

**TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE *OUTPUT-BASED*
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**Periodo di regolazione 2016-2023
in vigore dal 1° gennaio 2020**

Versione integrata con le modifiche apportate con le deliberazioni

**38/2016/R/eel
413/2016/R/com
545/2016/R/eel
549/2016/R/eel
780/2016/R/eel
781/2016/R/eel
795/2016/R/com
861/2017/R/eel
31/2018/R/eel
668/2018/R/eel
467/2019/R/eel
534/2019/R/eel
553/2019/R/eel
566/2019/R/eel
568/2019/R/eel
119/2020/R/eel
432/2020/R/com**

INDICE

PARTE I – DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA: REGOLAZIONE DELLA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO E DELLA QUALITA’ DELLA TENSIONE

Titolo 1 – Disposizioni generali

- Articolo 1** *Definizioni per la continuità del servizio e la qualità della tensione*
Articolo 2 *Finalità e principi generali per la continuità del servizio*

Titolo 2 – Obblighi di registrazione delle interruzioni

- Articolo 3** *Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso*
Articolo 4 *Registro delle interruzioni*
Articolo 5 *Grado di concentrazione*
Articolo 6 *Origine delle interruzioni*
Articolo 7 *Causa delle interruzioni*
Articolo 8 *Documentazione dell’inizio delle interruzioni*
Articolo 9 *Utenti AT coinvolti nelle interruzioni*
Articolo 10 *Utenti MT coinvolti nelle interruzioni*
Articolo 11 *Utenti BT coinvolti nelle interruzioni*
Articolo 12 *Documentazione della fine delle interruzioni*
Articolo 13 *Verificabilità delle informazioni registrate*
Articolo 14 *Disposizioni transitorie*

Titolo 3 – Indicatori di continuità del servizio

- Articolo 15** *Indicatori di continuità del servizio*
Articolo 16 *Comunicazioni all’Autorità*
Articolo 17 *Comunicazioni agli utenti*

Titolo 4 – Regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso

- Articolo 18** *Ambito di applicazione*
Articolo 19 *Ambito territoriale*
Articolo 20 *Indicatori di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe e brevi*
Articolo 21 *Livelli obiettivo*
Articolo 22 *Livelli di partenza e livelli tendenziali*
Articolo 23 *Recuperi aggiuntivi di continuità del servizio*
Articolo 24 *Riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne*
Articolo 25 *Soppresso*
Articolo 26 *Franchigia, tetti massimi ed effetti di penalità ripetute*
Articolo 27 *Regolazione speciale del numero di interruzioni per ambiti territoriali con livelli di numero delle interruzioni particolarmente peggiori dei livelli obiettivo*
Articolo 27bis *Esperimenti regolatori*
Articolo 28 *Controlli sui dati di continuità forniti dalle imprese distributrici*
Articolo 29 *Indici per la valutazione della validità dei dati di continuità del servizio*

- Articolo 30** *Validità dei dati di continuità del servizio*
Articolo 31 *Valori presunti degli indicatori di riferimento*
Articolo 32 *Effetti dell'indice di sistema di registrazione*
Articolo 33 *Disposizioni per le imprese distributrici di minori dimensioni*
Articolo 34 *Controlli sui dati di continuità forniti dalle imprese distributrici di minore dimensione*

Titolo 5 – Regolazione individuale per utenti MT

- Articolo 35** *Ambito di applicazione*
Articolo 36 *Indicatore di continuità per singolo utente MT*
Articolo 37 *Livelli specifici di continuità per utenti MT*
Articolo 38 *Penalità a carico delle imprese distributrici e indennizzi automatici a favore degli utenti MT*
Articolo 39 *Requisiti tecnici degli impianti degli utenti MT*
Articolo 40 *Dichiarazione di adeguatezza e controlli a cura delle imprese distributrici*
Articolo 41 *Corrispettivo tariffario specifico*
Articolo 42 *Incentivo alla riduzione del numero di utenti MT con consegna su palo e con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 100 kW*
Articolo 43 *Informazioni e comunicazioni agli utenti MT*
Articolo 44 *Pubblicazione comparativa delle interruzioni transitorie*
Articolo 45 *Comunicazioni all'Autorità*
Articolo 46 *Controlli sui dati forniti dalle imprese distributrici*

Titolo 6 – Interruzioni con preavviso

- Articolo 47** *Ambito di applicazione*
Articolo 48 *Obblighi di servizio per le interruzioni con preavviso*
Articolo 49 *Regolazione sperimentale incentivante la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso*
Articolo 49bis *Indicatore di riferimento per la durata delle interruzioni con preavviso*
Articolo 49ter *Livelli di riferimento*
Articolo 49quater *Livelli di partenza, livelli obiettivo e livelli di mantenimento*
Articolo 49quinquies *Premi per la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso*
Articolo 49sexies *Restituzione dei premi*
Articolo 49septies *Annullamento o restituzione dei premi a seguito del controllo della documentazione per le interruzioni con preavviso*
Articolo 49octies *Penalità per il mancato rispetto del livello di mantenimento*

Titolo 7 – Regolazione delle interruzioni prolungate o estese

- Articolo 50** *Ambito di applicazione*
Articolo 51 *Standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica*
Articolo 52 *Fondo per eventi eccezionali*
Articolo 53 *Rimborsi per interruzioni prolungate*
Articolo 54 *Attribuzione degli oneri dei rimborsi erogati agli utenti*

- Articolo 55** *Procedura per l'erogazione di rimborsi nel caso di interruzioni di vasta estensione*
Articolo 56 *Versamenti e prelievi sul Fondo per eventi eccezionali*
Articolo 57 *Tetti di esposizione economica per le imprese distributrici*
Articolo 58 *Comunicazioni all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni*
Articolo 59 *Piani di emergenza*

Titolo 8 – Qualità della tensione

- Articolo 60** *Ambito di applicazione*
Articolo 61 *Finalità e principi generali per la qualità della tensione*
Articolo 62 *Caratteristiche di qualità della tensione e applicabilità delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano*
Articolo 63 *Registrazione individuale delle interruzioni, dei buchi di tensione e della qualità della tensione*
Articolo 64 *Messa in servizio delle apparecchiature di misura della qualità della tensione sulle reti MT*
Articolo 65 *Monitoraggio e registrazione degli indicatori di qualità della tensione in reti MT*
Articolo 66 *Livelli specifici di qualità della tensione e indennizzi automatici a favore degli utenti MT*
Articolo 67 *Monitoraggio delle variazioni di tensione in reti BT mediante i misuratori elettronici*
Articolo 68 *Verificabilità delle informazioni registrate relativamente alla qualità della tensione*
Articolo 69 *Pubblicazione di dati relativi alla qualità della tensione*
Articolo 70 *Comunicazioni all'Autorità*
Articolo 71 *Comunicazioni agli utenti*
Articolo 72 *Comunicazioni tra imprese distributrici relative alla qualità della tensione*

Titolo 9 – Contratti per la qualità

- Articolo 73** *Ambito di applicazione*
Articolo 74 *Contratti per la qualità*
Articolo 75 *Criteri generali per i contratti per la qualità*
Articolo 76 *Forme contrattuali speciali*

Titolo 10 – Resilienza del sistema elettrico

- Articolo 77** *Piani resilienza*
Articolo 78 *Integrazione nel Piano di sviluppo delle principali imprese distributrici*
Articolo 79 *Altre iniziative per aumentare la tempestività del ripristino del servizio di distribuzione*
Articolo 79bis *Interventi di incremento della resilienza eleggibili a premio e/o penalità*
Articolo 79ter *Interventi eleggibili a premio e dimensionamento del premio*
Articolo 79quater *Interventi eleggibili a penalità e dimensionamento della penalità*
Articolo 79quinquies *Determinazione dei premi e delle penalità*
Articolo 79sexies *Monitoraggio dell'efficacia degli interventi*

Articolo 79septies *Disposizioni transitorie e finali*

Tabelle e Schede della Parte I

**PARTE II DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA:
REGOLAZIONE DEI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ
COMMERCIALE**

Titolo 1 – Disposizioni generali

- Articolo 80** *Definizioni per la qualità commerciale*
Articolo 81 *Finalità, principi generali e ambito di applicazione*

Titolo 2 – Indicatori di qualità commerciale

- Articolo 82** *Indicatori di qualità commerciale del servizio*
Articolo 83 *Disposizioni in merito al preventivo rapido*
Articolo 84 *Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione*
Articolo 85 *Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione*
Articolo 86 *Tempo di esecuzione di lavori semplici*
Articolo 87 *Tempo di esecuzione di lavori complessi*
Articolo 88 *Tempo di attivazione della fornitura*
Articolo 89 *Tempo di disattivazione della fornitura*
Articolo 90 *Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità*
Articolo 91 *Tempo di messa a disposizione di dati tecnici richiesti dal venditore*
Articolo 92 *Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura*
Articolo 93 *Tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto*
Articolo 94 *Tempo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura*
Articolo 95 *Tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura*
Articolo 96 *Tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte*
Articolo 97 *Fascia di puntualità per gli appuntamenti*
Articolo 98 *Appuntamenti posticipati*
Articolo 99 *Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura*
Articolo 100 *Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale*

Titolo 3 – Livelli specifici e generali di qualità commerciale

- Articolo 101** *Livelli specifici di qualità commerciale del servizio*
Articolo 102 *Livelli generali di qualità commerciale del servizio*
Articolo 103 *Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità*

Titolo 4 – Indennizzi automatici

- Articolo 104** *Casi di indennizzo automatico*
Articolo 105 *Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico*
Articolo 106 *Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico*

Titolo 5 – Obblighi di registrazione e di informazione

- Articolo 107** *Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale*

- Articolo 108** *Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati*
Articolo 109 *Comunicazioni all’Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti per la qualità commerciale*
Articolo 110 *Informazione ai clienti finali per la qualità commerciale*

Titolo 6 – Modalità di effettuazione dei controlli dei dati

- Articolo 111** *Ambito di applicazione*
Articolo 112 *Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità commerciale*
Articolo 113 *Validazione dei dati*
Articolo 114 *Criteri di conformità dei dati validi*
Articolo 115 *Verifica di corrispondenza*
Articolo 116 *Verifica di completezza*
Articolo 117 *Verifica di correttezza dell’indennizzo automatico*
Articolo 118 *Verifica di documentabilità delle cause*
Articolo 119 *Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione*
Articolo 120 *Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato*
Articolo 121 *Penalità per le prestazioni di qualità commerciale stimate non valide e non conformi*
Articolo 122 *Penalità per prestazioni di qualità commerciale riscontrati non validi o non conformi*

Titolo 7 – Connessioni e attivazioni massive

- Articolo 123** *Connessioni e attivazioni massive*

Titolo 8 – Performance del servizio di misura

- Articolo 124** *Performance dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici*

Titolo 9 – Disposizioni finali e transitorie

- Articolo 125** *Standard di qualità definiti dal distributore*

Tabelle della Parte II

PARTE III PROMOZIONE SELETTIVA DEGLI INVESTIMENTI NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

Titolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 126 *Definizioni*

Articolo 127 *Finalità*

Titolo 2 – Funzionalità innovative delle reti di distribuzione nelle aree ad elevata penetrazione della generazione distribuita a fonte rinnovabile

Articolo 128 *Ambito di applicazione*

Articolo 129 *Soppresso*

Articolo 130 *Regolazione di tensione delle reti di distribuzione MT*

Articolo 131 *Selettività*

Articolo 132 *Incentivi output-based per le funzionalità innovative*

Titolo 3 – Evoluzione delle reti di distribuzione nelle aree urbane

Articolo 133 *Ambito di applicazione*

Sottotitolo 3a – Regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste

Articolo 134 *Finalità e durata della regolazione sperimentale*

Articolo 134bis *Ambito di applicazione*

Articolo 134ter *Individuazione delle colonne montanti da ammodernare e informativa ai condomini interessati*

Articolo 134quater *Accordo tra impresa distributrice e condominio*

Articolo 134quinquies *Adempimenti a carico del condominio*

Articolo 134sexies *Importo riconosciuto al condominio*

Articolo 134septies *Disposizioni per le imprese distributrici in materia di attribuzione dei costi*

Articolo 134octies *Opere edili realizzate dall'impresa distributrice*

Articolo 134novies *Censimento delle colonne montanti vetuste*

Articolo 134decies *Comunicazioni all'Autorità*

Articolo 134undecies *Informazioni per le Società di telecomunicazioni*

Sottotitolo 3b – Sperimentazioni smart city

Articolo 135 *Sperimentazioni smart city*

Titolo 4 – Obblighi informativi e controlli

Articolo 136 *Obblighi informativi in capo alle imprese distributrici*

Tablelle della Parte III

PARTE I

DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA: REGOLAZIONE DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO E DELLA QUALITA' DELLA TENSIONE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni per la continuità del servizio e la qualità della tensione

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
- a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - b) alta tensione (AT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
 - c) altissima tensione (AAT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
 - d) assetto standard è la configurazione della rete di distribuzione in condizioni normali di esercizio;
 - e) bassa tensione (BT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
 - f) buco di tensione è la riduzione temporanea della tensione al di sotto del 90% della tensione dichiarata per un periodo superiore o uguale a 10 millisecondi e non superiore a 1 minuto, ove non sussistano le condizioni di interruzione (definizione tratta dalla norma CEI EN 50160); il buco di tensione unipolare è un buco di tensione che interessa una sola fase;
 - g) cartografia è il sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, mediante una rappresentazione cartografica delle reti MT e BT, che ne comprenda l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di distribuzione e, per la rete BT, i punti di sezionamento (cassette di derivazione e prese) e i POD;
 - h) casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza sono i casi in cui non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni di ripristino della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza documentate e comprovate dal preposto alla sicurezza dell'impresa distributrice, o in cui le operazioni di ripristino della fornitura sono impedito o ritardate per applicazione di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente per motivi di sicurezza;
 - i) cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;

- j) condizione di rete magliata è lo stato della rete che consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza;
- k) condizione di rete radiale è lo stato della rete che consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza;
- l) distribuzione è l'attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
- m) eventi eccezionali sono eventi che provocano danni agli impianti e interruzioni anche in periodi di condizioni normali in zone circoscritte (ad esempio: trombe d'aria, valanghe, etc.), per superamento dei limiti di progetto degli impianti;
- n) Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali è il fondo istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per il reintegro degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici o dall'impresa di trasmissione per l'erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, agli utenti interessati da interruzioni prolungate o estese, o destinato a finanziare iniziative a sostegno degli utenti MT;
- o) *soppressa*;
- p) gruppo di misura è l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di prelievo o immissione dell'energia elettrica dell'utente, atto a misurare l'energia elettrica prelevata o immessa ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di prelievo o immissione;
- q) impresa distributtrice è qualunque soggetto che svolge l'attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
- r) incidente rilevante è l'interruzione che comporta un livello di energia non servita superiore alla soglia di cui all'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/04, come segnalato da Terna alle imprese distributrici interessate;
- s) interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di prelievo o immissione dell'energia elettrica di un utente è inferiore al 5% della tensione dichiarata su tutte le fasi di alimentazione (definizione tratta dalla norma CEI EN 50160);
- t) interruzione con preavviso è l'interruzione dovuta all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, preceduta dal preavviso;
- u) interruzione eccezionale è una interruzione come identificata nella scheda 1;
- v) interruzione senza preavviso è l'interruzione non preceduta dal preavviso;
- w) interruzione lunga è l'interruzione di durata superiore a tre minuti;
- x) interruzione breve è l'interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
- y) interruzione transitoria è l'interruzione di durata non superiore a un secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
- z) media tensione (MT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- aa) periodo di condizioni perturbate (PCP) sulle reti MT e BT è un periodo di ore consecutive determinato secondo l'allegata Scheda 1 - Sezione 1A;
- bb) periodo di condizioni normali sulle reti MT e BT è un periodo diverso dal periodo di condizioni perturbate;

- cc) POD è il codice di cui all'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- dd) preavviso è la comunicazione agli utenti interessati dell'inizio previsto e della durata prevista dell'interruzione; da effettuarsi con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a quello previsto dal Titolo 6, Parte I, del presente provvedimento;
- ee) produttore di energia elettrica è il soggetto di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99;
- ff) punto di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici è il singolo punto come definito nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica per il periodo 2016-2023;
- gg) rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999, integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo e modificata per effetto dei successivi decreti ministeriali di rideterminazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
- hh) reti di distribuzione sono le reti pubbliche diverse dalla rete di trasmissione nazionale, gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione, come disciplinato dall'articolo 9 del decreto ministeriale 79/99;
- ii) rete pubblica è una qualsiasi rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
- jj) rialimentazione definitiva: condizione nella quale, a seguito di una interruzione, viene ripristinata la tensione normale di esercizio per un tempo superiore ad un'ora;
- kk) sistema di telecontrollo è il sistema di gestione e di supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo gli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici), e gli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonché atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
- ll) strumentazione per la registrazione della continuità del servizio è l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e continuo i parametri di qualità dell'energia elettrica, ed almeno le interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonché atti a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
- mm) Terna è la società Terna S.p.A. a cui sono attribuite, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- nn) utente della rete di distribuzione (utente) è il soggetto titolare di impianti di prelievo o di impianti di produzione o di impianti di prelievo e produzione di energia elettrica connessi alla rete di distribuzione (impianti), anche tramite reti private, che non sia concessionario di attività di distribuzione o di trasmissione;

- oo) utente BT è un utente il cui impianto in bassa tensione è connesso alla rete di distribuzione, anche tramite una rete privata;
- pp) utente MT è un utente il cui impianto in media tensione è connesso alla rete di distribuzione, anche tramite una rete privata;
- qq) utente AT è un utente il cui impianto in alta tensione è connesso alla rete di distribuzione, anche tramite una rete privata;
- rr) variazione della tensione di alimentazione è un aumento o diminuzione della tensione, normalmente dovuto a variazioni di carico;
- ss) resilienza è la capacità di un sistema di ritornare velocemente nella situazione iniziale dopo aver subito una perturbazione. Sono componenti essenziali della resilienza sia la tenuta alle sollecitazioni, sia la capacità di ripristinare il servizio anche in condizioni di emergenza;
- tt) tempo di ritorno (TR) è l'inverso della probabilità annua che si verifichi un disservizio per uno specifico fattore critico di rischio, come individuato al comma 77.3;
- uu) numero di utenti BT disalimentati (NUD) è il numero di utenti BT disalimentati a seguito di un disservizio; in materia di resilienza è utilizzato per quantificare l'impatto di un disservizio;
- vv) indice di rischio (IRI) è il rapporto tra il NUD e il TR; l'indice di resilienza IRE è dato dall'inverso dell'IRI;
- ww) giorni con fulminazioni eccezionali (GFE) sulle reti MT e BT sono i giorni determinati secondo l'allegata Scheda 1 - Sezione 1B;
- xx) procedura aziendale per la registrazione delle interruzioni è il documento ad uso interno aziendale, con firma/e della/e persona/e che ha/hanno redatto e/o verificato la procedura (vd Scheda 3);
- yy) sistema di distribuzione chiuso (SDC) è il sistema di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera y), dell'Allegato A alla deliberazione 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel;
- zz) sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) è il sistema di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera nn), dell'Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel.

Articolo 2

Finalità e principi generali per la continuità del servizio

- 2.1 La parte I del presente provvedimento persegue le finalità di:
- a) promuovere il miglioramento della continuità del servizio a livello nazionale, riducendo le differenze regionali a parità di grado di concentrazione;
 - b) limitare il numero annuo delle interruzioni subite dagli utenti, prevedendo un rimborso forfetario in caso di superamento degli standard specifici di continuità fissati nel presente provvedimento, anche per le interruzioni brevi;
 - c) promuovere iniziative finalizzate ad incrementare la resilienza del sistema elettrico a seguito di eventi meteorologici severi e persistenti;

- d) pervenire ad una progressiva stabilizzazione della regolazione caratterizzata dal mantenimento di livelli di qualità ottimali, anche nella prospettiva dello sviluppo delle logiche di riconoscimento dei costi basate sulla spesa totale (*totex*).
- 2.2 In merito alla continuità del servizio l'impresa distributrice non può adottare comportamenti discriminatori tra utenti alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione. E' fatta salva la facoltà di definire livelli personalizzati di qualità del servizio attraverso contratti per la qualità o specifici accordi in fase di connessione stipulati tra l'impresa distributrice e gli utenti o venditori interessati.
- 2.3 E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell'impresa distributrice per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per grave inadempimento degli obblighi di servizio previsti dal presente Testo integrato, anche sulla base degli elementi raccolti nei controlli tecnici.

TITOLO 2 – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DELLE INTERRUZIONI

Articolo 3

Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso

- 3.1 L'impresa distributrice effettua la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione può essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilità dell'impresa distributrice.
- 3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuità del servizio devono essere installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti:
- a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT;
 - b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT;
 - c) impianti di smistamento AT;
 - d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;
 - e) impianti di interconnessione AT o MT con Terna o altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;
- 3.3 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuità del servizio deve essere installato anche in corrispondenza di organi di manovra installati lungo le linee MT asserviti a protezioni o automatismi o per i quali è possibile effettuare aperture o chiusure a distanza.

Articolo 4

Registro delle interruzioni

- 4.1 Ogni impresa distributrice registra le interruzioni utilizzando l'assetto reale della rete e tiene un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei successivi commi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 e specificati nei successivi articoli da 5 a 12.
- 4.2 Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro riporta:
- a) l'origine dell'interruzione;
 - b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;
 - c) la causa dell'interruzione;
 - d) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio dell'interruzione e, per le interruzioni con preavviso, limitatamente alle imprese che partecipano alla regolazione di cui all'articolo 49, la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio programmato;
 - e) il numero e l'elenco degli utenti AT coinvolti nell'interruzione;
 - f) la durata dell'interruzione per ciascun utente AT coinvolto nell'interruzione;
 - g) il numero e l'elenco degli utenti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
 - h) la durata dell'interruzione per ciascun utente MT coinvolto nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
 - i) il numero degli utenti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
 - j) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato e il numero di utenti di ogni gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato, distinti per grado di concentrazione;
 - k) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di fine dell'interruzione e, per le interruzioni con preavviso, limitatamente alle imprese che partecipano alla regolazione di cui all'articolo 49, la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di fine programmato, per tutti gli utenti coinvolti dall'interruzione;
 - l) l'informazione che l'interruzione interessa una sola parte di rete BT per interruzioni con origine sulla rete BT;
 - m) l'informazione che l'interruzione interessa una, due o tre fasi per interruzioni con origine sulla rete BT;
 - n) nel caso si siano verificate sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza:
 - i) la data, l'ora, il minuto di inizio della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
 - ii) la durata della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.
- 4.3 Ogni impresa distributrice registra la durata di interruzione per utente BT disalimentato per più di 8 ore D_{+8} relativa alla quota parte di interruzione eccedente le otto ore di ogni

interruzione senza preavviso lunga avente origine di cui al comma 6.1, lettere e) e f), e causa di cui al comma 7.1, lettera c), nonché il numero di utenti BT che hanno subito più di 8 ore di interruzione per le medesime origini e cause. Le imprese distributrici che partecipano alla regolazione di cui all'articolo 49 registrano altresì, per ogni interruzione con preavviso lunga avente origine di cui al comma 6.1, lettere e) e f), e causa di cui al comma 7.1, lettera c):

- il numero di utenti BT coinvolti;
- una delle seguenti sotto-cause di interruzione:
 - rifacimento delle colonne montanti ai sensi dell'articolo 134;
 - aumento della resilienza del sistema elettrico ai sensi del Titolo 10;
 - posa e manutenzione della fibra ottica.

4.4 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta:

- a) l'origine dell'interruzione;
- b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;
- c) la causa dell'interruzione;
- d) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio dell'interruzione;
- e) il numero e l'elenco degli utenti AT coinvolti nell'interruzione;
- f) il numero e l'elenco degli utenti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
- g) il numero di utenti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
- h) la data, l'ora e il minuto, e facoltativamente il secondo, di fine dell'interruzione per tutti gli utenti coinvolti dall'interruzione.

4.5 Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro riporta:

- a) l'origine dell'interruzione;
- b) la causa dell'interruzione;
- c) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
- d) il numero e l'elenco degli utenti AT coinvolti;
- e) il numero e l'elenco degli utenti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
- f) il numero di utenti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione.

4.6 L'impresa distributtrice assicura l'accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni e nel registro delle segnalazioni da parte degli utenti interessati e dei soggetti responsabili delle attività di misura e di vendita dell'energia elettrica.

4.7 Ai fini della classificazione delle interruzioni in lunghe, brevi e transitorie, l'impresa distributtrice adotta i seguenti criteri:

- a) criterio di accorpamento con la durata netta: qualora due o più interruzioni lunghe, brevi o transitorie che interessano lo stesso utente per la stessa causa e per la stessa origine si susseguano l'una dall'altra entro 60 minuti, vengono accorpate in un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate delle interruzioni considerate separatamente, al netto dei tempi di rialimentazione intercorsi tra l'una e l'altra;
- b) criterio di utenza: qualora per una stessa interruzione, secondo i criteri di accorpamento di cui alla precedente lettera a), alcuni utenti siano disalimentati per meno di 3 minuti e altri per più di 3 minuti, l'impresa distributrice considera una interruzione breve per il primo gruppo di utenti e una interruzione lunga per il secondo;
- c) criterio di unicità della causa e dell'origine: l'impresa distributrice identifica ogni interruzione con una causa e origine; qualora durante l'interruzione venga a mutare la causa, l'origine o entrambe, è necessario registrare una interruzione separata, se questa ha durata superiore a 5 minuti a decorrere dall'istante di modifica della causa o dell'origine; fino a tale soglia si considera un'unica interruzione avente la causa e l'origine iniziale.

4.8 I criteri di accorpamento di cui al precedente articolo 4, comma 4.7, lettera a), non devono essere utilizzati per il susseguirsi di sole interruzioni transitorie.

Articolo 5

Grado di concentrazione

- 5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuità per gli utenti MT e BT sono individuati i seguenti gradi di concentrazione:
 - a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;
 - c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
- 5.2 Restano in vigore le riclassificazioni del grado di concentrazione di porzioni di territorio di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvate dall'Autorità a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99.
- 5.3 Le imprese distributrici hanno facoltà di includere il territorio di uno o più comuni in aree territoriali a concentrazione più alta di quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all'Autorità.

Articolo 6
Origine delle interruzioni

- 6.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, secondo la seguente articolazione:
- a) interruzioni con origine "sistema elettrico", intese come le interruzioni:
 - i) conseguenti agli ordini impartiti da Terna di procedere alla disalimentazione di utenti per motivi di sicurezza del sistema elettrico, anche se tecnicamente effettuati tramite interventi e manovre sulle reti di distribuzione in attuazione del piano di distacco programmato o applicato in tempo reale, o conseguenti all'intervento di dispositivi automatici di alleggerimento del carico o di riduzione della generazione distribuita, o, fino ad un massimo di 15 minuti, conseguenti alla disinserzione di gruppi elettrogeni precedentemente installati per il ripristino della continuità del servizio;
 - ii) solo nelle reti di distribuzione di piccole isole non interconnesse al sistema elettrico, dovute all'intervento delle protezioni degli impianti di generazione;
 - b) interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;
 - c) interruzioni originate sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse;
 - d) interruzioni originate sulla rete AT dell'impresa distributrice, intese come le interruzioni originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di smistamento AT, escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;
 - e) interruzioni originate sulla rete MT dell'impresa distributrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT), negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle linee MT inclusi i gruppi di misura degli utenti MT e negli impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT);
 - f) interruzioni originate sulla rete BT dell'impresa distributrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato MT) o sulle linee BT incluse le prese, le colonne montanti e, qualora l'interruzione coinvolga più di un utente BT, sui gruppi di misura centralizzati.
- 6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente, l'interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte.
- 6.3 Le interruzioni originate nei gruppi di misura, anche centralizzati, degli utenti BT che coinvolgono un solo utente BT non sono conteggiate e non sono registrate ai fini degli indicatori di continuità del servizio ma vengono registrate nell'ambito della regolazione della qualità commerciale per la verifica dello standard specifico ad esse applicato.

- 6.4 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle Tabelle 1 e 2.
- 6.5 Le interruzioni dovute alla sostituzione di un misuratore con un altro misuratore (in via esemplificativa e non esaustiva: 1G con 1G, 1G con 2G, tradizionale con 1G, tradizionale con 2G, 2G con 2G, con display guasto, etc.) non sono conteggiate né registrate ai fini degli indicatori di continuità del servizio.

Articolo 7

Causa delle interruzioni

- 7.1 L'impresa distributrice registra la causa di ogni interruzione, escluse le interruzioni con origine "sistema elettrico", secondo la seguente articolazione di primo livello:
- a) cause di forza maggiore, intese come: interruzioni eccezionali, dovute a eventi eccezionali, a furti, atti di autorità pubblica quali ad esempio ordini di apertura delle linee per spegnimento di incendi o per motivi di sicurezza impartiti da Terna o da altri esercenti interconnessi, o interruzioni dovute a disalimentazioni programmate comunicate da Terna, o per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate da Terna con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, o scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, o dovuti ad attacchi intenzionali e sabotaggi; sono inoltre attribuite a cause di forza maggiore le quote di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
 - b) cause esterne, intese come: guasti provocati da utenti, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, guasti provocati su impianti di produzione, lavori o manutenzioni richiesti da terzi o da utenti;
 - c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate.
- 7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b). Ogni impresa distributrice comunica alle altre imprese distributrici interconnesse a valle la causa delle interruzioni che hanno interessato dette imprese entro 60 giorni dalla data di occorrenza dell'interruzione, affinché queste possano registrare correttamente le cause delle interruzioni con origine sulle reti interconnesse.
- 7.3 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di secondo livello secondo la classificazione di cui alla Tabella 3.
- 7.4 L'impresa distributrice documenta i casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza attraverso apposita modulistica compilata dal preposto alle operazioni. Nei casi in cui le posticipazioni o sospensioni delle operazioni di ripristino siano dovute a provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente, l'impresa distributrice deve conservare tale documentazione.

- 7.5 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al precedente comma 7.1, lettera b), sono considerate terzi le gestioni delle attività di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere da j) a v), dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" alla deliberazione n. 11/07, come successivamente modificati e integrati, facenti capo alla stessa impresa distributrice.
- 7.6 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle Tabelle 1 e 2.
- 7.7 Le imprese distributrici con meno di 25.000 utenti, diverse da quelle operanti in isole non interconnesse al sistema elettrico, che operano in una provincia servita da un'altra impresa distributrice con più di 25.000 utenti, qualora non riescano ad identificare i PCP o i GFE di cui alla scheda 1, possono richiedere a quest'ultima i PCP o i GFE ai fini dell'individuazione delle proprie interruzioni eccezionali. La richiesta deve essere effettuata entro il 15 gennaio dell'anno successivo quello cui si riferiscono le interruzioni. L'impresa interpellata risponde alla impresa richiedente entro 45 giorni solari, informando l'Autorità della richiesta.

Articolo 8

Documentazione dell'inizio delle interruzioni

- 8.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni con preavviso mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.
- 8.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio. Con le stesse modalità è documentato l'inizio delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto i).
- 8.3 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione nell'elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche di cui al comma 13.3 dell'istante della prima segnalazione o chiamata telefonica. Qualora l'interruzione coinvolga un solo utente BT che non si trovi sul punto di fornitura al momento della prima segnalazione o chiamata telefonica, l'impresa distributrice ha facoltà di annotare nell'elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche, quale istante di inizio dell'interruzione, l'istante della seconda segnalazione o chiamata telefonica del medesimo utente BT se avvenuta oltre quattro ore dalla prima. In tali casi, a valle della

prima segnalazione o chiamata telefonica, l'impresa distributrice è comunque tenuta ad avviare tempestivamente le verifiche preliminari per localizzare l'origine del guasto.

- 8.4 Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui all'articolo 11, comma 11.1 lettera c), realizzato tramite i misuratori elettronici di bassa tensione, registrano l'istante di inizio delle interruzioni con preavviso e senza preavviso originate sulla rete BT dovute a manovre dell'impresa distributrice tramite i misuratori elettronici di bassa tensione.
- 8.5 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o su altre reti di distribuzione interconnesse, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica. Con le stesse modalità è documentato l'inizio delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto ii).

Articolo 9

Utenti AT coinvolti nelle interruzioni

- 9.1 Per ciascun utente AT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve, l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso utente AT.

Articolo 10

Utenti MT coinvolti nelle interruzioni

- 10.1 Per ciascun utente MT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso utente MT, fatto salvo per le interruzioni brevi quanto previsto al successivo comma 12.4.

Articolo 11

Utenti BT coinvolti nelle interruzioni

- 11.1 Le imprese distributrici rilevano il numero reale di utenti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve, comprovabile per le interruzioni lunghe dalla lista dei medesimi, come di seguito specificati per quanto riguarda la gestione della rete BT:
- a) sistemi in grado di associare ogni utente BT almeno a una linea BT, identificata in assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per variazioni di consistenza dell'utenza BT; in tal caso, sia le

interruzioni relative ad una parte di linea BT sia le interruzioni relative alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come interruzioni dell'intera linea BT in assetto standard;

- b) sistemi in grado di associare ogni utente BT alla parte di linea BT sottesa a un organo di protezione o sezionamento, con identificazione dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT; per interruzioni con origini sulla rete BT sono considerati interrotti una volta tutti gli utenti BT associati alla parte di linea BT effettivamente interrotta, anche in caso di interruzione dovuta all'intervento di protezione unipolari;
- c) sistemi in grado di associare ogni utente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT.

11.2 Le imprese distributrici aggiornano lo schema di rete BT e la consistenza degli utenti BT secondo le seguenti cadenze:

- a) mensile in caso di adozione dei sistemi di cui al precedente comma 11.1, lettere a) e b);
- b) continuativa, come disciplinato al comma 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in caso di adozione del sistema di cui al precedente comma 11.1, lettera c).

11.3 Le imprese distributrici di qualsiasi dimensione possono definire propri sistemi per la rilevazione del numero reale di utenti BT coinvolti in ciascuna interruzione purchè caratterizzati da requisiti funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al comma 11.1, lettera a), e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non inferiori a quelle indicate al comma 11.2, lettera a).

11.4 Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui al comma 11.1, lettera a), ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso di guasto che interessa una sola parte di linea BT, calcolano il numero di utenti BT effettivamente interrotti in misura pari al 50% del numero degli utenti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT.

11.5 Le imprese distributrici che adottano i sistemi di cui al comma 11.1, lettere a) e b), ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso di guasto monofase o bifase, calcolano il numero di utenti BT effettivamente interrotti in misura pari rispettivamente al 33% e 66% del numero degli utenti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT nei casi di cui al comma 11.1, lettera a), o parte di linea BT nei casi di cui al comma 11.1, lettera b).

11.6 L'impresa distributtrice registra la durata dell'interruzione con preavviso o senza preavviso lunga relativa agli utenti BT come periodo ricompreso tra l'inizio

dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, come definita al successivo articolo 12.

Articolo 12

Documentazione della fine delle interruzioni

- 12.1 L'impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni lunghe o brevi subite dagli utenti AT e MT mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.5.
- 12.2 L'impresa distributrice documenta l'istante di fine delle interruzioni lunghe o brevi subite dagli utenti BT:
- a) per le interruzioni con origine "sistema elettrico", con le modalità di cui al successivo comma 12.5.
 - b) per le interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT, sulla rete MT e sulla rete di altra impresa distributrice interconnessa, ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.5, considerando la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT interessato;
 - c) per le interruzioni originate sul lato MT degli impianti di trasformazione MT/BT e sulla rete BT, mediante apposita modulistica;
 - d) per le interruzioni originate sulla rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questa, con la rialimentazione definitiva dell'ultimo utente BT rialimentato, in conformità alle modalità di registrazione di cui all'articolo 11.
- 12.3 Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui all'articolo 11, comma 11.1 lettera c), realizzato tramite i misuratori elettronici di bassa tensione, registrano l'istante di fine delle interruzioni originate sulla rete BT tramite i misuratori elettronici di bassa tensione.
- 12.4 L'impresa distributrice che identifica le interruzioni brevi in base all'intervento di dispositivi automatici considera come istante di fine delle interruzioni brevi l'istante relativo al ciclo di richiusura su cui sono tarate le protezioni intervenute. La stessa impresa è tenuta a fornire evidenza, in sede di controllo tecnico, delle procedure di taratura e verifica periodica delle protezioni.
- 12.5 Per le interruzioni dovute all'attuazione di piani di distacco programmato, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'impresa distributrice può considerare come istante di fine o l'istante di rialimentazione effettivo della linea MT o l'istante corrispondente all'istante di inizio più la durata teorica di interruzione secondo il medesimo piano.

Articolo 13

Verificabilità delle informazioni registrate

- 13.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il registro delle interruzioni. L'elenco degli utenti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni lunghe e brevi deve essere producibile su richiesta in tempi compatibili con l'espletamento delle operazioni di controllo.
- 13.2 Ciascuna interruzione è identificata con un codice univoco, al fine di attribuire alla stessa interruzione le informazioni contenute in:
- a) registri di esercizio;
 - b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio;
 - c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento (anche di sollecito o riferibili ad un guasto già segnalato), ai sensi dei commi 13.3 e 13.4, relative al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
 - d) rapporti di intervento delle squadre operative;
 - e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione ritenuta necessaria;
 - f) schemi della rete per ricostruire l'assetto della rete al momento del guasto o la sua risoluzione;
 - g) cartografia.
- 13.3 Gli elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, per ciascun caso in cui l'utente parli con un operatore, devono almeno contenere:
- a) data e ora di ogni segnalazione pervenuta, con granularità pari al minuto;
 - b) registrazione vocale della chiamata;
 - c) motivo della segnalazione;
 - d) riferimento dell'utente chiamante;
 - e) numero di telefono dell'utente chiamante (ove inviato dai gestori telefonici);
 - f) Comune al quale è riferita la segnalazione;
 - g) indirizzo stradale al quale è riferita la segnalazione;
 - h) codice dell'interruzione nel caso in cui alla chiamata dell'utente corrisponda effettivamente una interruzione oppure assenza di interruzione che deve essere documentata da un accesso a vuoto delle squadre di intervento;
 - i) codice della/e linea/e BT coinvolta/e nell'interruzione;
 - j) campo note.
- 13.4 Gli elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, per ciascun caso in cui l'utente non parli con un operatore ma interloquisca con un risponditore automatico, devono almeno contenere:

- a) data e ora di ogni segnalazione pervenuta, con granularità pari al minuto;
 - b) numero di telefono dell'utente chiamante (ove inviato dai gestori telefonici).
- 13.5 L'impresa distributrice, ai fini della verificabilità delle informazioni registrate, può avvalersi delle registrazioni mediante ordine funzionale al sistema di telecontrollo di apertura o chiusura di organi di manovra in media tensione non telecontrollati né asserviti a protezioni o a dispositivi automatici. La registrazione mediante ordine funzionale può avvenire in tempi differiti rispetto agli effettivi istanti di occorrenza, ma comunque entro 10 giorni dall'istante di occorrenza, e deve includere la data e l'ora dell'effettivo istante di occorrenza dell'evento registrato.
- 13.6 L'impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di cinque anni decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione è stata effettuata.
- 13.7 In occasione dei controlli tecnici è calcolato un indice di sistema di registrazione *ISR*, sulla base di quanto indicato nella scheda 3.
- 13.8 Le imprese distributrici che nel corso del periodo di regolazione 2012-2015 abbiano esteso il servizio all'intero Comune o a nuovi Comuni, comunicano all'Autorità entro il 31 marzo 2016 le modalità e i tempi per l'unificazione delle modalità di registrazione delle interruzioni. Le imprese distributrici che si vengano a trovare nelle predette condizioni nel corso del periodo di regolazione 2016-2023 ne danno comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di efficacia dell'acquisizione della rete.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

- 14.1 Le disposizioni di cui ai commi 13.3, lettera b), e 13.4 non si applicano alle imprese distributrici con numero di utenti inferiore o uguale a 5.000 alla data del 31 dicembre 2010.
- 14.2 La disposizione di cui al comma 13.2, lettera g), entra in vigore:
- a) il 1° gennaio 2019 per le imprese distributrici con più di 15.000 utenti al 31 dicembre 2014;
 - b) il 1° gennaio 2021 per le imprese distributrici con meno di 15.000 utenti al 31 dicembre 2014.
- 14.3 Ai fini della presente Parte I:
- a) i SDC sono assimilabili agli utenti BT o MT di cui al comma 1.1, lettere oo) e pp);
 - b) agli utenti connessi ai SDC che accedono al sistema elettrico tramite la rete del SDC avvalendosi delle prestazioni dell'impresa di distribuzione concessionaria e ai SSPC si applicano i Titoli 5 e 7.

- 14.4 Il gestore del SDC non è tenuto ad applicare le disposizioni del presente Testo integrato agli utenti che accedono al sistema elettrico senza avvalersi delle prestazioni dell'impresa di distribuzione concessionaria.

TITOLO 3 – INDICATORI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Articolo 15

Indicatori di continuità del servizio

- 15.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuità del servizio:
- numero di interruzioni per utente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie;
 - durata complessiva di interruzione per utente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe.
- 15.2 Il numero di interruzioni per utente è definito per mezzo della seguente formula:

$$\text{NUMERO DI INTERRUZIONI PER UTENTE} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{U_{tot}}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare, e dove:

- U_i è il numero di utenti coinvolti nella i -esima interruzione considerata;
- U_{tot} è il numero totale di utenti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

- 15.3 L'impresa distributrice calcola il numero di interruzioni per utente:
- per gli utenti BT, distintamente per interruzioni con preavviso, interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni brevi e, anche in assetto di rete standard, per interruzioni transitorie;
 - distintamente per origini delle interruzioni come indicate al precedente articolo 6;
 - distintamente per cause delle interruzioni come indicate al precedente articolo 7;
 - distintamente per ambiti territoriali come definiti al successivo articolo 19.
- 15.4 La durata complessiva di interruzione per utente, relativa alle interruzioni con preavviso e alle interruzioni senza preavviso lunghe, è definita per mezzo della seguente formula:

$$\text{DURATA COMPLESSIVA DI INTERRUZIONE PER UTENTE} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (U_{i,j} * t_{i,j})}{U_{tot}}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli m gruppi di utenti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove:

- $U_{i,j}$ è il numero di utenti coinvolti nella i -esima interruzione (con $i = 1, \dots, n$) e appartenenti al j -esimo gruppo di utenti affetto dalla stessa durata di interruzione (con $j = 1, \dots, m$);
- $t_{i,j}$ è la corrispondente durata dell'interruzione per il gruppo di utenti $U_{i,j}$;
- U_{tot} è il numero totale di utenti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

- 15.5 L'impresa distributrice calcola la durata complessiva di interruzione per utente BT:
- a) distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe;
 - b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al precedente articolo 6;
 - c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al precedente articolo 7;
 - d) distintamente per ambiti territoriali come definiti al successivo articolo 19.
- 15.6 L'impresa distributrice calcola gli indicatori di distribuzione di utenti BT, per numero di interruzioni annue subite, secondo quanto indicato nella scheda 2.
- 15.7 L'impresa distributrice calcola per ogni utente MT o AT il numero di interruzioni e la durata di ogni interruzione lunga, distintamente per interruzioni con preavviso e senza preavviso, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.
- 15.8 L'impresa distributrice calcola per ogni utente MT o AT il numero di interruzioni brevi e transitorie, distintamente per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.

Articolo 16

Comunicazioni all'Autorità

- 16.1 L'impresa distributrice comunica all'Autorità l'indicatore di cui al comma 15.6 e i risultati dell'elaborazione degli indicatori di continuità del servizio di cui ai commi 15.2 e 15.4, con le specificazioni previste dai commi 15.3 e 15.5, per ogni ambito territoriale per gli utenti BT e MT, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori, secondo il formato di cui alla scheda 6. Nella stessa occasione, l'impresa distributrice comunica, distintamente per ambiti territoriali come definiti al successivo articolo 19, il numero di utenti e l'energia distribuita, pari alla somma delle energie prelevate, distintamente per:
- a) utenze BT per usi domestici;
 - b) utenze BT per usi diversi da quelli domestici;
 - c) utenze MT
- nonché:
- d) i km di rete MT e BT suddivisi per cavo aereo, cavo interrato e conduttori nudi.

- 16.2 Sono ammesse rettifiche dei dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati, qualora intervengano nuovi elementi per l'attribuzione delle cause delle interruzioni.
- 16.3 Nel comunicare all'Autorità i valori degli indicatori di continuità del servizio, le imprese distributrici sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori. A tal fine, allegano copia in formato elettronico dell'estratto del registro delle interruzioni, separatamente per ciascun ambito territoriale, con indicazione per ciascuna interruzione e per ciascun gruppo di utenti BT, separatamente per domestici e non domestici, con la medesima durata di interruzione, dei seguenti dati:
- a) codice univoco dell'interruzione;
 - b) tipo di interruzione (con o senza preavviso, lunga o breve o transitoria);
 - c) causa dell'interruzione di primo livello al quale è attribuibile l'interruzione;
 - d) causa dell'interruzione di secondo livello;
 - e) origine dell'interruzione;
 - f) istante di inizio (data, ora, minuto, e facoltativamente il secondo), indicando se si verifica in un PCP, e la durata dell'interruzione;
 - g) l'eventuale prolungarsi dell'interruzione per casi di sospensione o posticipazione, indicandone gli istanti di inizio e la durata;
 - h) i contributi al numeratore degli indicatori di continuità di cui ai commi 15.2 e 15.4;
 - i) il numero degli utenti MT coinvolti nell'interruzione;
 - j) per le sole interruzioni di cui al comma 4.3, in aggiunta ai dati di cui alle precedenti lettere, anche i contributi al numeratore degli indicatori di continuità ivi richiamati;
 - k) per le interruzioni con preavviso, gli istanti di inizio e fine programmati.
- 16.4 I valori degli indicatori di continuità del servizio comunicati all'Autorità dalle imprese distributrici possono essere soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorità.
- 16.5 Entro 10 giorni dalla data di accadimento di interruzioni o sequenze di interruzioni tali da soddisfare le condizioni di cui alla Tabella 4, l'impresa distributtrice invia un rapporto sintetico all'Autorità contenente almeno:
- a) una descrizione sintetica degli eventi, anche allegando articoli pubblicati dalla stampa;
 - b) la miglior stima del numero di utenti coinvolti;
 - c) la miglior stima della durata delle interruzioni per i vari gruppi di utenti rialimentati progressivamente.

Articolo 17

Comunicazioni agli utenti

- 17.1 Entro il 30 giugno dello stesso anno di cui al comma 16.1, l'impresa distributrice comunica a ciascun utente MT l'elenco delle interruzioni con e senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, che lo hanno coinvolto, con indicazione della durata, della causa e dell'origine dell'interruzione.
- 17.2 In occasione di riattivazioni di connessioni preesistenti o di nuove richieste di connessione l'impresa distributrice comunica all'utente MT richiedente il numero di interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie registrate nel triennio precedente quello della richiesta sul punto in cui viene riattivata la connessione o sul tratto di linea sul quale verrà realizzata la nuova connessione, fornendo all'utente spiegazioni di eventuali possibili variazioni rispetto ai valori registrati in tale punto.

TITOLO 4 – REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELLA DURATA E DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO

Articolo 18

Ambito di applicazione

- 18.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2016-2023 a tutte le imprese distributrici con più di 15.000 utenti alla data del 31 dicembre 2014 che sono proprietarie di almeno una cabina primaria AAT/MT o AT/MT.

Articolo 19

Ambito territoriale

- 19.1 L'ambito territoriale è l'insieme delle aree territoriali comunali servite dalla stessa impresa distributrice all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione.
- 19.2 L'impresa distributrice ha facoltà di accorpate in un unico ambito territoriale ambiti territoriali con numero di utenti BT non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre 2010, purché aventi lo stesso grado di concentrazione e appartenenti alla stessa regione, dandone comunicazione all'Autorità entro la data di cui al comma 22.4.
- 19.3 Qualora un'impresa distributrice eroghi il servizio in un ambito territoriale per il quale siano stati già definiti i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuità ai sensi dell'articolo 22, e successivamente alla data del provvedimento di determinazione di tali livelli tendenziali estenda il servizio all'intero territorio comunale, ha facoltà di considerare l'area alla quale il servizio è stato esteso come ambito territoriale a sé stante.

Articolo 20

Indicatori di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe e brevi

- 20.1 L'indicatore di riferimento D_I è la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7, al netto della durata di interruzione per utente disalimentato per più di 8 ore D_{+8} di cui al precedente comma 4.3.
- 20.2 Il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento D_I per l'anno i è ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno i e dell'anno $i-1$, arrotondata alla seconda cifra decimale, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT di ciascun anno.
- 20.3 L'indicatore di riferimento N_I è il numero complessivo annuo delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per utente BT, riferito alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7.
- 20.4 Il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento N_I per l'anno i è ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno i e dell'anno $i-1$, arrotondata alla seconda cifra decimale, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT di ciascun anno.

Articolo 21

Livelli obiettivo

- 21.1 Con decorrenza 2020, sono definiti i seguenti livelli obiettivo dell'indicatore di riferimento D_I :
- per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 25 minuti/utente;
 - per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 40 minuti/utente;
 - per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 60 minuti/utente,
- eventualmente elevati ai valori di cui al comma 24.2, lettera b).
- 21.2 Con decorrenza 2020, sono definiti i seguenti livelli obiettivo dell'indicatore di riferimento N_I :
- per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 1,0 interruzione/utente;
 - per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 2,0 interruzioni/ utente;
 - per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 4,0 interruzioni/ utente,
- eventualmente elevati ai valori di cui al comma 24.2, lettera c).

Articolo 22

Livelli di partenza e livelli tendenziali

- 22.1 *Soppresso.*

- 22.2 Con riferimento alla regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe, per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k e per ogni anno a decorrere dal 2020, il livello tendenziale $DT_{i,j}$ è pari al livello obiettivo di cui al comma 21.1.
- 22.3 Con riferimento alla regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k e per ogni anno del periodo 2020-2023, il livello tendenziale è pari a:

$$NT_{2016,j} = \max [NLivPart_j - (NLivPart_j - NLivOb^k)/8; NLivOb^k] - \text{non utilizzato}$$

$$NT_{2017,j} = \max [NT_{2016,j} - (NLivPart_j - NLivOb^k)/8; NLivOb^k] - \text{non utilizzato}$$

$$NT_{2018,j} = \max [NT_{2017,j} - (NLivPart_j - NLivOb^k)/8; NLivOb^k] - \text{non utilizzato}$$

$$NT_{2019,j} = \max [NT_{2018,j} - (NLivPart_j - NLivOb^k)/8; NLivOb^k] - \text{non utilizzato}$$

$$NT_{2020,j} = NT_{2019,j}, \text{ dove } NT_{2019,j} \text{ è il livello tendenziale del 2019 come determinato dalla deliberazione 702/2016/R/eel}$$

$$NT_{2021,j} = \max [NT_{2020,j} - (NT_{2020,j} - NLivOb^k)/3; NLivOb^k]$$

$$NT_{2022,j} = \max [NT_{2021,j} - (NT_{2020,j} - NLivOb^k)/3; NLivOb^k]$$

$$NT_{2023,j} = \max [NT_{2022,j} - (NT_{2020,j} - NLivOb^k)/3; NLivOb^k]$$

dove:

- a) $NT_{i,j}$ è il livello tendenziale per ciascun anno i del periodo 2020-2023 dell'ambito j (arrotondato alla seconda cifra decimale);
- b) $NLivOb^k$ è il livello obiettivo per il grado di concentrazione k .

- 22.4 Entro il 30 novembre 2020 l'Autorità ridetermina i livelli tendenziali del numero di interruzioni per il periodo 2020-23 per gli ambiti territoriali che non aderiscono alle regolazioni di cui agli articoli 27 e 27bis.
- 22.5 Per le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 24.1 a partire dal 2020 e non aderiscono alle regolazioni di cui agli articoli 27 e 27bis, l'Autorità ridetermina per tutti gli ambiti territoriali dell'impresa, entro il 30 novembre 2020 i livelli tendenziali 2020-23 relativi all'indicatore N_I , utilizzando come livello di partenza il livello effettivo biennale 2014-15 calcolato ai sensi del comma 24.2, lettera a). Per tali ambiti territoriali, per gli anni successivi al 2023, il livello tendenziale $NT_{i,j}$ coincide con il livello obiettivo di cui al comma 21.2.
- 22.6 Le imprese di cui al precedente comma 22.5 comunicano all'Autorità entro il 31 maggio 2020, per ogni ambito territoriale, gli indicatori di cui ai commi 20.1 e 20.3 e il numero

di utenti BT per gli anni 2014 e 2015, tenendo conto di quanto disposto al comma 24.2, lettera a).

- 22.7 Per gli ambiti territoriali soggetti alla regolazione speciale di cui all'articolo 27 e agli esperimenti regolatori di cui all'articolo 27bis, il livello tendenziale $NT_{i,j}$ può essere rideterminato, con decorrenza 2020 e per anni anche successivi al 2023, come disposto agli articoli 27 e 27bis, anche in caso di adesione al meccanismo di cui all'articolo 24.

Articolo 23

Recuperi aggiuntivi di continuità del servizio

- 23.1 Le imprese distributrici assicurano, per ciascun anno del periodo 2020-2023 e per ciascun ambito territoriale, il raggiungimento dei livelli tendenziali di cui ai commi 22.2 e 22.3.
- 23.2 Con riferimento a ciascun ambito territoriale, i recuperi aggiuntivi di continuità del servizio dell'anno i sono costituiti dai miglioramenti ulteriori rispetto ai livelli tendenziali determinati per il medesimo ambito territoriale per l'anno i .
- 23.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuità del servizio relativo alla durata delle interruzioni è pari alla differenza tra il livello tendenziale DT dell'anno i e il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento D_I nello stesso anno i , mentre il recupero di continuità del servizio relativo al numero delle interruzioni è pari alla differenza tra il livello tendenziale NT dell'anno i e il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento N_I nello stesso anno i , a condizione che tali differenze risultino maggiori delle franchigie di cui al comma 26.1.
- 23.4 Entro il 30 novembre dell'anno successivo a ogni anno del periodo 2020-2023, in base ai dati forniti ai sensi del comma 16.1, l'Autorità accerta e pubblica per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio ottenuti dalle imprese distributrici nel corso dell'anno precedente, anche a seguito di controlli a campione di cui al successivo articolo 28.
- 23.5 Con riferimento alla durata delle interruzioni, per il periodo 2020-2023, le imprese distributrici hanno diritto a premi nel caso di recuperi aggiuntivi di continuità del servizio, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, o, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali di cui al comma 22.2, hanno l'obbligo di versare una penalità nel conto "Qualità dei servizi elettrici" in misura pari a: $DREC_{i,j} \times [(POT1_{i,j} \times C1_d) + (POT2_{i,j} \times C2_d)]$, dove:
- $DREC_{i,j}$ è il recupero di continuità del servizio come definito al comma 23.3 espresso in minuti/utente, con segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti migliore o peggiore, in valore assoluto, al livello tendenziale;
 - $POT1_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi domestici appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;

- c) $POT2_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi non domestici e in media tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- d) i parametri CI_d e $C2_d$, espressi in eurocent/kW/minuto, assumono i valori indicati nella tabella 5a.

23.6 Con riferimento al numero di interruzioni, per il periodo 2020-2023, le imprese distributrici hanno diritto a premi nel caso di recuperi aggiuntivi di continuità del servizio, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici", o, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali di cui al comma 22.3, hanno l'obbligo di versare una penalità nel conto "Qualità dei servizi elettrici" in misura pari a $NREC_{i,j} \times [(POT1_{i,j} \times CI_n) + (POT2_{i,j} \times C2_n)]$, dove:

- a) $NREC_{i,j}$ è il recupero di continuità del servizio come definito al comma 23.3 espresso in numero di interruzioni/utente, con segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti migliore o peggiore, in valore assoluto, al livello tendenziale;
- b) $POT1_{i,j}$ è il parametro di cui al comma 23.5, lettera b);
- c) $POT2_{i,j}$ è il parametro di cui al comma 23.5, lettera c);
- d) i parametri CI_n e $C2_n$, espressi in euro/numero di interruzioni per utente/kW interrotto, assumono i valori indicati nella tabella 6.

Articolo 24

Riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne

24.1 Le imprese distributrici hanno facoltà, dandone comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2020, di avvalersi per il periodo 2020-2023, per tutti i propri ambiti territoriali del sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne di cui al presente articolo. Tale sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne deve considerarsi contemporaneamente adottato per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e per la regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi.

24.2 Nel caso in cui sia esercitata la facoltà di cui al comma precedente:

- a) gli indicatori di riferimento di cui ai commi 20.1 e 20.3 includono anche le interruzioni con origini sulle reti MT e BT attribuite dalle imprese distributrici alla causa di cui al comma 7.1, lettera b);
- b) i livelli obiettivo di cui al comma 21.1 sono elevati a:
 - i) 28 minuti/utente per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione;
 - ii) 45 minuti/utente per gli ambiti territoriali a media concentrazione;
 - iii) 68 minuti/utente per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione;
- c) i livelli obiettivo di cui al comma 21.2 sono elevati a:

- i) 1,20 interruzioni/utente per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione;
- ii) 2,25 interruzioni/utente per gli ambiti territoriali a media concentrazione;
- iii) 4,30 interruzioni/utente per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione;
- d) i livelli di partenza e i livelli tendenziali di cui all'articolo 22 sono calcolati in conseguenza di quanto disposto alle precedenti lettera a), b) e c), secondo quanto disposto al comma 22.3 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel in vigore al 31 dicembre 2019 e al comma 22.6 dell'Allegato A alla deliberazione 566/2019/R/eel in vigore il 1° gennaio 2020 per gli anni dal 2016 al 2019 e secondo quanto disposto al comma 22.3 per gli anni dal 2020 al 2023;
- e) i valori dei parametri CI_n e $C2_n$ applicabili per il calcolo dei premi e delle penalità di cui al comma 23.6 relativamente alla regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi sono indicati nella tabella 7;
- f) i valori dei parametri CI_d e $C2_d$ applicabili per il calcolo dei premi e delle penalità di cui al comma 23.5 relativamente alla regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe sono indicati nella tabella 5b.

Articolo 25

Soppresso

Articolo 26

Franchigia, tetti massimi ed effetti di penalità ripetute

- 26.1 Per quanto riguarda il numero di interruzioni, ai fini del confronto, per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2020-2023, tra i livelli effettivi biennali calcolati ai sensi del comma 20.4 e i livelli tendenziali calcolati ai sensi del comma 22.3, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto al valore del livello tendenziale, comunque non inferiore in valore assoluto a:
- a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 0,10 interruzioni/utente;
 - b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 0,20 interruzioni/utente;
 - c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 0,40 interruzioni/utente.
- 26.2 Per quanto riguarda il numero di interruzioni, qualora il livello tendenziale coincida con il livello obiettivo:
- a) la fascia di franchigia non si applica in diminuzione al livello tendenziale;
 - b) in aumento al livello obiettivo le franchigie di cui al precedente comma 26.1 sono aumentate di 0,20 interruzioni/utente per l'alta concentrazione, 0,25 interruzioni/utente per la media concentrazione e 0,30 interruzioni/utente per la bassa concentrazione per gli anni 2020 e 2021 e 0,10 interruzioni/utente per l'alta concentrazione, 0,15 interruzioni/utente per la media concentrazione e 0,20 interruzioni/utente per la bassa concentrazione a decorrere dal 2022.

- 26.3 L'ammontare totale dei premi di cui ai commi 23.5 e 23.6 non può eccedere il prodotto tra il numero degli utenti BT serviti dall'impresa distributrice per ogni grado di concentrazione alla fine dell'anno solare cui si riferiscono i premi e il parametro $T_{inc,k}$, calcolato in €/utente BT e differenziato per grado di concentrazione k , secondo quanto indicato nella tabella 8.
- 26.4 L'ammontare totale delle penalità di cui ai commi 23.5 e 23.6 non può eccedere il prodotto tra il numero degli utenti BT serviti dall'impresa distributrice per ogni grado di concentrazione alla fine dell'anno solare cui si riferiscono le penalità e il parametro $T_{pen,k}$, calcolato in €/utente BT e differenziato per grado di concentrazione k , secondo quanto indicato nella tabella 8.
- 26.5 Per le imprese distributrici che servono più di 10 ambiti territoriali, i premi di cui al comma 23.5 sono ridotti:
- a) con riferimento al 2021 e ad ogni ambito territoriale che sia nel 2020 che nel 2021 abbia conseguito penalità ai sensi del comma 23.5, del 10% della somma delle medie aritmetiche delle penalità 2020 e 2021 di ognuno di tali ambiti;
 - b) con riferimento al 2023 e ad ogni ambito territoriale che sia nel 2022 che nel 2023 abbia conseguito penalità ai sensi del comma 23.5, del 20% della somma delle medie aritmetiche delle penalità 2022 e 2023 di ognuno di tali ambiti.
- 26.6 Per le imprese distributrici che servono più di 10 ambiti territoriali, i premi di cui al comma 23.6 sono ridotti:
- a) con riferimento al 2021 e ad ogni ambito territoriale che sia nel 2020 che nel 2021 abbia conseguito penalità ai sensi del comma 23.6, del 10% della somma delle medie aritmetiche delle penalità 2020 e 2021 di ognuno di tali ambiti;
 - b) con riferimento al 2023 e ad ogni ambito territoriale che sia nel 2022 che nel 2023 abbia conseguito penalità ai sensi del comma 23.6, del 20% della somma delle medie aritmetiche delle penalità 2022 e 2023 di ognuno di tali ambiti;
 - c) con riferimento al 2025 e ad ogni ambito territoriale - con anno *target* di cui al comma 27.3 al 2025 o al 2027 - che sia nel 2024 che nel 2025 abbia conseguito penalità ai sensi del comma 23.6, del 30% della somma delle medie aritmetiche delle penalità 2024 e 2025 di ognuno di tali ambiti;
 - d) con riferimento al 2027 e ad ogni ambito territoriale - con anno *target* di cui al comma 27.3 al 2027 - che sia nel 2026 che nel 2027 abbia conseguito penalità ai sensi del comma 23.6, del 40% della somma delle medie aritmetiche delle penalità 2026 e 2027 di ognuno di tali ambiti.
- 26.7 Ogni riduzione di cui al comma 26.5 non può eccedere la media aritmetica dei premi di cui al comma 23.5 conseguiti in ogni anno del biennio di osservazione.
- 26.8 Ogni riduzione di cui al comma 26.6 non può eccedere la media aritmetica dei premi di cui al comma 23.6 conseguiti in ogni anno del biennio di osservazione.

Articolo 27

Regolazione speciale del numero di interruzioni per ambiti territoriali con livelli di numero delle interruzioni particolarmente peggiori dei livelli obiettivo

- 27.1 Con la comunicazione di cui al comma 16.1 l'impresa distributrice comunica la volontà di adesione alla regolazione disciplinata dal presente articolo per tutti gli ambiti con livelli di numero delle interruzioni particolarmente peggiori dei livelli obiettivo secondo quanto di seguito definito, con l'esclusione dei soli ambiti territoriali a cui si applica la regolazione di cui al successivo articolo 27bis.
- 27.2 Per gli ambiti territoriali soggetti alla presente regolazione speciale e alla regolazione per esperimenti di cui al successivo articolo 27bis:
- a) è definito "*ipercritico*" un ambito territoriale *j* di grado di concentrazione *k* che abbia il livello effettivo biennale 2018-2019 per l'indicatore di riferimento N_I superiore a 2,5 volte il livello obiettivo applicabile N_{LivOb}^k ;
 - b) è definito "*ipercritico con posticipazione*" un ambito territoriale *ipercritico* caratterizzato da criticità di natura tecnica dimostrata dall'impresa con la procedura di cui al successivo comma 27.4 e seguenti;
 - c) è definito "*critico*" un ambito territoriale *j* di grado di concentrazione *k* che abbia il livello effettivo biennale 2018-2019 per l'indicatore di riferimento N_I compreso tra 1,5 e 2,5 volte il livello obiettivo applicabile N_{LivOb}^k .
 - d) è definito "*critico con posticipazione*" un ambito territoriale *critico* caratterizzato da criticità di natura tecnica dimostrata dall'impresa con la procedura di cui al successivo comma 27.4 e seguenti.
- 27.3 Per gli ambiti territoriali soggetti alla regolazione speciale, l'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo applicabile del numero di interruzioni è fissato al:
- a) 2027 per gli ambiti territoriali *ipercritici con posticipazione*;
 - b) 2025 per i restanti ambiti territoriali *ipercritici*, detti *senza posticipazione*;
 - c) 2025 per gli ambiti territoriali *critici con posticipazione*;
 - d) 2023 per i restanti ambiti territoriali *critici*, detti *senza posticipazione*.
- 27.4 Entro il 31 maggio 2020 l'impresa distributrice comunica all'Autorità:
- a) l'elenco degli ambiti territoriali *ipercritici* e *critici*, con evidenziazione di quelli con istanza di posticipazione; per ognuno di questi ultimi l'impresa distributrice allega una relazione tecnica atta a comprovare la necessità di posticipazione, attraverso l'utilizzo di indicatori e di un cronoprogramma che dimostrino in modo oggettivo la sussistenza di criticità di carattere strutturale che rendono impossibile il raggiungimento del livello obiettivo in assenza di posticipazione;
 - b) per gli ambiti di cui al comma 27.3, lettere a), b) e c) il livello effettivo biennale 2018-19 del numero di interruzioni di cui al comma 20.4, depurato delle interruzioni iniziate nei GFE, calcolato ai sensi del comma 24.2 lettera a) in caso di adesione all'opzione di cui al comma 24.1.

- 27.5 Entro il 30 novembre 2020 l’Autorità conclude l’istruttoria di esame delle istanze pervenute e può accordare, anche con condizionalità, la posticipazione richiesta in esito all’esame delle relazioni di cui al comma 27.4 lettera a); in esito all’istruttoria, pubblica l’elenco degli ambiti territoriali di cui al comma 27.3 e, per ogni ambito territoriale di cui al comma 27.3, lettere a), b) e c) ridetermina i livelli tendenziali del numero di interruzioni dal 2020 sino all’anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo, sulla base del livello effettivo biennale 2018-19 comunicato ai sensi del comma 27.4 lettera b), dell’applicazione della regola di determinazione dei livelli tendenziali di cui al comma 22.3 - ponendo il livello tendenziale del numero di interruzioni $NT_{2020,j}$ pari al livello effettivo biennale 2018-19 e applicando a partire da detto livello tendenziale la funzione di miglioramento di cui al comma 22.3 sino all’anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo - e dell’opzione di cui al comma 24.1; agli ambiti territoriali cui non viene accordata la posticipazione richiesta, l’anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo è fissato d’ufficio al 2025 per gli ambiti territoriali *ipercritici* e resta invece confermato al 2023 per gli ambiti territoriali *critici*.
- 27.6 Per gli ambiti territoriali di cui al comma 27.3, lettera d) e quelli di cui al comma 27.3, lettera c) cui non viene accordata la posticipazione, l’anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo è il 2023 e si applica il comma 22.5.
- 27.7 Con riferimento ad ogni ambito territoriale *ipercritico con posticipazione*, qualora il livello effettivo annuale N_I nel 2026 o 2027 sia inferiore o uguale al livello obiettivo N_{LivOb}^k aumentato della franchigia applicabile, è riconosciuto all’impresa distributrice un premio addizionale corrispondente ad un recupero di continuità di:
- i) 1 interruzione/utente per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione;
 - ii) 2 interruzioni/utente per gli ambiti territoriali a media concentrazione;
 - iii) 4 interruzioni/utente per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione.
- 27.8 Con riferimento ad ogni ambito territoriale *ipercritico senza posticipazione* o *critico con posticipazione*, qualora il livello effettivo annuale N_I nel 2024 o 2025 sia inferiore o uguale al livello obiettivo N_{LivOb}^k aumentato della franchigia applicabile, è riconosciuto all’impresa distributrice un premio addizionale corrispondente ad un recupero di continuità come indicato al comma 27.7.
- 27.9 Con riferimento ad ogni ambito territoriale *critico senza posticipazione* e ad ogni ambito territoriale di cui al comma 27.3, lettera c) cui non viene accordata la posticipazione, qualora il livello effettivo annuale N_I nel 2022 o 2023 sia inferiore o uguale al livello obiettivo N_{LivOb}^k aumentato della franchigia applicabile, è riconosciuto all’impresa distributrice un premio addizionale corrispondente ad un recupero di continuità come indicato al comma 27.7.
- 27.10 Qualora un ambito territoriale soggetto alla presente regolazione speciale non raggiunga il livello obiettivo applicabile aumentato della franchigia applicabile nel biennio di osservazione di cui ai commi 27.7, 27.8 e 27.9, l’impresa distributrice verso una penalità addizionale pari ad un terzo del premio addizionale che avrebbe conseguito in

caso di raggiungimento del livello obiettivo applicabile aumentato della franchigia applicabile.

27.11 Ai fini della valorizzazione dei premi e delle penalità aggiuntive di cui ai precedenti commi si utilizzano i seguenti parametri:

- i) $C1n = 3,75 \text{ €/num/kW}$;
- ii) $C2n = 7,50 \text{ €/num/kW}$.

27.12 I premi e le penalità aggiuntive di cui ai commi precedenti sono determinati con il provvedimento di cui al comma 23.4, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici".

27.13 I premi aggiuntive di cui al comma 27.12 non concorrono al montante dei premi calcolato ai sensi del comma 26.3.

27.14 Le penalità aggiuntive di cui al comma 27.12 concorrono al montante delle penalità calcolato ai sensi del comma 26.4.

27.15 Per gli ambiti territoriali con anno *target* fissato al 2025 per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni, il livello tendenziale del numero di interruzioni a decorrere dal 2026 coincide con il livello obiettivo applicabile di cui al comma 21.2.

27.16 Per gli ambiti territoriali con anno *target* fissato al 2023 per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni, il livello tendenziale del numero di interruzioni a decorrere dal 2024 coincide con il livello obiettivo applicabile di cui al comma 21.2.

27.17 Con cadenza biennale a decorrere dal 2022 l'Autorità effettua una verifica dell'attuazione della regolazione disciplinata dal presente articolo, riservandosi di revocare la posticipazione qualora si evidenzino una situazione di ritardo rispetto agli impegni assunti dall'impresa distributrice in sede di istanza.

Articolo 27bis

Esperimenti regolatori

27bis.1 È istituito un meccanismo di esperimenti regolatori per favorire il miglioramento della continuità del servizio in aree individuate dalle imprese distributrici, con particolare riferimento al numero e alla durata delle interruzioni.

27bis.2 Hanno facoltà di aderire agli esperimenti regolatori le imprese distributrici che partecipano alla "Regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso" di cui al presente Titolo 4.

27bis.3 Gli esperimenti regolatori devono avere le caratteristiche indicate nella Sezione 9A della Scheda 9. Nella sezione 9B della medesima Scheda 9 sono elencate le possibili deroghe alla regolazione di cui al presente Titolo 4.

27bis.4 Le imprese distributrici che intendono presentare esperimenti regolatori con avvio nel 2020 presentano istanza all'Autorità entro il 30 aprile 2020, in conformità alle

caratteristiche ed indicando le deroghe di cui alla Scheda 9 cui intendono ricorrere, nonché la documentazione a supporto. Le istanze sono valutate dagli Uffici dell'Autorità e, con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Infrastrutture energia e *unbundling*, sono approvate, anche con modifiche, o respinte, entro il 31 luglio 2020. Con il medesimo provvedimento viene pubblicato l'elenco degli ambiti partecipanti agli esperimenti regolatori, le eventuali aggregazioni tra ambiti territoriali della stessa provincia e di diversa concentrazione, i livelli di partenza, i percorsi di miglioramento indicati dall'impresa distributrice.

- 27bis.5 Con medesima procedura e contenuti di cui al comma precedente, le imprese distributrici che intendono presentare esperimenti regolatori con avvio nel 2021 presentano istanza all'Autorità entro il 28 febbraio 2021. In tal caso gli Uffici dell'Autorità devono pronunciarsi entro il 30 giugno 2021.
- 27bis.6 Gli esperimenti regolatori devono concludersi entro il 2023; in base ai rapporti di monitoraggio, in casi di risultati intermedi positivi l'Autorità può assumere decisioni anche dopo due anni di esperimento ai fini dell'estensione su larga scala di alcune deroghe accordate.
- 27bis.7 Gli ambiti territoriali partecipanti alla regolazione di cui al presente articolo non possono partecipare alla regolazione speciale di cui all'articolo 27.
- 27bis.8 Per gli ambiti territoriali che partecipano agli esperimenti regolatori l'Autorità ridetermina, in analogia a quanto disposto all'articolo 27 per gli ambiti che partecipano alla regolazione speciale, i livelli tendenziali del numero di interruzioni dal 2020 sino all'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo, sulla base di relazioni tecniche come quelle indicate al comma 27.4, lettera a). Detti livelli tendenziali del numero di interruzioni ed i livelli tendenziali della durata di interruzione (coincidenti con i livelli obiettivo applicabili) vengono disattivati negli anni oggetto di sperimentazione ed attivati negli anni non oggetto di sperimentazione. Durante gli anni di attivazione dei livelli tendenziali si applica la regolazione incentivante di cui al presente Titolo 4, ad esclusione della regolazione speciale di cui all'articolo 27.

Articolo 28

Controlli sui dati di continuità forniti dalle imprese distributrici

- 28.1 Qualora, in esito a controlli effettuati sui dati di continuità del servizio forniti dalle imprese distributrici ai sensi del precedente articolo 16, l'Autorità accerti che tali dati non siano stati registrati secondo le modalità previste dal presente provvedimento, la medesima Autorità definisce, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, i valori presunti annuali degli indicatori di riferimento per l'ambito territoriale interessato.
- 28.2 I valori presunti annuali degli indicatori di riferimento di cui al precedente comma sono utilizzati per il calcolo delle penalità, se dovute, previste dai commi 23.5 e 23.6. Le imprese distributrici per le quali l'Autorità abbia definito ai sensi del comma precedente

i valori presunti annuali degli indicatori di riferimento hanno diritto, per l'ambito territoriale interessato, ai premi previsti dai precedenti commi 23.5 e 23.6 in misura ridotta del 50%.

Articolo 29

Indici per la valutazione della validità dei dati di continuità del servizio

- 29.1 I dati di continuità del servizio forniti dalle imprese distributrici sono valutati utilizzando i seguenti indici:
- a) indice di precisione *IP*, calcolato come indicato nella scheda n. 4;
 - b) indice di correttezza *IC*, calcolato come indicato nella scheda n. 5.
- 29.2 Gli indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico. Qualora dallo stesso centro di telecontrollo siano esercite linee di media tensione che servono utenti appartenenti a diversi ambiti territoriali, gli indici calcolati si riferiscono agli ambiti territoriali nei quali si trova la maggior parte degli utenti alimentati da linee di media tensione esercite dal centro di telecontrollo presso cui è stato effettuato il controllo tecnico.
- 29.3 Le interruzioni con istante di inizio nei giorni in cui sono accaduti eventi con origine "sistema elettrico" non sono considerate ai fini della determinazione degli indici di cui al precedente comma 29.1.

Articolo 30

Validità dei dati di continuità del servizio

- 30.1 I dati di continuità del servizio forniti dalle imprese distributrici sono validi se soddisfano simultaneamente le seguenti condizioni:
- a) indice di precisione tale che $IP \leq 3\%$;
 - b) indice di correttezza tale che: $[(1 - IC) \times (D_2 / D_1)] \leq 3\%$;
dove:
 - *IC* è l'indice di correttezza;
 - *D₁* è il valore annuale dell'indicatore di riferimento di cui al comma 20.1, espresso in minuti per utente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributtrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo;
 - *D₂* è il valore annuale di durata complessiva di interruzione per utente BT, espresso in minuti per utente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributtrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione dell'impresa distributtrice e sulla rete di trasmissione nazionale, alle interruzioni con origine sulle reti di

distribuzione in media e bassa tensione dell'impresa distributrice e attribuite a cause di forza maggiore, al netto delle interruzioni eccezionali, o a cause esterne, come definito dai precedenti articoli 6 e 7, e alle interruzioni originatesi sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse.

- 30.2 Per gli ambiti territoriali per i quali D_I risulta inferiore al livello obiettivo applicabile per grado di concentrazione, la condizione di cui al comma precedente, lettera b), è sostituita, se più favorevole, dalla condizione: $IC \geq 97\%$.
- 30.3 Qualora una impresa distributrice sia in grado di computare, in sede di controllo tecnico, il contributo di ciascuna interruzione verificata ai livelli di continuità di ciascuno degli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale viene eseguito il controllo tecnico, l'indice di correttezza calcolato a livello di centro di telecontrollo è riferito solo a un massimo di tre ambiti territoriali, individuati all'inizio del controllo tecnico.

Articolo 31

Valori presunti degli indicatori di riferimento

- 31.1 I valori presunti annuali degli indicatori di riferimento di cui al precedente articolo 28 sono determinati come:

$$D_{pres} = \frac{D_1 + D_2 \times (1 - IC)}{1 - \max(0; IP)}$$

$$N_{pres} = \frac{N_1 + N_2 \times (1 - IC)}{1 - \max(0; IP)}$$

dove:

- D_{pres} è il valore presunto di cui al precedente articolo 28 relativo alla durata delle interruzioni, espresso in minuti per utente BT;
- IP è l'indice di precisione (dotato di segno algebrico);
- IC è l'indice di correttezza (compreso tra 0 e 100%);
- D_2 è pari a D_1 aumentato delle interruzioni eccezionali;
- D_I ha il significato indicato nel precedente articolo 30;
- N_{pres} è il valore presunto di cui al precedente articolo 28 relativo al numero di interruzioni, espresso in interruzioni per utente BT;
- N_I è il valore annuale dell'indicatore di riferimento di cui al comma 20.3, espresso in interruzioni per utente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo;

- N_2 è il valore annuale del numero complessivo di interruzioni per utente BT, espresso in interruzioni per utente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione dell'impresa distributrice e sulla rete di trasmissione nazionale, alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione dell'impresa distributrice e attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dai precedenti articoli 6 e 7, e alle interruzioni originatesi sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse.

- 31.2 Per le imprese distributrici che si sono avvalse della facoltà di cui al comma 24.1 e che non abbiano attribuito a cause di forza maggiore altre interruzioni, se non quelle eccezionali occorse in periodi di condizioni perturbate, l'indice IC è assunto convenzionalmente pari al 100% e i valori presunti degli indicatori di riferimento di cui al comma precedente sono incrementati sulla base delle risultanze puntuali emerse dai controlli tecnici circa la corretta attribuzione delle interruzioni alle origini di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettere b), c) e d).
- 31.3 In caso di non corretta applicazione della modalità di calcolo per l'identificazione dei PCP o dei GFE di cui alla scheda 1, i valori presunti degli indicatori di riferimento di cui al comma 31.1 sono incrementati sulla base delle risultanze puntuali emerse dai controlli tecnici circa la corretta attribuzione delle interruzioni alle cause di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettere a) e c).

Articolo 32

Effetti dell'indice di sistema di registrazione

- 32.1 Qualora dal controllo tecnico risulti un indice di sistema di registrazione tale che $ISR \leq 0,95$ i premi di cui ai precedenti commi 23.5 e 23.6 sono ridotti moltiplicandoli per il valore di ISR , fino alla metà del valore iniziale. In caso di penalità, esse sono aumentate dividendole per il valore di ISR , fino al doppio del valore iniziale, per tutti gli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale è effettuato il controllo tecnico, fatto salvo quanto indicato al comma 26.4.

Articolo 33

Disposizioni per le imprese distributrici di minori dimensioni

- 33.1 Per le imprese distributrici diverse da quelle di cui al comma 18.1, il presente Titolo si applica facoltativamente. Le imprese distributrici che si avvalgono di tale facoltà ne informano l'Autorità con la comunicazione di cui al comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11 effettuata nell'anno 2016. Per tali imprese si applicano le disposizioni di cui al comma 22.4.

- 33.2 Più imprese distributrici di cui al comma 33.1 possono partecipare in forma aggregata alla regolazione di cui al presente Titolo per tutti gli ambiti serviti, dandone comunicazione scritta all'Autorità entro il 31 marzo 2016. In tale comunicazione devono essere indicati il nome della impresa distributtrice capogruppo, l'elenco delle imprese distributrici che si aggregano e dei relativi ambiti territoriali di pari grado di concentrazione che si aggregano, comprensivi del numero di utenti BT serviti alla data del 31 dicembre 2015.
- 33.3 L'impresa distributtrice capogruppo di cui al precedente comma 33.2:
- rappresenta le imprese aggregate ai fini della regolazione di cui al presente Titolo;
 - amministra gli eventuali premi e penalità di cui al presente Titolo nei confronti delle imprese aggregate secondo regole trasparenti e condivise;
 - esegue quanto disposto al comma 22.4 del TIQE in vigore sino al 31 dicembre 2019 con riferimento a tutti gli utenti serviti dalle imprese distributrici che si sono aggregate.

Articolo 34

Controlli sui dati di continuità forniti dalle imprese distributrici di minore dimensione

- 34.1 Le imprese distributrici di cui all'articolo 33 che non si avvalgono della facoltà di applicazione del presente Titolo, possono essere soggette a controlli a campione basati sull'ISR. Il controllo ha esito conforme se l'ISR assume un valore superiore a 0,93. Il controllo ha esito non conforme se l'ISR assume un valore inferiore o uguale a 0,93; in tali casi l'impresa distributtrice versa una penalità nel conto "Qualità dei servizi elettrici" pari al maggior valore tra 2.500 € e:
- 3 € per utente BT se l'ISR assume un valore compreso tra 0,8 e 0,93;
 - 5 € per utente BT se l'ISR assume un valore inferiore a 0,8.

Il numero di utenti BT utilizzato ai fini del calcolo della suddetta penalità è l'ultimo comunicato all'Autorità ai sensi dell'articolo 16.

TITOLO 5 – REGOLAZIONE INDIVIDUALE PER UTENTI MT

Articolo 35

Ambito di applicazione

- 35.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2016-2023 ad ogni impresa distributtrice con almeno un utente MT.
- 35.2 Sono esclusi dalla regolazione di cui al presente Titolo:
- i punti di consegna di emergenza;

- b) sino al 31 dicembre 2023, gli utenti MT con consegna su palo con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW; per gli utenti MT con consegna su palo con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 42.3, lettera c), la regolazione di cui al presente Titolo si applica dal 1° gennaio 2024;
- c) gli utenti MT alimentati tramite cabina in elevazione con consegna agli amari con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW;
- d) i punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici.

35.3 Qualora l'impresa distributrice ritenga che ai fini del miglioramento della continuità del servizio sia opportuno trasferire in bassa tensione uno o più punti di consegna di cui al precedente comma 35.2, lettere b) e c), tali trasferimenti, che non devono comportare oneri di alcun tipo a carico dell'utente interessato salvo l'eventuale smaltimento di materiali elettrici a norma di legge, possono avere luogo solamente con l'assenso dello stesso utente. In tale caso l'impresa distributrice deve informare l'utente circa la data di inizio dei lavori con almeno sei mesi di anticipo.

Articolo 36

Indicatore di continuità per singolo utente MT

36.1 L'indicatore di continuità, valutato per ogni singolo utente MT che non sia una impresa distributrice interconnessa, è pari al numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, classificate secondo i criteri di cui al precedente comma 4.7, subite nell'anno dal medesimo utente, con esclusione:

- a) delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi attribuite a cause di forza maggiore, ai sensi del precedente comma 7.1, lettera a);
- b) delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi attribuite a cause esterne, ai sensi del precedente comma 7.1, lettera b);
- c) delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi causate dal medesimo utente interessato;
- d) delle interruzioni senza preavviso transitorie;
- e) delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi iniziate entro sessanta minuti dalla conclusione di una precedente interruzione senza preavviso lunga o breve, anche aventi origini e/o cause diverse;
- f) per gli utenti che dispongono di risorse interrompibili istantaneamente o risorse di emergenza o che partecipano al servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza, delle interruzioni provocate dall'applicazione del servizio di interrompibilità o del servizio di riduzione istantanea;
- g) delle interruzioni prolungate o estese che ai sensi del Titolo 7, Parte I, del presente provvedimento danno luogo a rimborsi a qualunque titolo;
- h) delle interruzioni aventi origine "sistema elettrico" ai sensi del precedente comma 6.1, lettera a);

- i) delle interruzioni con preavviso di cui al Titolo 6, Parte I, del presente provvedimento;
- j) delle interruzioni di durata fino a 15 minuti dovute alla disinserzione di gruppi elettrogeni precedentemente messi in servizio per il ripristino della continuità del servizio.

Articolo 37

Livelli specifici di continuità per utenti MT

- 37.1 Con riferimento all'indicatore di cui al comma 36.1, sono definiti i seguenti livelli specifici di continuità:
- a) ambiti territoriali ad alta concentrazione: 6 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all'anno;
 - b) ambiti territoriali a media concentrazione: 9 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all'anno;
 - c) ambiti territoriali a bassa concentrazione: 10 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all'anno.
- 37.2 Ogni impresa distributrice assicura il rispetto dei livelli specifici di continuità di cui al precedente comma 37.1 per ogni utente MT che sia rimasto nelle condizioni di prelievo o immissione o prelievo e immissione, anche potenziali, per l'intero anno cui si riferiscono le interruzioni.

Articolo 38

Penalità a carico delle imprese distributrici e indennizzi automatici a favore degli utenti MT

- 38.1 Ogni impresa distributrice, ai fini del versamento delle penalità e dell'erogazione degli indennizzi automatici di cui al presente articolo, effettua la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità di cui al comma 37.1, per ogni utente MT di cui al comma 37.2, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.
- 38.2 L'impresa distributrice che non rispetta i livelli specifici di continuità di cui al precedente comma 37.1 è sottoposta per ogni utente MT ad una penalità pari a:

$$P = \frac{\min(n; w) - s}{n} \sum_{i=1}^n (Vp \times PEI_i)$$

dove:

- a) n è il numero di interruzioni che, per ciascun utente MT di cui al comma 37.2 per il quale non risultano rispettati i livelli specifici di continuità del servizio, concorre alla determinazione del valore dell'indicatore di continuità di cui al comma 36.1;

- b) w è il parametro che fissa il tetto al numero massimo di interruzioni penalizzabili, ed assume il valore $3s$;
- c) s è il livello specifico di continuità di cui al comma 37.1;
- d) PEI_i è la potenza effettiva interrotta, in prelievo o immissione, dell'utente MT relativa all'interruzione i , priva di segno ed espressa in kW, misurata nel quarto d'ora precedente quello in cui ha inizio l'interruzione;
- e) V_p è un parametro che assume il valore di 2,70 €/kW interrotto nel caso in cui l'interruzione si verifica mentre l'utente MT sta prelevando energia dalla rete; 0,1 €/kW interrotto nel caso in cui l'interruzione si verifica mentre l'utente MT sta immettendo energia nella rete.

- 38.3 La somma delle penalità P di cui al comma 38.2 non può eccedere il prodotto tra il numero di utenti MT serviti dall'impresa distributrice, nelle condizioni di cui al comma 37.2, al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le interruzioni, e 650,00 €.
- 38.4 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'impresa distributrice utilizza le penalità P di cui al comma 38.2 per erogare gli indennizzi automatici I di cui al comma seguente. Per le sole imprese distributrici che comunichino rettifiche dei dati di continuità ai sensi dell'articolo 16, comma 16.2, il termine per l'erogazione degli indennizzi è spostato al 30 novembre dello stesso anno; in tal caso, l'impresa distributrice che intende rettificare i dati di continuità deve informare gli utenti MT, attraverso la comunicazione di cui al comma 17.1, del termine entro il quale saranno erogati gli indennizzi automatici.
- 38.5 L'indennizzo I per ciascun utente MT di cui al comma 37.2 per il quale non risulti rispettato il livello specifico di continuità del servizio di cui al precedente comma 37.1, che abbia documentato per il medesimo anno il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 39 e la cui dichiarazione di adeguatezza non sia stata revocata dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 40, è pari alla penalità P di cui al comma 38.2.
- 38.6 Gli indennizzi di cui al comma 38.5 vengono corrisposti agli utenti MT, indicando la causale della detrazione "Indennizzo automatico per il mancato rispetto dello standard individuale di continuità definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" e l'anno di riferimento. Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto relativo all'utente MT sia il venditore, questi ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo all'utente MT in occasione della prima fatturazione utile. All'utente MT deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente MT di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".
- 38.7 Qualora, la somma delle penalità P di cui al comma 38.2 ecceda l'ammontare di cui al comma 38.3 e contemporaneamente la somma degli indennizzi I di cui al comma 38.5 risulti superiore all'ammontare di cui al comma 38.3, l'impresa distributrice ha diritto a un ammontare pari alla differenza tra la somma degli indennizzi I e l'ammontare di cui al comma 38.3. In tal caso l'impresa distributrice segnala l'ammontare richiesto all'Autorità e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le interruzioni; la Cassa per i Servizi

Energetici e Ambientali eroga l'ammontare richiesto a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici" se entro 60 giorni non riceve segnalazione contraria da parte dell'Autorità.

- 38.8 Qualora la somma delle penalità P di cui al comma 38.2, eventualmente limitata secondo quanto disposto al comma 38.3, risulti superiore alla somma degli indennizzi I di cui al comma 38.5 effettivamente erogati, l'impresa distributrice versa tale differenza nel conto "Qualità dei servizi elettrici" entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.
- 38.9 Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento alle interruzioni dell'anno precedente, l'impresa distributrice può rivalersi sulle imprese interconnesse o su Terna, limitatamente alla quota parte di ogni penalità P di cui al comma 38.2 proporzionale al rapporto tra il numero di interruzioni attribuite alle origini di cui al comma 6.1, lettere b) o c), e alle cause di cui al comma 7.1, lettera c), e l'indicatore di riferimento di cui al comma 36.1, fornendo adeguata documentazione giustificativa.
- 38.10 L'impresa interconnessa effettua il pagamento di cui al comma precedente entro novanta (90) giorni dal ricevimento delle richieste da parte delle imprese interconnesse richiedenti.

Articolo 39

Requisiti tecnici degli impianti degli utenti MT

- 39.1 Per ogni utente MT sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso all'indennizzo I di cui al comma 38.5:
- a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile.
 - b) Protezioni Generali (PG), cui asservire il Dispositivo Generale, in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra, in conformità allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo Generale.
 - c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettività, in base a quanto indicato dall'impresa distributrice ai sensi del successivo articolo 44, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa distributrice.
 - d) Prove sul complesso $DG + PG$ di cui al punto A.3 dell'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 33/08.
- 39.2 Gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure

risultano dotati di interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione almeno per la corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore equivalente con dispositivo di protezione almeno per la corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA;

- b) la connessione MT tra l'IMS e il trasformatore MT/BT o tra l'IVOR e il trasformatore MT/BT o tra l'interruttore equivalente e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;
- c) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 78-17, Allegato C, secondo le periodicità ivi indicate e refertando l'esito su apposito registro costituito dalle schede di cui al medesimo Allegato C.

39.3 In alternativa a quanto disposto al comma precedente, gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al comma 39.1 se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) risultano dotati di Interruttore di Manovra Sezionatore combinato con Fusibili equipaggiato con relè di guasto a terra (IMS-FGT-R) conforme alla norma CEI 17-126;
- b) risultano dotati di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA;
- c) la connessione MT tra l'IMS-FGT-R e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m.

39.4 La realizzazione dei requisiti tecnici di cui ai commi precedenti è effettuata dagli utenti MT con oneri a proprio carico secondo le specifiche norme e guide tecniche preparate dal CEI.

39.5 La facoltà di cui al comma 39.2 o 39.3 è fatta salva anche per gli utenti MT allacciati a reti esercite con neutro compensato.

Articolo 40

Dichiarazione di adeguatezza e controlli a cura delle imprese distributrici

40.1 L'utente MT che intende documentare il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti deve inviare all'impresa distributtrice, anche tramite il venditore, una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'applicazione dello standard specifico di continuità.

40.2 Qualora le Protezioni Generali di cui al comma 39.1 siano equipaggiate con rilevatori di caratteristiche della tensione, conformi per le stesse caratteristiche ai requisiti di cui alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30, nonché con un *log* in grado di registrare automaticamente sia gli interventi delle Protezioni Generali sia la configurazione iniziale e le successive modifiche delle tarature delle Protezioni Generali, l'utente MT

ha diritto a utilizzare la rilevazione delle suddette caratteristiche della tensione ai fini di quanto previsto dall'articolo 63 e l'impresa distributrice ha diritto di accedere alle registrazioni automatiche del *log* ai fini dei controlli di cui al comma 40.6.

- 40.3 La dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 40.1 non deve essere inviata per gli impianti di nuova connessione, inclusi i casi di spostamento fisico, su richiesta dell'utente MT, del punto di prelievo o immissione o prelievo e immissione. La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell'impresa distributrice, l'utente MT fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non è richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.
- 40.4 Il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza non è richiesto per gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW che sostituiscono l'IMS con fusibili o l'IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito o l'interruttore equivalente con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, con un IMS con fusibili o con un IMS-FGT-R. In tal caso l'utente MT deve dare semplice comunicazione all'impresa distributrice dell'avvenuta sostituzione, elencando i dispositivi rimossi e quelli installati.
- 40.5 La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con oneri a carico dell'utente MT, da uno dei seguenti soggetti:
- a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;
 - b) professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;
 - c) responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.
- 40.6 L'impresa distributrice ha facoltà di effettuare controlli presso gli utenti MT che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l'effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici di cui ai commi 39.1 o 39.2 o 39.3.
- 40.7 Per l'effettuazione dei controlli, effettuati secondo modalità non discriminatorie nei confronti degli utenti MT del mercato libero e degli utenti MT del mercato di salvaguardia, le imprese distributrici si avvalgono di personale dotato di formazione tecnica specifica.
- 40.8 I costi per l'effettuazione dei controlli sono a carico delle imprese distributrici. Il personale che esegue il controllo su di un impianto non deve esserne stato il progettista o l'installatore o il tecnico che ha effettuato la dichiarazione di adeguatezza e deve

astenersi dal suggerire all'utente MT nominativi di fornitori di servizi o di apparati adatti alla rispondenza ai requisiti tecnici e all'invio della dichiarazione di adeguatezza.

- 40.9 Nel caso in cui il controllo evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 39.1 o 39.2 o 39.3, l'impresa distributrice può revocare la dichiarazione di adeguatezza a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui viene effettuato il controllo.
- 40.10 In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche degli impianti ai sensi del D.P.R. n. 462/01, accreditato da Accredia come Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto per risolvere il contenzioso sono a carico della parte risultante in difetto.
- 40.11 Il venditore è tenuto a inoltrare all'impresa distributrice di competenza, secondo le tempistiche di cui al comma 81.7, le dichiarazioni di adeguatezza erroneamente inviate allo stesso venditore da parte di utenti MT.

Articolo 41

Corrispettivo tariffario specifico

- 41.1 Gli utenti MT che non rispettino i requisiti tecnici di cui ai commi 39.1 o 39.2 o 39.3 o che non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 40.1 sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico *CTS*.
- 41.2 Il corrispettivo tariffario specifico *CTS* è pari, su base annua, a:
- a) 500,00 € per gli utenti MT con *PD* pari o inferiore a 400 kW;
 - b) $(500+750*[(PD-400)/400]^{0,7})$ € per gli utenti MT con *PD* superiore a 400 kW e inferiore o uguale a 3.000 kW;
 - c) 3.280,36 € per gli utenti MT con *PD* superiore a 3.000 kW,
- dove *PD* è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell'anno cui il calcolo del *CTS* si riferisce.
- 41.3 Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all'impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno.
- 41.4 La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa al momento dell'invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 40.1. Nel caso in cui il controllo di cui al comma 40.6 evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 39.1 o 39.2 o 39.3, l'utente MT è tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 40.1 o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione del controllo.

- 41.5 Il gettito derivante dal corrispettivo tariffario specifico *CTS* è destinato alle imprese distributrici, nella misura massima del prodotto tra il numero di utenti MT serviti nelle condizioni di cui al comma 37.2 e 100,00 €. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo dovrà essere versata dall'impresa distributtrice sul "Fondo utenti MT" entro il 31 marzo dell'anno successivo cui si riferiscono le interruzioni.
- 41.6 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dal corrispettivo tariffario specifico sono esclusi dai ricavi disciplinati dal Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica per il periodo 2016-2023, e devono avere evidenza contabile separata.
- 41.7 Con decorrenza 1 gennaio 2016, ogni impresa distributtrice fattura ai propri utenti MT in solo prelievo o in prelievo ed immissione tenuti alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico *CTS* ogni importo mensile di *CTS*, pari ad 1/12 dell'importo annuo dovuto, indicando per ognuna di esse il mese e l'anno cui si riferisce. Tali importi mensili devono avere evidenza specifica nei documenti di fatturazione del trasporto. Il venditore è tenuto ad includere nella prima fatturazione utile ai propri utenti MT le medesime informazioni secondo il medesimo dettaglio.
- 41.8 Con decorrenza 1 gennaio 2016, nel periodo novembre-dicembre di ogni anno, ogni impresa distributtrice fattura ai propri utenti MT in sola immissione, tenuti alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico *CTS*, l'importo annuo di *CTS* dovuto, indicando l'anno cui si riferisce.
- 41.9 Entro il 28 febbraio di ogni anno del periodo 2016-2023 ogni impresa distributtrice rende disponibile ai venditori che lo richiedono l'elenco degli utenti MT tenuti a corrispondere il *CTS*.

Articolo 42

Incentivo alla riduzione del numero di utenti MT con consegna su palo e con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 100 kW

- 42.1 Il presente articolo si applica alle imprese distributrici con almeno un utente di cui al comma 35.2, lettera b).
- 42.2 Per il periodo 2016-2019 è istituito un meccanismo incentivante finalizzato alla riduzione del numero di utenti MT con consegna su palo con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW.
- 42.3 Entro il 30 giugno 2016 ogni impresa distributtrice informa i propri utenti MT con consegna su palo con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 100 kW dell'intenzione di procedere alla trasformazione del punto di consegna in BT nel corso del triennio 2017-2019. Tale informativa, che deve essere recapitata separatamente dai documenti di fatturazione, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) i vantaggi derivanti dalla trasformazione del punto di consegna da MT a BT;
 - b) che l'utente non deve sostenere oneri per la trasformazione del punto di consegna da MT a BT, salvo quelli relativi allo smaltimento dei propri materiali sostituiti;

- c) che l'utente ha tempo sino al 28 febbraio 2017 per dare il proprio assenso all'impresa distributrice;
 - d) le modalità per la comunicazione dell'assenso;
 - e) il periodo orientativo in cui verranno svolti i lavori;
 - f) che un mese prima della data di inizio dei lavori, verrà comunicata all'utente la data di inizio dei lavori;
 - g) che in mancanza di assenso entro il 28 febbraio 2017, a partire dal 1° gennaio 2020 l'utente sarà incluso nella regolazione individuale del numero di interruzioni, illustrandone i contenuti, gli svantaggi e i benefici.
- 42.4 Con la comunicazione annuale di cui al comma 16.1 ogni impresa distributrice comunica all'Autorità il numero di utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 100 kW con consegna su palo che hanno dato il proprio assenso alla trasformazione del proprio punto di consegna in BT e il numero di utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 100 kW con consegna su palo attivi al 31 dicembre.
- 42.5 Con la comunicazione di cui al comma 16.1 del 31 marzo 2020 ogni impresa distributrice comunica il numero di punti con potenza disponibile in prelievo inferiore a 100 kW con consegna su palo, di utenti MT che hanno dato l'assenso, separatamente per quelli trasformati in BT, per quelli non trasformati in BT per cause non dipendenti dall'impresa distributrice (es.: forza maggiore o dipendenti dall'utente) e per quelli nel frattempo cessati.
- 42.6 Con il provvedimento di cui al comma 23.4 dell'anno 2020 è riconosciuto ad ogni impresa distributrice un incentivo, a valere sul Fondo utenti MT, pari al prodotto tra il numero di cui al comma 42.5 e 3.000,00 €. Ogni impresa distributrice versa una penale sul Fondo utenti MT pari al prodotto tra la differenza tra il numero di cui al comma 42.4 e il numero di cui al comma 42.5 e 3.000,00 €.

Articolo 43

Informazioni e comunicazioni agli utenti MT

- 43.1 L'impresa distributrice, anche tramite il proprio sito internet, ha l'obbligo di:
- a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni dei propri impianti di distribuzione AT e MT e lo stato di esercizio del neutro della rete MT;
 - b) fornire esempi, per casi tipici, di coordinamento tra le protezioni degli utenti MT e le proprie protezioni per reti MT, considerate sia in stato di esercizio con neutro isolato che con neutro compensato;
 - c) indicare e rendere pubblici i tempi e le modalità di modifica dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le reti MT;
 - d) fornire calcoli esemplificativi del CTS, anche in accordo alle casistiche previste dall'allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08;
 - e) dare informazione delle facoltà per gli utenti MT previste ai Titoli 8 e 9, Parte I, del presente Testo integrato di richiedere all'impresa distributrice, anche tramite il

proprio venditore, la misurazione individuale della continuità del servizio e qualità della tensione sul punto di consegna e la stipula di contratti per la qualità.

- 43.2 Ogni impresa distributrice con almeno 25 utenti MT rende disponibile un sito internet dedicato alle comunicazioni ai propri utenti MT.
- 43.3 La sezione del sito internet dedicata all'utente MT contiene almeno le seguenti informazioni da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno:
- a) la comunicazione di cui al comma 17.1;
 - b) l'indicatore di cui al comma 36.1, riferito all'anno precedente;
 - c) le informazioni di cui al comma 48.5;
 - d) le specifiche di taratura delle protezioni dell'impianto dell'utente e lo stato di esercizio del neutro;
 - e) in caso di utente MT con impianti non adeguati ai requisiti tecnici di cui all'articolo 39:
 - i. le condizioni poste dal presente Titolo, inclusi i requisiti tecnici di cui all'articolo 39 e l'ammontare annuo del CTS di cui all'articolo 41;
 - ii. l'indirizzo dell'impresa distributrice cui inviare la dichiarazione di adeguatezza;
 - iii. la quantificazione dell'indennizzo automatico di cui al comma 38.5 e del rimborso di cui all'articolo 53 che l'utente MT non ha titolo a ricevere, con riferimento alle interruzioni subite nell'anno precedente quello della comunicazione di cui al comma 17.1;
 - iv. l'ammontare totale del CTS pagato in bolletta nel corso degli anni, anche in forma cumulata.
- 43.4 In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro della rete MT da isolato a compensato l'impresa distributrice informa ogni utente MT allacciato alla rete oggetto del cambio di stato di esercizio con un anticipo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni.
- 43.5 Le imprese distributrici che servono un numero di utenti MT inferiore a 25 e che non dispongono di un sito internet ai fini delle comunicazioni agli utenti MT, trasmettono le informazioni di cui ai commi da 43.2 a 43.4 in formato cartaceo.

Articolo 44

Pubblicazione comparativa delle interruzioni

- 44.1 L'Autorità si riserva di effettuare la pubblicazione, anche comparativa, di indicatori di continuità del servizio relativi alle interruzioni lunghe, brevi e transitorie e degli effetti economici delle regolazioni di cui al presente Testo integrato.
- 44.2 A decorrere dal 2021, le imprese distributrici partecipanti alla regolazione di cui al Titolo 4 del presente Testo integrato hanno l'obbligo di *link* alle pubblicazioni comparative di cui ai commi 44.1 e 69.2 in una pagina facilmente individuabile del loro

sito internet. Dette imprese distributrici devono indicare con chiarezza e completezza le informazioni oggetto di *link*.

Articolo 45

Comunicazioni all'Autorità

- 45.1 Entro il 31 marzo di ogni anno ogni impresa distributtrice comunica all'Autorità:
- a) il numero di utenti MT per i quali il numero di interruzioni è risultato superiore al livello specifico di cui all'articolo 37;
 - b) l'ammontare delle penalità *P* di cui al comma 38.2;
 - c) l'ammontare degli indennizzi erogati *I* di cui al comma 38.5;
 - d) l'ammontare dell'eventuale differenza positiva o negativa tra le penalità raccolte e gli indennizzi erogati;
 - e) l'ammontare del CTS versato dagli utenti MT con impianti non adeguati ai requisiti tecnici di cui all'articolo 39;
 - f) l'ammontare dell'eventuale eccedenza di CTS di cui al comma 41.5;
 - g) il numero di utenti MT con impianti adeguati ai requisiti tecnici di cui all'articolo 39;
 - h) il numero di controlli effettuati ai sensi del comma 40.6;
 - i) il numero di dichiarazioni di adeguatezza revocate ai sensi del comma 40.9.
- 45.2 Entro il 31 maggio di ogni anno ogni impresa distributtrice con più di 25 utenti MT al 31 dicembre 2014 comunica all'Autorità le seguenti informazioni relative ad ogni utente MT connesso alla rete di distribuzione al 31 dicembre dell'anno precedente quello della comunicazione, distintamente per ambito territoriale:
- a) tipologia di utente: titolare di impianto di prelievo / titolare di impianto di produzione / titolare di impianto di prelievo e produzione di energia elettrica;
 - b) applicabilità della regolazione individuale: sì / no perché punto di consegna in emergenza / no perché utente MT con potenza disponibile sino a 100 kW e consegna su palo / no perché utente MT con potenza disponibile sino a 100 kW e consegna agli amari / no perché non connesso per l'intero anno;
 - c) POD o id_utenza in caso di mancanza di POD, e se attivo per l'intero anno: sì / no;
 - d) coordinate geografiche del POD MT in formato WGS84 (World Geodetic System), in gradi decimali con almeno 4 decimali (es. 45.5844°, 9.2752°);
 - e) codice ISTAT del Comune sede della fornitura;
 - f) ambito territoriale;
 - g) adeguamento ai requisiti tecnici di cui all'articolo 39 (adeguato ai sensi del comma 39.1 / adeguato ai sensi del comma 39.2 / adeguato ai sensi del comma 39.3 / adeguato perché ha richiesto la connessione dopo il 16 novembre 2006 / non adeguato / escluso dalla regolazione);
 - h) codice della linea MT alimentante l'utente MT nell'assetto standard di esercizio;
 - i) codice della semisbarra MT alimentante l'utente MT nell'assetto standard di esercizio;

- j) potenza disponibile (in prelievo);
- k) potenza disponibile (in immissione);
- l) prelievi totali in MWh nell'anno precedente quello della comunicazione;
- m) immissioni totali in MWh nell'anno precedente quello della comunicazione;
- n) elenco di tutte le interruzioni subite, indicando per ciascuna interruzione i seguenti dati:
 - i. tipo di interruzione (con preavviso o senza preavviso);
 - ii. classe di durata (lunga, breve o transitoria);
 - iii. durata in secondi di ogni interruzione lunga o breve;
 - iv. causa dell'interruzione;
 - v. origine dell'interruzione;
 - vi. istante di inizio (data e ora/minuto) dell'interruzione,

45.3 L'impresa distributrice conserva, per eventuali controlli, la documentazione fornita dagli utenti MT comprovante l'adeguatezza degli impianti, ogni altra documentazione relativa ai controlli effettuati, nonché assicura l'evidenza contabile delle somme eccedenti versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali o ricevute dalla medesima ai sensi dei commi 38.7 e 38.8.

Articolo 46

Controlli sui dati forniti dalle imprese distributrici

46.1 I controlli tecnici, anche a campione, sui dati di continuità forniti dalle imprese distributrici, possono interessare anche la verifica delle disposizioni di cui al presente Titolo.

TITOLO 6 –INTERRUZIONI CON PREAVVISO

Articolo 47

Ambito di applicazione

47.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2016-2023 a tutte le imprese distributrici.

Articolo 48

Obblighi di servizio per le interruzioni con preavviso

48.1 Ogni impresa distributrice, in occasione dell'effettuazione delle interruzioni con preavviso dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione, avvisa gli utenti interessati, con modalità adeguate ad assicurare l'informazione dei medesimi utenti, con un anticipo di:

- a) almeno 24 ore in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze;
- b) almeno 3 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.

48.2 Il preavviso specifica le seguenti informazioni:

- a) la data dell'interruzione con preavviso;
- b) l'ora e il minuto di inizio previsto e l'ora e il minuto di fine prevista dell'interruzione con preavviso;
- c) la data di comunicazione del preavviso.

48.3 Ogni impresa distributrice rispetta i tempi di inizio e fine interruzione indicati nel preavviso:

- a) l'istante di inizio dell'interruzione non deve verificarsi con un anticipo superiore a 5 minuti rispetto a quanto indicato nel preavviso;
- b) l'istante di fine dell'interruzione non deve prolungarsi per un tempo superiore a 5 minuti rispetto a quanto indicato nel preavviso.

48.4 Qualora l'impresa distributrice anticipi o posticipi l'interruzione con preavviso più di quanto indicato al precedente comma 48.3, lettere a) e b), la durata di interruzione per utente e il numero di interruzione per utente in eccedenza rispetto agli istanti di inizio e fine indicati nel preavviso vengono attribuite agli indicatori di riferimento di cui ai commi 20.1 e 20.3.

48.5 Nella comunicazione di cui al comma 17.1 le imprese distributrici informano gli utenti MT circa modalità di invio del preavviso alternative a quelle cartacee (es.: e-mail, SMS, APP, chiamata telefonica, fax, etc.). Nella stessa comunicazione le imprese distributrici indicano i tempi e le procedure che gli utenti MT interessati a tale iniziativa devono osservare per poter usufruire di tale agevolazione.

48.6 Nell'adottare le modalità alternative di cui al comma precedente le imprese distributrici conservano la documentazione atta a certificare l'effettivo inoltro del preavviso.

48.7 Le imprese distributrici e gli utenti MT possono concordare tempi di preavviso diversi da quello di cui al comma 48.1, lettera b). Accordi per tempi di preavviso diversi da quello di cui al comma 48.1, lettera b) non possono comportare oneri per gli utenti MT.

Articolo 49

Regolazione sperimentale incentivante la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso

49.1 Per il periodo 2017-2023 è istituito un meccanismo sperimentale incentivante la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso.

49.2 Hanno la facoltà di aderire al meccanismo di cui al comma precedente le imprese distributrici che partecipano alla "Regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso" di cui al Titolo 4.

- 49.3 Possono partecipare al meccanismo gli ambiti territoriali che, in almeno un anno del triennio 2012-2014, hanno avuto l'indicatore di riferimento *DCP* di cui al successivo articolo 49bis uguale o superiore al livello di riferimento di cui al successivo articolo 49ter.
- 49.4 Con la comunicazione di cui al comma 16.1 effettuata nell'anno 2017 le imprese distributrici comunicano l'adesione al meccanismo e gli ambiti territoriali partecipanti.

Articolo 49bis

Indicatore di riferimento per la durata delle interruzioni con preavviso

- 49bis.1 L'indicatore di riferimento *DCP* è la durata complessiva annua delle interruzioni con preavviso lunghe per utente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dagli articoli 6 e 7, espresso in minuti per utente BT arrotondato alla seconda cifra decimale, al netto della durata di interruzione per utente BT dovuta ad attività incentivate aventi ad oggetto il rifacimento delle colonne montanti effettuato ai sensi dell'articolo 134 e gli interventi di incremento della resilienza di cui al comma 79quinquies.1.

Articolo 49ter

Livelli di riferimento

- 49ter.1 Sono definiti i seguenti livelli di riferimento dell'indicatore *DCP*:
- a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 17 minuti/utente BT;
 - b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 35 minuti/utente BT;
 - c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 64 minuti/utente BT.

Articolo 49quater

Livelli di partenza, livelli obiettivo e livelli di mantenimento

- 49quater.1 Per ciascun ambito territoriale partecipante al meccanismo, il livello di partenza è pari alla media ponderata dell'indicatore di riferimento *DCP* del triennio 2012-2014, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT di ciascun anno, espresso in minuti per utente BT ed arrotondato all'unità.
- 49quater.2 Ogni impresa distributtrice definisce, per ciascun ambito territoriale partecipante al meccanismo e per ogni anno del triennio 2017-2019, il livello obiettivo, espresso in minuti per utente BT ed arrotondato all'unità.
- 49quater.3 Ogni livello obiettivo annuale:
- a) non può essere superiore al livello di partenza;
 - b) non può essere inferiore al livello di riferimento applicabile;
 - c) non può essere superiore a quello dell'anno precedente.

- 49quater.4 Per ogni ambito territoriale partecipante al meccanismo le imprese distributrici comunicano all’Autorità, entro il 31 maggio 2017, i valori dell’indicatore *DCP* ed il numero di utenti BT per ogni anno del triennio 2012-2014, ed i livelli obiettivo per ogni anno del triennio 2017-2019.
- 49quater.5 Con la medesima comunicazione le imprese distributrici comunicano il piano che descrive le modalità con le quali intendono affrontare gli aspetti tecnico-organizzativi relativi alla riduzione della durata delle interruzioni con preavviso con origine MT e BT.
- 49quater.6 L’Autorità determina, per ciascun ambito partecipante al meccanismo, i livelli di partenza di cui al comma 49quater.1.
- 49quater.7 Per ogni anno del quadriennio 2020-2023 e per ogni ambito territoriale partecipante al meccanismo è definito il livello di mantenimento, pari al livello obiettivo dell’anno 2019.
- 49quater.8 L’Autorità si riserva di verificare la sostenibilità dei livelli obiettivo comunicati dalle imprese distributrici. Entro il 31 ottobre 2017 l’Autorità pubblica l’elenco degli ambiti ammessi al meccanismo incentivante e, per ciascuno di essi, i livelli di partenza ed i livelli obiettivo.

Articolo 49quinquies

Premi per la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso

- 49quinquies.1 Per ogni ambito territoriale, l’indicatore di riferimento *DCP* dell’anno 2016 è assunto pari al livello di partenza.
- 49quinquies.2 Per ogni ambito territoriale e per ogni anno del triennio 2017-2019 è definito il livello *MV*, pari al maggior valore tra l’indicatore di riferimento *DCP* ed il livello obiettivo del medesimo anno, espresso in minuti e arrotondato alla seconda cifra decimale. Per l’anno 2016 il valore di *MV* è posto convenzionalmente pari al livello di partenza.
- 49quinquies.3 Per ogni ambito territoriale *j* e per ogni anno *i* del periodo 2017-2019 (*i*=1 nel 2017, etc.) le imprese distributrici hanno diritto ad un premio, nel caso di *MV_i* inferiore al minor valore di *MV* sino all’anno *i-1* (*MV_{min}*), pari a:

$$RECMV_{i,j} \times (POT1_{i,j} \times C1_{cp} + POT3_{i,j} \times C3_{cp})$$

dove:

- RECMV_{i,j}* è pari alla differenza tra *MV_{min}* e *MV_i* (*MV₀*=livello di partenza di *MV*);
- POT1_{i,j}* è il rapporto tra l’energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi domestici appartenenti all’ambito territoriale *j* nell’anno *i* e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- POT3_{i,j}* è il rapporto tra l’energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi non domestici appartenenti all’ambito

territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;

- d) CI_{cp} è pari a 6,25 €cent/minuto/kW;
- e) $C3_{cp}$ è pari a 28,125 €cent/minuto/kW.

49quinquies.4 I premi di cui al comma precedente sono erogati con i provvedimenti di cui al comma 23.4, a valere sul conto “Qualità dei servizi elettrici”.

Articolo 49sexies

Restituzione dei premi

49sexies.1 Per ciascun ambito territoriale partecipante al meccanismo, qualora la media ponderata dell'indicatore di riferimento D_I di cui al comma 20.1, calcolata per il triennio 2021-23, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT di ciascun anno, risulti superiore al livello obiettivo applicabile di cui ai commi 21.1 o 24.2 lettera b), al lordo della franchigia di cui alle tabelle 5a e 5b, l'impresa distributrice è tenuta a restituire i premi di cui all'articolo 49quinquies ricevuti per ogni anno del triennio 2017-2019 versandoli sul conto “Qualità dei servizi elettrici”, con il provvedimento di cui al comma 23.4 adottato nel 2024.

Articolo 49septies

Annullamento o restituzione dei premi a seguito del controllo della documentazione per le interruzioni con preavviso

- 49septies.1 Qualora, a seguito di un controllo tecnico di cui all'articolo 28, risulti una non conformità dovuta ad “Insufficienza sistematica di documentazione per le interruzioni con preavviso” in relazione all'indice ISR della Scheda n. 3, l'impresa distribuisce non ha diritto a ricevere i premi, o è tenuta a restituire i premi ricevuti, per l'anno per il quale viene effettuato il controllo, per un massimo di tre ambiti territoriali partecipanti al meccanismo, individuati all'inizio del controllo tecnico, secondo le modalità di cui al comma 30.3, afferenti al centro di telecontrollo presso il quale è effettuato il controllo tecnico.
- 49septies.2 L'annullamento o la restituzione dei premi sono determinati col provvedimento di cui al comma 23.4, a valere sul conto “Qualità dei servizi elettrici”.

Articolo 49octies

Penalità per il mancato rispetto del livello di mantenimento

49octies.1 Qualora, per ciascun ambito territoriale j e per ciascun anno i del quadriennio 2020-2023 ($i=1$ nel 2020, etc.), l'indicatore di riferimento DCP sia superiore al valore di mantenimento aumentato di 5 minuti per l'alta concentrazione, 7 minuti per la media concentrazione e 9 minuti per la bassa concentrazione, l'impresa distributrice versa una penalità pari a:

$$PLM_{i,j} \times (POT1_{i,j} \times C1_{cp} + POT3_{i,j} \times C3_{cp})$$

dove:

- a) $PLM_{i,j}$ è la differenza tra l'indicatore di riferimento DCP ed il valore di mantenimento, nell'anno i e nell'ambito territoriale j ;
- b) $POT1_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi domestici appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- c) $POT3_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi non domestici appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- d) $C1_{cp}$ è pari a 6,25 €cent/minuto/kW;
- e) $C3_{cp}$ è pari a 28,125 €cent/minuto/kW.

49octies.2 Le penalità di cui al comma precedente sono determinate con i provvedimenti di cui al comma 23.4, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici".

TITOLO 7 – REGOLAZIONE DELLE INTERRUZIONI PROLUNGATE O ESTESE

Articolo 50

Ambito di applicazione

50.1 Il presente Titolo si applica a tutte le imprese distributrici per il periodo 2016-2023.

Articolo 51

Standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica

51.1 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo, qualora per un utente l'alimentazione di energia elettrica venga provvisoriamente ripristinata dopo una prima interruzione e il medesimo utente subisca una seconda interruzione, anche di origine o causa diverse, il cui inizio decorre entro un'ora dal ripristino provvisorio, ai fini del presente provvedimento si considera un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate, al netto del periodo di ripristino provvisorio. Le imprese distributrici hanno facoltà di considerare la somma delle durate al lordo del periodo di ripristino provvisorio.

- 51.2 La regola di accorpamento di cui al comma precedente si applica anche ad una interruzione con preavviso seguita da una interruzione senza preavviso e ad una interruzione senza preavviso seguita da una interruzione con preavviso. In tali casi si applica lo standard relativo alle interruzioni senza preavviso.
- 51.3 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo e salva la condizione di cui al comma precedente, si considera ripristinata l'alimentazione di energia elettrica attraverso l'inserzione di gruppi di generazione provvisori o l'utilizzo di connessioni di emergenza, nelle seguenti condizioni:
- a) per gli utenti con potenza disponibile superiore a 100 kW ed inferiore o uguale ai 300 kW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 70% della potenza disponibile;
 - b) per gli utenti con potenza disponibile superiore a 300 kW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 50% della potenza disponibile.
- 51.4 Sono definiti nella tabella 9, distintamente per gli utenti MT e BT, per il periodo di regolazione 2016-2023, standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica:
- a) in caso di interruzioni senza preavviso per gli utenti BT e MT appartenenti ad ambiti di alta, media o bassa concentrazione;
 - b) in caso di interruzioni con preavviso per tutti gli utenti BT e MT.
- 51.5 Agli utenti finali localizzati ad altitudini superiori a 1.500 m sul livello del mare si applicano gli standard relativi agli utenti di bassa concentrazione, indipendentemente dal grado di concentrazione applicabile al Comune di appartenenza.
- 51.6 Gli standard di qualità di cui alla tabella 9 non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica Autorità competente in caso di calamità naturali, limitatamente agli utenti interessati da detti provvedimenti. In tali casi l'impresa distributrice ha l'obbligo di conservare la documentazione necessaria a comprovare l'esclusione, e deve darne conto nel registro delle interruzioni con annotazione separata dall'attribuzione delle cause e delle origini.
- 51.7 Le imprese distributrici assicurano la minimizzazione dei disagi agli utenti per l'effettuazione di interruzioni con preavviso e adottano ogni misura ragionevole e conforme alle norme di sicurezza utile ad evitare il ripetersi di interruzioni con preavviso a breve distanza di tempo per lo stesso utente.
- 51.8 In caso di interruzioni con preavviso, interruzioni di durata maggiore dello standard applicabile sono possibili in base a un accordo scritto con l'utente o gli utenti interessati, alimentati dallo stesso impianto; in tali casi non si applicano i rimborsi previsti. L'accordo non può comportare maggiori costi per gli utenti, quali a titolo esemplificativo costi relativi al lavoro straordinario nei giorni festivi o nelle ore notturne.

Articolo 52

Fondo per eventi eccezionali

52.1 Il “Fondo per eventi eccezionali” presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali è utilizzato per il reintegro degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici o dall’impresa di trasmissione per l’erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, agli utenti, nei casi indicati al successivo articolo 56 e nel provvedimento di regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo 2016-2023.

Articolo 53

Rimborsi per interruzioni prolungate

53.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell’alimentazione definiti dall’articolo 51, anche per interruzioni con oneri a carico dell’impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse o del Fondo per eventi eccezionali, l’impresa distributtrice versa un rimborso ad ogni utente coinvolto nell’interruzione pari, per ciascuna tipologia di utente e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 10.

53.2 L’impresa distributtrice non è tenuta a corrispondere i rimborsi qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- a) il rimborso sia destinato a un utente non in regola con i pagamenti relativi al servizio di distribuzione;
- b) il rimborso si riferisca a un’interruzione causata dallo stesso utente a cui sarebbe destinato, oppure si riferisca ad un’interruzione dovuta ad ordini impartiti da pubbliche autorità, amministrative o giudiziarie, per accertamenti inerenti all’impianto di utenza o all’utente medesimo;
- c) il rimborso si riferisca a interruzioni attribuite a forza maggiore per furti documentati;
- d) il rimborso sia destinato a un utente MT che non abbia presentato la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 40.1 o che abbia presentato una dichiarazione di adeguatezza non completa, non conforme o revocata;
- e) il rimborso, destinato a un utente titolare di impianto di sola produzione di energia elettrica, avrebbe un ammontare inferiore a 10,00 €;
- f) il rimborso si riferisca a un’interruzione causata da ordini di distacco programmato per la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale previsto dal Codice di rete (PESSE, RIGEDI) di cui alla Tabella 3;
- g) il rimborso si riferisca a punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici o per l’illuminazione pubblica;
- h) il rimborso sia destinato ad utenti che non abbiano prelevato né immesso energia nei 90 giorni precedenti quello di accadimento dell’interruzione.

- 53.3 Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione. Per l'impresa distributrice che eroga il rimborso è fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi previsti dal presente Titolo.
- 53.4 I rimborsi di cui al comma 53.1 sono erogati, senza che gli utenti ne facciano richiesta, agli utenti titolari di impianti di prelievo o di prelievo e produzione entro il primo ciclo di fatturazione del trasporto utile trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'interruzione con le modalità di cui al comma 38.6 e agli utenti titolari di impianti di sola produzione entro 90 (novanta) giorni dall'interruzione. Tale termine è aumentato a 180 (centottanta) giorni nel caso di interruzioni che interessano più di 2 milioni di utenti su base nazionale.
- 53.5 Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto sia il venditore, questi ha l'obbligo di trasferire il rimborso ricevuto dall'impresa distributrice all'utente in occasione della prima fatturazione utile o mediante rimessa diretta entro 60 giorni.
- 53.6 Nei casi in cui un utente non riceva il rimborso nei termini di cui ai commi 53.4 e 53.5, l'utente può inoltrare la richiesta alla propria impresa distributrice, anche tramite il proprio venditore, entro 8 (otto) mesi dal momento in cui si è verificata l'interruzione; l'impresa distributrice valuta la richiesta ed entro 3 (tre) mesi eroga le somme dovute o, in caso di rigetto della richiesta, fornisce risposta scritta e motivata.
- 53.7 Nel documento di fatturazione la causale del rimborso deve essere indicata come "Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione". L'impresa distributrice è tenuta a indicare la data dell'interruzione all'utente o al suo venditore. In quest'ultima circostanza, il venditore è tenuto a indicare la data dell'interruzione all'utente.
- 53.8 Per un medesimo utente, nel corso dell'anno solare, il numero massimo di rimborsi erogabili è pari a due per le interruzioni di cui al comma 56.4. Per tali casi l'impresa distributrice eroga i rimborsi agli utenti secondo quanto disposto al comma 53.4, ed eventualmente li integra, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le interruzioni, qualora nel corso dell'anno solare un utente subisca più di due interruzioni di cui al comma 56.4. In tali casi l'utente ha diritto all'erogazione dei due rimborsi di importo maggiore.

Articolo 54

Attribuzione degli oneri dei rimborsi erogati agli utenti

- 54.1 I rimborsi erogati dalle imprese distributrici per interruzioni che eccedono gli standard di cui all'articolo 51, sono corrisposti a titolo di indennizzo automatico ed il loro onere è a carico dell'impresa medesima, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse nei casi e con le modalità previsti

nei commi successivi e salvo il diritto al reintegro da parte del Fondo per eventi eccezionali nei casi e con le modalità previsti nel successivo articolo 56.

- 54.2 L'impresa distributrice può rivalersi sull'impresa di trasmissione, o sull'impresa di distribuzione cui è interconnessa, limitatamente alla quota parte dei rimborsi di cui al comma precedente proporzionale alla quota di durata di interruzione con origine rispettivamente sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete di distribuzione interconnessa, fornendo adeguata documentazione giustificativa tecnica della disalimentazione subita.
- 54.3 Per la quota parte della durata di interruzione con origine sulla rete di trasmissione o su una rete di distribuzione interconnessa, l'impresa di trasmissione o di distribuzione interconnessa che riceve la richiesta di cui al comma precedente è tenuta al pagamento di quanto richiesto dall'impresa distributrice richiedente, previa verifica della documentazione fornita. L'impresa di distribuzione interconnessa può rivalersi sul Fondo per eventi eccezionali nei casi previsti dal successivo articolo 56 di interruzioni con oneri a carico del Fondo.
- 54.4 Il meccanismo di proporzionalità di cui al comma 54.2 si applica anche ai rimborsi relativi alla quota di durata delle interruzioni che eccede il periodo di rivalsa sul Fondo per eventi eccezionali (FEE) di cui alla Tabella 10.

Articolo 55

Procedura per l'erogazione di rimborsi nel caso di interruzioni di vasta estensione

- 55.1 Nel caso di interruzioni prolungate che interessino più di 2 milioni di utenti su base nazionale, aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale, si applicano la procedura definita dal provvedimento della regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo 2016-2023 e i relativi obblighi per le imprese distributrici.

Articolo 56

Versamenti e prelievi sul Fondo per eventi eccezionali

- 56.1 Il Fondo per eventi eccezionali è alimentato:
- a) dagli utenti titolari di impianti di prelievo o di impianti di prelievo e produzione di energia elettrica, attraverso apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione, in ragione di un'aliquota annua indicata nella Tabella 11;
 - b) dagli utenti MT titolari di impianti di sola produzione di energia elettrica, attraverso fatturazione o ritenuta da parte dell'impresa distributrice, in ragione di un'aliquota annua indicata nella Tabella 11;
 - c) dall'impresa di trasmissione, secondo quanto previsto dal provvedimento della regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo 2016-2023;

- d) da ciascuna impresa distributrice, attraverso versamenti proporzionali al numero di utenti BT (domestici e non domestici) che subiscono interruzioni di durata superiore a 8 ore, secondo quanto previsto dal comma seguente.

56.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese distributrici versano al Fondo per eventi eccezionali un contributo pari al prodotto del numero di utenti BT disalimentati, nell'anno precedente, per più di 8 ore per una singola interruzione, per un'aliquota pari a 70,00 €/utente BT. Ai fini di tale conteggio:

- a) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di trasmissione nazionale o con origine su reti di altre imprese distributrici interconnesse o con origine su reti di alta tensione;
- b) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di distribuzione in media e bassa tensione della stessa impresa distributrice, solo se tali interruzioni hanno inizio in periodi di condizioni perturbate o sono attribuite a causa di forza maggiore o a cause esterne;
- c) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del superamento della soglia di 8 ore, è valutata al netto di eventuali sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentati come indicato all'articolo 4 del presente provvedimento.

56.3 Entro il 31 marzo di ogni anno:

- a) le imprese distributrici trasferiscono al Fondo per eventi eccezionali le quote ricevute per effetto delle disposizioni di cui al comma 56.1, lettera a), relative all'anno precedente;
- b) le imprese distributrici trasferiscono al Fondo per eventi eccezionali le quote ricevute per effetto delle disposizioni di cui al comma 56.1, lettera b), relative all'anno precedente.

56.4 Il Fondo per eventi eccezionali provvede a finanziare alle imprese distributrici gli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) erogati agli utenti per i seguenti casi:

- a) interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione che hanno inizio in periodi di condizioni perturbate, o attribuite a causa di forza maggiore ad esclusione dei furti documentati, o a cause esterne, sino al limite massimo di cui alla Tabella 10;
- b) quota parte di interruzioni prolungate oltre gli standard attribuibili a casi di sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
- c) provvedimento dell'Autorità per superamento del tetto massimo di esposizione delle imprese di distribuzione, di cui all'articolo 57.

56.5 Per accedere al reintegro dei rimborsi erogati agli utenti per interruzioni prolungate, nei casi previsti dal comma 56.4, le imprese di distribuzione presentano all'Autorità e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali apposita istanza. L'istanza contiene il motivo specifico del ricorso al Fondo per eventi eccezionali tra quelli indicati al comma

- 56.4. Le imprese di distribuzione devono inoltre indicare il numero degli utenti interessati, l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 53, riferiti all'evento oggetto dell'istanza, distinguendo gli utenti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utente, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.
- 56.6 Nel caso di ricorso al Fondo per eventi eccezionali per casi di sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza o per quota parte di rimborsi che eccedono il tetto massimo di esposizione delle imprese distributrici di cui al successivo articolo 57, le imprese di distribuzione devono inoltre indicare nell'istanza tutte le informazioni necessarie a determinare il prelievo dal Fondo per eventi eccezionali.
- 56.7 Trascorsi 30 giorni dall'inoltro dell'istanza all'Autorità senza che questa si pronunci, l'istanza si intende approvata e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali può procedere al versamento della somma richiesta a valere sul Fondo per eventi eccezionali. Il termine può essere sospeso per richiesta di informazioni integrative da parte degli Uffici dell'Autorità, che hanno facoltà di richiedere informazioni anche per accertare la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti coinvolti nelle interruzioni prolungate o estese. Sono fatti salvi eventuali conguagli in seguito a controlli disposti dall'Autorità.
- 56.8 Qualora l'ammontare dei rimborsi di cui al comma 56.4 sia superiore al 15% dei ricavi riconosciuti per l'attività di distribuzione per l'anno precedente quello cui si riferiscono le interruzioni, è facoltà dell'impresa distributtrice richiedere al FEE l'anticipo di tale ammontare, in conformità a quanto disposto ai commi 56.5, 56.6 e 56.7.
- 56.9 L'impresa distributtrice che si avvale della facoltà di cui al comma precedente:
- eroga i rimborsi agli utenti con la prima fatturazione utile successiva all'ottenimento dell'anticipo nonché sulla base della durata effettiva delle interruzioni;
 - restituisce alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, entro e non oltre 30 giorni dall'erogazione dei rimborsi agli utenti, la quota eccedente l'importo effettivo dei rimborsi, comprensiva degli interessi legali; decorsi i predetti 30 giorni, la mancata restituzione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali della predetta quota eccedente comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui al comma 48.4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel.

Articolo 57

Tetti di esposizione economica per le imprese distributrici

- 57.1 Qualora un'impresa distributtrice, per effetto delle disposizioni del presente Titolo, debba erogare rimborsi automatici con oneri a proprio carico complessivamente superiori, su base annua, al 2% dei ricavi ad essa riconosciuti per l'attività di distribuzione per il medesimo anno, l'impresa può richiedere all'Autorità che

l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità, a valere sul Fondo per eventi eccezionali.

- 57.2 Il contributo annuo di alimentazione al Fondo per eventi eccezionali da parte di ciascuna impresa distributrice di cui al precedente articolo 56 non può in ogni caso essere superiore all'1,5% dei ricavi ad essa riconosciuti per l'attività di distribuzione per il medesimo anno.

Articolo 58

Comunicazioni all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni

- 58.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni impresa distributrice comunica all'Autorità il numero totale di utenti interessati da interruzioni lunghe prolungate oltre gli standard di cui all'articolo 51 e l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 53, riferiti all'anno precedente e distinguendo gli utenti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utente, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.
- 58.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti per controlli, anche a campione, atti ad accertare la veridicità di tali informazioni e ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Titolo e per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Articolo 59

Piani di emergenza

- 59.1 Ogni impresa distributrice si dota di un piano di emergenza conforme alla Guida 0-17 del Comitato Elettrotecnico Italiano, intitolata "Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica".

TITOLO 8 – QUALITÀ DELLA TENSIONE

Articolo 60

Ambito di applicazione

- 60.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2016-2023 ad ogni impresa distributrice.
- 60.2 Gli articoli 64, 65, 68, 69, 70, 71 e 72 si applicano ad ogni impresa distributrice proprietaria di almeno una semisbarra MT di cabina primaria, come definita al comma 64.1. L'articolo 67 si applica a tutte le imprese distributrici.

Articolo 61

Finalità e principi generali per la qualità della tensione

61.1 Il presente titolo persegue le finalità di:

- a) assicurare un livello adeguato di qualità della tensione e ridurre le differenze di prestazione tra le reti di distribuzione di energia elettrica nell'intero territorio nazionale;
- b) disporre di indicatori di qualità affidabili, comparabili e verificabili al fine di consentire una adeguata informazione agli utenti interessati dai disturbi di qualità della tensione;
- c) costituire un punto di partenza per la disponibilità e pubblicazione di dati, anche comparativa, di prestazione, e per l'introduzione di elementi di regolazione, anche incentivante.

61.2 In merito alla qualità della tensione, l'impresa distributrice non può adottare comportamenti discriminatori tra utenti alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione. E' fatta salva la facoltà di definire livelli personalizzati di qualità del servizio attraverso contratti per la qualità o specifici accordi in fase di connessione stipulati tra l'impresa distributrice e gli utenti o venditori interessati.

Articolo 62

Caratteristiche di qualità della tensione e applicabilità delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano

62.1 Per le caratteristiche di qualità della tensione sulle reti di distribuzione in media e in bassa tensione diverse dalle interruzioni, dalle variazioni di frequenza e dalle variazioni della tensione di alimentazione nelle sole reti di distribuzione in bassa tensione, si applica quanto previsto dalla più recente edizione della norma CEI EN 50160.

62.2 Per le variazioni di frequenza, fatto salvo l'effetto delle disposizioni del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 sulle reti di distribuzione facenti parte di sistemi interconnessi, si applicano i limiti di variazione previsti dall'Allegato A alla deliberazione 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08 (norma CEI 0-16).

62.3 In materia di tensioni di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione si applica la Norma CEI 8-6.

Articolo 63

Registrazione individuale delle interruzioni, dei buchi di tensione e della qualità della tensione

- 63.1 Ogni impresa distributrice ha l'obbligo, per gli utenti che lo richiedano, di approvvigionare, installare, mantenere e gestire un registratore individuale della qualità della tensione conforme alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30. I costi relativi sono a carico del richiedente.
- 63.2 Qualora un utente intenda installare un registratore individuale delle caratteristiche della qualità della tensione, tale registratore deve essere conforme alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30.
- 63.3 Le registrazioni di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate ai fini della stipula dei contratti per la qualità.

Articolo 64

Messa in servizio delle apparecchiature di misura della qualità della tensione sulle reti MT

- 64.1 Ai fini delle disposizioni di cui al presente Titolo si definisce *semisbarra MT di cabina primaria* una sbarra MT di distribuzione di energia elettrica a utenti MT o BT situata in uno dei seguenti elementi di rete:
- a) in una cabina primaria AAT/MT o AT/MT;
 - b) in una stazione di trasformazione AAT/MT o AT/MT;
 - c) in un impianto di produzione con trasformazione AAT/MT o AT/MT a due o tre avvolgimenti.
- 64.2 Ogni impresa distributrice è tenuta a monitorare la qualità della tensione in ogni semisbarra MT di cabina primaria di cui è proprietaria con apparecchiature di misura conformi alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30.
- 64.3 Una apparecchiatura di misura della qualità della tensione si intende messa in servizio quando un sistema centrale di monitoraggio della qualità della tensione è in grado di acquisire con continuità i dati di qualità della tensione registrati da tale apparecchiatura.

Articolo 65

Monitoraggio e registrazione degli indicatori di qualità della tensione in reti MT

- 65.1 Per ogni apparecchiatura di misura della qualità della tensione l'impresa distributrice registra i buchi di tensione a decorrere dalla data di messa in servizio, secondo la seguente classificazione:
- a) relativamente a ciascun buco di tensione registrato alla semisbarra MT di cabina primaria:

- i. numero progressivo dell'evento;
 - ii. indicazione delle tensioni interessate dall'evento;
 - iii. istante di inizio (data, ora, minuto, secondo e almeno centesimi di secondo);
 - iv. durata del buco di tensione, espressa almeno con precisione di centesimi di secondo;
 - v. tensione residua (in percentuale della tensione nominale);
 - vi. origine del buco di tensione.
- b) relativamente ad informazioni di sintesi minime relative ai buchi di tensione registrati sulle semisbarra MT di cabina primaria, separatamente per origine dei buchi di tensione:
- i. tabella di sintesi dei buchi di tensione registrati nel formato descritto dalla norma CEI EN 50160 con evidenza, anche cromatica, delle soglie di immunità classe 2 e classe 3 di cui alle norme CEI EN 61000-4-11 e CEI EN 61000-4-34;
 - ii. numero totale di buchi di tensione più severi rispetto alla soglia di immunità classe 2 suddetta;
 - iii. numero totale di buchi di tensione più severi rispetto alla soglia di immunità classe 3 suddetta.

Articolo 66

Livelli specifici di qualità della tensione e indennizzi automatici a favore degli utenti MT

66.1 Con successivo provvedimento l'Autorità determina, per gli utenti MT:

- a) i livelli specifici di qualità della tensione, in relazione alle interruzioni transitorie e ai buchi di tensione;
- b) i criteri di inclusione ed esclusione delle interruzioni transitorie e dei buchi di tensione;
- c) eventuali criteri di differenziazione dei livelli specifici in funzione di variabili da identificare (es.: grado di concentrazione, caratteristiche elettriche della rete MT, etc.);
- d) la valorizzazione economica degli indennizzi automatici;
- e) le condizioni per gli utenti MT per ricevere gli indennizzi automatici;
- f) obblighi informativi per le imprese distributrici nei confronti degli utenti MT per l'entrata in vigore della regolazione.

Articolo 67

Monitoraggio delle variazioni di tensione in reti BT mediante i misuratori elettronici

67.1 I misuratori oggetto di monitoraggio devono misurare le variazioni della tensione di alimentazione in conformità alla più recente edizione della norma CEI EN 50160, registrando:

- a) numero di intervalli di 10 minuti, nell'arco di una settimana, durante i quali il valore medio della tensione nei 10 minuti è compreso tra la tensione minima e la tensione massima;
- b) numero di intervalli di 10 minuti, nell'arco di una settimana, durante i quali il valore medio della tensione nei 10 minuti è inferiore alla tensione minima;
- c) valori massimo e minimo della tensione nell'arco di una settimana, calcolati come valori medi della tensione su intervalli di 10 minuti.

67.2 Entro il 31 dicembre 2016 ogni impresa distributrice predispone un piano pluriennale di monitoraggio e ripristino del valore efficace della tensione di alimentazione BT per i casi di più grave non conformità alla norma CEI EN 50160. Tale piano deve rispondere almeno ai seguenti criteri di massima:

- a) frequenza del monitoraggio a campione del valore efficace della tensione di alimentazione tramite i misuratori elettronici;
- b) tempo massimo entro il quale tutta la rete BT viene sottoposta a monitoraggio a campione,

e, in esito al monitoraggio, contenere:

- c) l'elenco dei punti che dal monitoraggio a campione risultano essere di più grave non conformità alla norma CEI EN 50160;
- d) i tempi di ripristino del valore efficace della tensione di alimentazione per i suddetti punti;
- e) le iniziative di ripristino del valore efficace della tensione di alimentazione per i punti caratterizzati da non conformità non grave.

67.3 Per punti di più grave non conformità alla norma CEI EN 50160 si devono intendere i punti per i quali nell'arco di una settimana la percentuale di intervalli di 10 minuti con valore della tensione efficace entro la tolleranza:

- a) del $\pm 10\%$ rispetto al valore nominale, è inferiore all'85%,
oppure
- b) del $+10\% / -15\%$ rispetto al valore nominale, è inferiore al 90%.

Articolo 68

Verificabilità delle informazioni registrate relativamente alla qualità della tensione

68.1 L'impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di cinque anni decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio della qualità della tensione è stato effettuato.

68.2 L'impresa distributrice conserva altresì la documentazione relativa alle durate e alle motivazioni di eventuali periodi di mancate registrazioni su ciascuna semisbarra MT di

cabina primaria e alle azioni effettuate per il ripristino delle normali funzionalità del sistema di monitoraggio, per lo stesso periodo di cui al comma precedente.

Articolo 69

Pubblicazione di dati relativi alla qualità della tensione

- 69.1 Le imprese distributrici sono tenute a pubblicare i dati di qualità della tensione sulla base di successive disposizioni dell'Autorità. A decorrere dal 2021 si applica quanto disposto all'articolo 44 e al successivo comma 69.2.
- 69.2 L'Autorità può procedere alla pubblicazione di dati, anche comparativa, di prestazione delle reti di distribuzione relativamente alla qualità della tensione. A decorrere dal 2021 l'Autorità effettua la pubblicazione comparativa dei buchi di tensione.

Articolo 70

Comunicazioni all'Autorità

- 70.1 L'impresa distributtrice comunica all'Autorità le informazioni di cui all'articolo 65 entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le informazioni.
- 70.2 Con specifiche richieste l'Autorità può richiedere alle imprese distributtrici la comunicazione del piano di cui al comma 67.2.

Articolo 71

Comunicazioni agli utenti

- 71.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno ogni impresa distributtrice comunica le informazioni di cui al comma 65.1 ai propri utenti MT sottesi a semisbarre MT di cabina primaria in assetto standard della rete di distribuzione con riferimento all'anno precedente. Per il periodo 2016-2023 l'informazione di cui al comma 65.1, lettera a), sub vi, non è comunicata.
- 71.2 In occasione di riattivazioni di connessioni preesistenti o di nuove richieste di connessione l'impresa distributtrice comunica all'utente MT richiedente le informazioni sintetiche di cui al comma 65.1, lettera b), senza distinzione di origine dei buchi di tensione, relative al triennio precedente quello della richiesta sul punto in cui viene riattivata la connessione o sul tratto di linea sul quale verrà realizzata la nuova connessione, fornendo all'utente spiegazioni di eventuali possibili variazioni rispetto ai valori registrati in tale punto.

Articolo 72

Comunicazioni tra imprese distributtrici relative alla qualità della tensione

- 72.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno ogni impresa distributrice comunica alle imprese distributrici sottese e connesse in media tensione, le informazioni di cui al comma 65.1 relative alle semisbarre MT alimentanti dette imprese distributrici sottese.

TITOLO 9 – CONTRATTI PER LA QUALITÀ

Articolo 73

Ambito di applicazione

- 73.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2016-2013 a tutte le imprese distributrici.

Articolo 74

Contratti per la qualità

- 74.1 Le imprese distributrici possono stipulare contratti per la qualità con gli utenti, anche tramite il venditore, e le imprese distributrici interconnesse, nel rispetto dei criteri fissati dall’Autorità.
- 74.2 La stipula di contratti per la qualità deve essere proposta a condizioni non discriminatorie, nel rispetto del principio di cui ai commi 2.2 e 61.2.
- 74.3 I contratti per la qualità non possono avere ad oggetto la pattuizione di livelli di qualità inferiori a quelli definiti dall’Autorità per gli utenti MT o, in mancanza, del peggiore livello di qualità registrato sul punto di consegna nell’ultimo anno.
- 74.4 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dai contratti per la qualità sono esclusi dai ricavi disciplinati dal Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica nel periodo 2016-2013.
- 74.5 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dai contratti per la qualità e le eventuali penalità versate per effetto di tali contratti devono avere evidenza contabile separata.

Articolo 75

Criteri generali per i contratti per la qualità

- 75.1 Nei contratti per la qualità le parti definiscono il livello di qualità concordata che l’impresa distributrice si impegna a rispettare, il corrispettivo da versare da parte dell’utente e clausole penali in caso di inadempimento dell’impresa distributrice, indicando i casi di esclusione.
- 75.2 Il livello di qualità è espresso come soglia applicata ad uno o più indicatori di continuità del servizio o di qualità della tensione. Con riferimento agli indicatori per i quali non vi

è obbligo di misurazione individuale, le parti provvedono alla misura per un periodo di almeno un anno prima della stipula del contratto per la qualità. I costi di misura sono a carico della parte che intende usufruire di livelli di continuità del servizio o di qualità della tensione più elevati, che ha facoltà di installare un proprio strumento di misura.

75.3 Il corrispettivo può essere differenziato solo in relazione ai seguenti elementi:

- i) durata del contratto, che non deve essere inferiore a un anno e superiore a quattro anni;
- ii) livello di qualità concordato (in caso di durata superiore a un anno il livello è concordato anno per anno);
- iii) risarcibilità del danno derivante dal mancato rispetto del livello di qualità concordato;
- iv) livello di tensione e ogni altro parametro elettrico relativo alla fornitura, incluso il livello effettivo di qualità registrato sul punto di consegna;
- v) energia elettrica consumata o potenza installata dall'utente, anche come somma di più utenti connessi alla stessa linea MT o a linee diverse derivanti dalla stessa cabina di trasformazione AT/MT.

Articolo 76

Forme contrattuali speciali

76.1 Con successive disposizioni l'Autorità disciplina forme contrattuali speciali per gli utenti MT.

TITOLO 10 – RESILIENZA DEL SISTEMA ELETTRICO

Articolo 77

Piani resilienza

77.1 Le imprese distributrici predispongono un piano, con orizzonte almeno triennale, finalizzato all'incremento della resilienza del sistema di distribuzione dell'energia elettrica (Piano resilienza).

77.2 Il Piano resilienza include gli interventi individuati dall'impresa distributtrice e mirati a contenere il rischio di disalimentazione a fronte dei principali fattori critici di rischio che possono avere impatto sulla propria rete di distribuzione. L'inclusione nel Piano è valutata sia in ragione dell'aumento atteso in termini di tenuta della rete alle sollecitazioni meccaniche sia in relazione all'aumento atteso dell'efficacia delle attività di ripristino attraverso attività di prevenzione, inclusa la gestione dell'allerta, o di mitigazione.

77.3 Esempi di fattori critici di rischio che possono essere esaminati nei Piani resilienza sono:

- a) precipitazioni nevose di particolare intensità in grado di provocare la formazione di manicotti di ghiaccio o neve (*wet snow*);
- b) allagamenti dovuti a piogge particolarmente intense o frane ed alluvioni provocate da dissesto idrogeologico;
- c) ondate di calore e prolungati periodi di siccità;
- d) tempeste di vento e effetti dell'inquinamento salino in prossimità delle coste;
- e) cadute di alberi di alto fusto su linee aeree, al di fuori della fascia di rispetto.

77.4 Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi, le imprese distributrici sviluppano il proprio Piano resilienza in modo coordinato con Terna, se interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, e con le imprese distributrici interconnesse e sottese.

77.5 Con determinazione del Direttore della Direzione infrastrutture dell'Autorità possono essere fornite Linee guida per il calcolo dell'indice di resilienza (IRE), sulla base delle indicazioni fornite da un Tavolo tecnico a cui partecipano i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione, o loro associazioni, il CEI e soggetti specializzati nella ricerca sul sistema elettrico (Tavolo resilienza).

77.6 Le principali imprese distributrici, come individuate al successivo comma 78.1 assolvono agli obblighi di cui al presente articolo 77 con le modalità indicate al successivo articolo 78.

77.7 Le rimanenti imprese distributrici individuano le modalità con cui comunicare il proprio Piano resilienza alle amministrazioni locali e ad altri soggetti interessati, tra cui Terna, se interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, e le imprese distributrici interconnesse o sottese. Tali imprese hanno facoltà di uniformarsi, su base volontaria e anche parzialmente, alle disposizioni del successivo articolo 78.

Articolo 78

Integrazione nel Piano di sviluppo delle principali imprese distributrici

78.1 Ai fini del presente articolo, sono considerate “principali imprese distributrici”:

- a) dal 2018, le imprese distributrici con numero di utenti superiore a 300.000;
- b) dal 2019, le imprese distributrici soggette all'obbligo di pubblicazione del proprio piano di sviluppo ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive;
- c) dal 2020, le imprese distributrici di cui alla lettera b) e quelle direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale.

78.2 Le imprese distributrici soggette agli obblighi disciplinati dal presente articolo a partire dal 2019 o dal 2020 hanno facoltà di anticipare il rispetto degli obblighi.

78.3 Il Piano resilienza è costituito da una apposita sezione dedicata del Piano di sviluppo della rete di distribuzione. Tale sezione dedicata contiene:

- a) l'analisi delle principali criticità relative al tema della resilienza occorse negli anni precedenti il piano e l'illustrazione delle possibili evoluzioni di tali criticità nell'orizzonte di pianificazione;
- b) la descrizione degli obiettivi perseguiti e dei criteri adottati dall'impresa distributrice per la valutazione dell'IRE e per l'eventuale raggruppamento degli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di distribuzione ai fini del comma 78.4, con modalità integrate e armonizzate con la descrizione di obiettivi e criteri generali per lo sviluppo della rete;
- c) l'illustrazione degli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di distribuzione che l'impresa distributrice intende realizzare per incrementare la resilienza, con modalità armonizzate con la descrizione dei piani di realizzazione, potenziamento e intervento ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive;
- d) i risultati (costi, benefici e gli impatti sull'utenza) attesi con il complesso degli interventi di sviluppo e potenziamento di cui alla lettera c), distintamente almeno per provincia e per fattore critico;
- e) l'illustrazione di eventuali altre attività, ulteriori rispetto agli interventi di sviluppo e potenziamento di cui alla lettera c), mirate al miglioramento della resilienza (ad esempio, installazione di nuovi dispositivi di prevenzione e mitigazione, nuovi sistemi di protezione e automazione, etc.).

78.4 La sezione dedicata alla resilienza è corredata di elenchi, predisposti in formato tabellare elaborabile, contenenti per ciascun intervento o raggruppamento di interventi almeno i seguenti dati:

- a) nome e codice identificativo univoco;
- b) principale fattore critico di rischio;
- c) breve descrizione;
- d) area geografica (con dettaglio almeno per provincia);
- e) tipologia (almeno: nuovo elemento di rete/potenziamento di elemento esistente con aumento dell'indice di resilienza);
- f) lunghezza delle linee interessate, distintamente per tipologia costruttiva (almeno: cavo interrato; cavo aereo; conduttori nudi) e per livello di tensione (MT o BT);
- g) numero utenti interessati (BT domestici, BT non domestici, MT);
- h) livelli dell'Indice di resilienza IRE prima e dopo la realizzazione;
- i) i costi di investimento già sostenuti e contabilizzati fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'orizzonte di pianificazione, i costi di investimento previsti per ciascun anno di piano e il costo totale di investimento (inclusi i costi prima e dopo l'orizzonte di pianificazione);
- j) data prevista o effettiva di inizio della realizzazione e data prevista di completamento;
- k) data di effettivo completamento degli interventi o raggruppamenti di interventi completati nell'anno precedente all'anno di inizio dell'orizzonte di pianificazione;
- l) l'indicazione delle cause di mancata realizzazione nei tempi previsti, sia per ritardi esogeni (es.: mancate autorizzazioni), sia per motivi endogeni (es.: posticipazioni decise dall'impresa medesima).

- 78.5 Le principali imprese distributrici pubblicano sul proprio sito internet la sezione dedicata alla resilienza, corredata degli elenchi come sopra indicato, entro il 30 giugno di ciascun anno (con avanzamento al 31 dicembre dell'anno precedente l'orizzonte del piano).
- 78.6 Le principali imprese distributrici trasmettono all'Autorità, contestualmente a detta pubblicazione:
- a) i benefici attesi dei singoli interventi, nonché i valori attuali netti (VAN) attesi di benefici e costi (inclusi i costi operativi), in formato di tabella elaborabile, secondo i criteri minimi indicati nella Scheda n. 7, con indicazione dei parametri quantitativi utilizzati per le stime dei benefici;
 - b) una relazione sullo stato di avanzamento (es.: in progetto, in autorizzazione, in realizzazione, completato) dei singoli interventi al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di inizio dell'orizzonte di pianificazione, che comprenda, per quelli completati, il confronto tra costi e tempi effettivi e previsti al momento del loro inserimento nel piano.
- 78.7 Per il 2018, le imprese distributrici di cui al comma 78.1, lettera a), possono presentare istanza all'Autorità entro il 31 marzo 2018 per deroghe limitate e motivate agli obblighi del presente articolo. Decorso 45 giorni dalla ricezione, in assenza di obiezioni, raccomandazioni o di richieste di informazioni da parte della Direzione infrastrutture dell'Autorità, le istanze si intendono approvate.

Articolo 79

Altre iniziative per aumentare la tempestività del ripristino del servizio di distribuzione

- 79.1 Ai fini di successivi provvedimenti, la Direzione infrastrutture dell'Autorità esamina le proposte di azioni speciali di ripristino che il Tavolo resilienza elabora con riferimento alla tempestività del ripristino del servizio di distribuzione in occasione di eventi per i quali si attivi lo stato di emergenza secondo quanto previsto dal Piano di emergenza di cui all'articolo 59.
- 79.2 Tra le azioni speciali di ripristino, si considerano anche soluzioni innovative come il funzionamento in isola intenzionale, tramite gruppi di generazione mobili nella disponibilità dell'impresa distributtrice o con soluzioni di esercizio avanzate che coinvolgano la generazione distribuita.

Articolo 79bis

Interventi di incremento della resilienza eleggibili a premio e/o penalità

- 79bis.1 Sono eleggibili a premio e/o penalità gli interventi di cui al comma 78.3, lettera c), identificabili in attuazione dei commi 78.4 e 78.6, lettera a), realizzati dalle principali imprese distributrici, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la data di effettivo inizio dell'intervento non è antecedente al 2017;
 - b) la data prevista di completamento dell'intervento è compresa tra il 2019 e il 2024;
 - c) il TR pre-intervento è inferiore a 50 anni.
- 79bis.2 Non sono eleggibili a premio e/o penalità gli interventi di cui al comma 78.3, lettera e) riconducibili a sistemi di protezione e automazione. Non sono eleggibili a premio e/o penalità anche gli interventi che non ottemperano alle disposizioni di cui al presente articolo, all'articolo 78 e alle Schede n. 7 e n. 8.
- 79bis.3 Ogni intervento deve riferirsi ad una porzione di rete di distribuzione circoscrivibile ad una linea di distribuzione ed eventualmente alla sua controalimentante o alle sue controalimentanti.
- 79bis.4 Ai fini della determinazione dei premi e delle penalità, le date di cui al comma 78.4, lettere j) e k) hanno risoluzione semestrale: gennaio-giugno e luglio-dicembre.

Articolo 79ter

Interventi eleggibili a premio e dimensionamento del premio

- 79ter.1 Sono eleggibili a premio gli interventi di cui all'articolo 79bis.1, diversi da quelli esclusi ai sensi dell'articolo 79bis.2, con rapporto $B/C > 1$ dove, con riferimento alla Scheda n. 7:
- a) B è il valore attuale netto dei benefici attesi in occasione della prima inclusione dell'intervento nel Piano resilienza;
 - b) C è il valore attuale netto dei costi attesi in occasione della prima inclusione dell'intervento nel Piano resilienza.
- 79ter.2 Il premio per ogni intervento di cui al comma precedente è pari a $(B'-C')*0,2$ ed è dovuto nel caso in cui B' è maggiore di C' , dove:
- a) B' è pari a B di cui al comma precedente, salvo nei casi in cui il valore effettivamente consuntivato di NUD si discosti di più del 20% dal valore previsto nel primo inserimento dell'intervento nel Piano resilienza; in tali casi, B' è il valore attuale netto dei benefici ricalcolati sulla base del valore effettivamente consuntivato di NUD;
 - b) C' è il valore attuale netto dei costi effettivamente consuntivati.
- 79ter.3 Il premio di cui al comma precedente è ridotto del 50% nel caso in cui la data di effettivo completamento dell'intervento venga posticipata di un semestre rispetto alla data di completamento del medesimo intervento indicata in occasione del primo inserimento dell'intervento nel Piano resilienza.
- 79ter.4 Il valore del fattore $(B'-C')$ di cui al comma 79ter.2 è posto pari a $5C'$ nei casi in cui sia superiore a $5C'$.

Articolo 79quater

Interventi eleggibili a penalità e dimensionamento della penalità

79quater.1 Sono eleggibili a penalità gli interventi di cui all'articolo 79bis.1, diversi da quelli esclusi ai sensi dell'articolo 79bis.2.

79quater.2 Le penalità di cui al comma precedente sono fissate in misura pari a:

- a) 10% di C' (valore attuale netto dei costi effettivamente consuntivati) nel caso in cui la data di effettivo completamento di un intervento venga posticipata di due semestri rispetto alla data di completamento del medesimo intervento indicata in occasione del primo inserimento dell'intervento nel Piano resilienza;
- b) 25% di C' nel caso in cui la data di effettivo completamento di un intervento venga posticipata di tre o più semestri rispetto alla data di completamento del medesimo intervento indicata in occasione del primo inserimento dell'intervento nel Piano resilienza.

79quater.3 Nei casi in cui il posticipo, calcolato come alle precedenti lettere a) e b), sia superiore a tre semestri, l'impresa distributrice predispone una relazione dettagliata sulle cause del ritardo, sulle azioni intraprese per il recupero di tale ritardo e sugli eventuali extracosti che derivano dal ritardo. Detta relazione è inviata all'Autorità e all'ente concedente, ed è pubblicata nel sito internet dell'impresa distributrice nella pagina di pubblicazione del Piano resilienza.

Articolo 79quinquies

Determinazione dei premi e delle penalità

79quinquies.1 Entro il 30 novembre ogni anno dal 2019 al 2024 l'Autorità aggiorna e pubblica l'elenco degli interventi di ogni principale impresa distributrice eleggibili a premio e/o penalità, in conformità a quanto disposto ai commi 79ter.1 e 79quater.1, in esito a quanto trasmesso all'Autorità ai sensi del comma 78.6 e tenendo conto dell'eventuale avvalimento delle facoltà di ritardare l'adesione al meccanismo di premi/penalità nei limiti di cui ai commi 79septies.1 e 79septies.2.

79quinquies.2 Ai fini del provvedimento di cui al comma precedente, gli Uffici dell'Autorità possono richiedere chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ai Piani resilienza delle principali imprese distributrici, inclusi i dati trasmessi ai sensi del comma 78.6, anche sulla base di evidenze risultanti dai Piani pubblicati negli anni precedenti ai sensi del comma 78.5. Inoltre, ai fini del provvedimento di cui al comma precedente, nei casi in cui $B > 6 * C$ si assume $B = 6 * C$.

79quinquies.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno dal 2020 al 2025 l'Autorità determina per ogni principale impresa distributrice i premi, a valere sul conto "Fondo per

eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali”, e le penalità, da versare nel conto “Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali”, relativi agli interventi di cui al comma 79quinquies.1 con data di effettivo completamento nell’anno precedente.

79quinquies.4 Con il provvedimento di cui al comma 79quinquies.3 del 2022, l’Autorità determina, per il triennio 2019-2021 e per ogni principale impresa distributrice, un tetto massimo ai premi netti (premi meno le penalità prima dell’eventuale riduzione di cui al comma 79quinquies.6), determinati nel medesimo triennio, pari al 25% del valore attuale netto della somma dei costi attesi C di tutti gli interventi di cui al comma 79quater.1 della medesima impresa, con data di effettivo completamento negli anni 2019, 2020 e 2021.

79quinquies.5 Con il provvedimento di cui al comma 79quinquies.3 del 2025, l’Autorità determina, per il triennio 2022-2024 e per ogni principale impresa distributrice, un tetto massimo ai premi netti (premi meno le penalità prima dell’eventuale riduzione di cui al comma 79quinquies.6), determinati nel medesimo triennio, pari al 25% del valore attuale netto della somma dei costi attesi C di tutti gli interventi di cui al comma 79quater.1 della medesima impresa, con data di effettivo completamento negli anni 2022, 2023 e 2024.

79quinquies.6 Per ogni principale impresa distributrice, le penalità complessive determinate per i trienni 2019-2021 e 2022-2024 sono ridotte del 100%, con i provvedimenti di cui ai commi 79quinquies.4 e 79quinquies.5, se nei medesimi trienni almeno il 90% degli utenti dati dalla sommatoria dei NUD a consuntivo di tutti gli interventi di cui al comma 79quater.1 corrisponde a interventi le cui date di effettivo completamento coincidono con le date di completamento indicate in occasione del primo inserimento nel Piano resilienza.

79quinquies.7 Per gli interventi dei Piani resilienza 2019-21 eleggibili a premio/penalità ai sensi della deliberazione 534/2019/R/eel la cui conclusione prevista (prima inclusione dell’intervento nel Piano resilienza) è compresa tra il primo semestre 2019 e il secondo semestre 2021, la data di completamento prevista è posticipata di un semestre.

Articolo 79sexies

Monitoraggio dell’efficacia degli interventi

79sexies.1 Il premio erogato per un intervento è ridotto del 50% nel caso in cui nei cinque anni successivi alla data di effettivo completamento dell’intervento, nella porzione di rete oggetto di intervento si verifichi anche una sola interruzione di almeno 8 ore dovuta al medesimo fattore critico di rischio a causa del quale è stato effettuato l’intervento oggetto di premio.

Articolo 79septies
Disposizioni transitorie e finali

79septies.1 Entro il 31 marzo dell'anno 2019 le principali imprese distributrici di cui al comma 78.1, lettere a) e b) comunicano all'Autorità se intendono avvalersi della facoltà di:

- a. aderire al meccanismo di premi/penalità a decorrere dal 2020, per le principali imprese distributrici di cui al comma 78.1, lettera a); in tal caso, l'anno di cui al comma 79bis.1, lettera a), è il 2018;
- b. aderire al meccanismo di premi/penalità a decorrere dal 2020 o dal 2021, per le principali imprese distributrici di cui al comma 78.1, lettera b); in tal caso, l'anno di cui al comma 79bis.1, lettera a), è, rispettivamente, il 2018 o il 2019.

79septies.2 Per le principali imprese distributrici di cui al comma 78.1, lettera c), l'anno di cui al comma 79bis.1, lettera a), è l'anno 2018. Tali imprese comunicano all'Autorità entro il 31 marzo 2020 se intendono avvalersi della facoltà di aderire al meccanismo di premi/penalità a decorrere dal 2021 o dal 2022; in tal caso, l'anno di cui al comma 79bis.1, lettera a), è, rispettivamente, il 2019 o il 2020.

79septies.3 Le imprese distributrici che si avvalgono della facoltà di cui ai commi precedenti trasmettono all'Autorità le informazioni di cui al comma 78.6 a decorrere dall'anno in cui aderiscono al meccanismo di premi/penalità, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 78.5.

79septies.4 Ai fini della eleggibilità a premio e/o penalità degli interventi avviati nel biennio 2017-18 e conclusi nell'anno 2019 o seguente, fanno fede le date di inizio e completamento inserite nel Piano resilienza 2018-2020 e i costi trasmessi all'Autorità nel giugno 2018.

Tabella 1 – stato interruttore: regole generali per individuare l’origine e la causa delle interruzioni per gli utenti AT

Stato dell’Interruttore		Attribuzione della causa e dell’origine		
		origine per impresa distributrice	origine per impresa trasmissione	causa per impresa distributrice o trasmissione
1	funzionante (malfunzionamento non accertato)	(vedere stato protezione Tabella 2)	(vedere stato protezione Tabella 2)	(vedere stato protezione Tabella 2)
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	rete D-AT se il distributore è proprietario dell’interruttore; RTN se Terna è proprietario dell’interruttore; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria dell’interruttore	RTN se Terna è proprietario dell’interruttore altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell’analisi del guasto da parte di Terna (*)

* Terna, in base al Codice di rete, gestisce la rete in AT e definisce il piano di taratura per la rete AT per la quasi totalità della rete in alta tensione; nei casi residuali la gestione della rete in AT e la definizione del piano di taratura è definito dall’impresa distributrice (es: rete a 60 kV); nel caso ad esempio di rete a 60 kV gestita dall’impresa distributrice l’origine per l’impresa distributrice è rete D-AT mentre per l’impresa di trasmissione è altre reti.

Tabella 2 – stato protezione: regole generali per individuare l’origine e la causa delle interruzioni per gli utenti AT

Stato della Protezione		Attribuzione della causa e dell’origine		
		origine per impresa distributrice	origine per impresa trasmissione	causa per impresa distributrice o trasmissione
1	Funzionante (malfunzionamento non accertato)	Rete D-AT se il distributore è proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione; RTN se Terna è proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria dell'interruttore (**)	RTN se Terna è proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	rete D-AT se il distributore è proprietario della protezione; RTN se Terna è proprietario della protezione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria della protezione	RTN se Terna è proprietario della protezione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
3	collegata non correttamente (anomalia accertata)	rete D-AT se il distributore è proprietario della protezione; RTN se Terna è proprietario della protezione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria della protezione	RTN se Terna è proprietario della protezione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
4	taratura non conforme a quanto comunicato da Terna (anomalia accertata)	rete D-AT se il distributore è proprietario della protezione; RTN se Terna è proprietario della protezione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria della protezione	RTN se Terna è proprietario della protezione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
5	errata taratura (anomalia accertata)	RTN (*)	RTN (*)	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
6	non idonea (anomalia accertata)	RTN (*)	RTN (*)	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)

* Terna, in base al Codice di rete, gestisce la rete in AT e definisce il piano di taratura per la rete AT per la quasi totalità della rete in alta tensione; nei casi residuali la gestione della rete in AT e la definizione del piano di taratura è definito dall’impresa distributrice (es: rete a 60 kV); nel caso ad esempio di rete a 60 kV gestita dall'impresa distributrice l'origine per l'impresa distributrice è rete D-AT mentre per l'impresa di trasmissione è altre reti.

** Anche per i casi di superamento della portata nominale della linea o dell’elemento di rete.

Tabella 3 – classificazione delle cause di interruzione di secondo livello per la distribuzione

Causa di primo livello	Acronimo	Causa di secondo livello	Acronimo
Origine sistema elettrico	SE	Alleggeritori automatici del carico (EAC)	EAC
		Banco Manovra di Emergenza (BME)	BME
		Elaboratore di distacco automatico (EDA)	EDA
		Ordini di distacco programmato per la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale previsto dal Codice di Rete (PESSE, RIGEDI)	PES
		Ordini di distacco in tempo reale	DTR
		Intervento delle protezioni degli impianti di generazione (isole non interconnesse)	GEN
		Interruzioni, fino ad un massimo di 15 minuti, dovute alla disinserzione di gruppi elettrogeni precedentemente installati per il ripristino della continuità del servizio	DGE
Forza maggiore	FM	Apertura linee per spegnimento incendi o per motivi di sicurezza (ordini da Terna o da altri esercenti)	APL
		Atti di autorità pubblica (non di esercenti)	AUP
		Furti	FUR
		Interruzioni dovute a eventi eccezionali con superamento dei limiti di progetto degli impianti	FMD
		Interruzioni eccezionali (metodo statistico PCP)	FMS
		Interruzioni eccezionali (metodo statistico GFE)	GFE
		Scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge	SCP
		Interruzioni dovute a disalimentazioni programmate comunicate da Terna o per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate da Terna con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi	DPR
		Attacchi intenzionali e sabotaggi	AIS
		Quota di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza	SPS
Cause esterne	CE	Contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi	TER
		Guasti provocati da utenti	GUT
		Guasti su impianti di produzione	GPR
		Lavori/manutenzioni richiesti da terzi	LMT
		Lavori/manutenzioni richiesti da utenti	LMU
Altre cause	AC	Interruzioni in condizione di traslazione preventiva del carico	TPC
		Interruzioni in condizione di traslazione correttiva del carico	TCC
		Altre cause accertate (sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	ACA
		Cause non accertate (non sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	CNA
		Lavori/manutenzione	LAM
		Esercizio	ESE
		Interruzioni occorse per rifacimento delle colonne montanti, se oggetto di incentivazione (articolo 134)	RCM
		Aumento della resilienza del sistema elettrico, se oggetto di incentivazione (Titolo 10, Parte I)	RES
		Interruzioni occorse in occasione della posa e manutenzione della fibra ottica	FBR

Tabella 4 – condizioni tali da comportare l’invio all’Autorità del rapporto sintetico di cui al comma 16.5

N. utenti disalimentati	Durata dell’interruzione
Oltre 25.000	24 h
Oltre 50.000	12 h
Oltre 100.000	6 h
Oltre 150.000	4 h
Oltre 300.000	2 h

Tabella 5a – Valori dei parametri $C1_d$ e $C2_d$ e franchigie per grado di concentrazione e per fasce dell’indicatore di riferimento D_1

Ambiti ad alta concentrazione con più di 250.000 utenti	Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Parametro $C1_d$ (eurocent/minuto/kW)	Parametro $C2_d$ (eurocent/minuto/kW)
oltre 12,5 minuti e fino a 22,5 minuti	oltre 12,5 minuti e fino a 22,5 minuti	oltre 20 minuti e fino a 36 minuti	oltre 30 minuti e fino a 54 minuti	4	8
oltre 22,5 minuti e fino a 33 minuti	oltre 22,5 minuti e fino a 27,5 minuti	oltre 36 minuti e fino a 44 minuti	oltre 54 minuti e fino a 66 minuti	0	0
oltre 33 minuti	oltre 27,5 minuti	oltre 44 minuti	oltre 66 minuti	24	48

Nota: per l’anno 2020 i parametri $C1_d=24$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=48$ eurocent/minuto/kW sono pari a $C1_d=8$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=16$ eurocent/minuto/kW; per l’anno 2021 i parametri $C1_d=24$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=48$ eurocent/minuto/kW sono pari a $C1_d=16$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=32$ eurocent/minuto/kW.

Tabella 5b – Valori dei parametri $C1_d$ e $C2_d$ e franchigie per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento D_1 per le imprese che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24

Ambiti ad alta concentrazione con più 250.000 utenti	Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Parametro $C1_d$ (eurocent/minuto/kW)	Parametro $C2_d$ (eurocent/minuto/kW)
oltre 12,5 minuti e fino a 25 minuti	oltre 12,5 minuti e fino a 25 minuti	oltre 20 minuti e fino a 40 minuti	oltre 30 minuti e fino a 61 minuti	4	8
oltre 25 minuti e fino a 39 minuti	oltre 25 minuti e fino a 33 minuti	oltre 40 minuti e fino a 52 minuti	oltre 61 minuti e fino a 77 minuti	0	0
oltre 39 minuti	oltre 33 minuti	oltre 52 minuti	oltre 77 minuti	18	36

Nota: per l'anno 2020 i parametri $C1_d=18$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=36$ eurocent/minuto/kW sono pari a $C1_d=6$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=12$ eurocent/minuto/kW; per l'anno 2021 i parametri $C1_d=18$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=36$ eurocent/minuto/kW sono pari a $C1_d=12$ eurocent/minuto/kW e $C2_d=24$ eurocent/minuto/kW.

Tabella 6 – Valori dei parametri $C1_n$ e $C2_n$ per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento N_1

Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Parametro $C1_n$ (euro/num/kW)	Parametro $C2_n$ (euro/num/kW)
fino a 1,0 int/cl	fino a 2,0 int/cl	fino a 4,0 int/cl	0	1
oltre 1,0 int/cl e fino a 2,0 int/cl	oltre 2,0 int/cl e fino a 4,0 int/cl	oltre 4,0 int/cl e fino a 8,0 int/cl	2	5
oltre 2,0 int/cl	oltre 4,0 int/cl	oltre 8,0 int/cl	4	8

Tabella 7 – Valori dei parametri $C1_n$ e $C2_n$ per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento N_1 per le imprese che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24

Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Parametro $C1_n$ (euro/num/kW)	Parametro $C2_n$ (euro/num/kW)
fino a 1,0 int/cl	fino a 2,0 int/cl	fino a 4,0 int/cl	1	3
oltre 1,0 int/cl e fino a 2,0 int/cl	oltre 2,0 int/cl e fino a 4,0 int/cl	oltre 4,0 int/cl e fino a 8,0 int/cl	3	7
oltre 2,0 int/cl	oltre 4,0 int/cl	oltre 8,0 int/cl	5	10

Tabella 8 – Valore dei parametri $T_{inc,k}$ e $T_{pen,k}$

	Alta c.	Media c.	Bassa c.
T_{inc}	4	6	10
T_{pen}	3	4,5	6

Tabella 9– Standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura

Tipo di interruzione	Grado di concentrazione territoriale per utenti BT e MT	Standard per utenti BT [ore]	Standard per utenti MT [ore]
Interruzioni senza preavviso	• Alta concentrazione	8	4
	• Media concentrazione	8	4
	• Bassa concentrazione	12	6
Interruzioni con preavviso	Tutti i gradi di concentrazione	8	8

Nota: Per i Comuni di cui al comma 5.2 per i quali è stata effettuata la riclassificazione del grado di concentrazione di porzioni di territorio, per le interruzioni senza preavviso si applicano lo standard di 8 ore per gli utenti BT e di 4 ore per gli utenti MT.

Tabella 10: Rimborsi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell'alimentazione

	• utenze domestiche • utenze non domestiche con potenza disponibile inferiore o uguale a 6,6 kW	• utenze BT e MT diverse dalle domestiche con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW e superiore a 6,6 kW	• utenze BT diverse dalle domestiche con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	• utenze MT con potenza disponibile e superiore a 16,5 kW	• utenti BT e MT titolari di impianti di produzione
Superamento standard	30 €	150 €	2 €/kW (*)	1,5 €/kW (*)	0,15 €/kW (**)
per ogni periodo ulteriore	15 € ogni 4 ore	75 € ogni 4 ore	1 €/kW (*) ogni 4 ore	0,75 €/kW (*) ogni 2 ore	0,075 €/kW (**) ogni 4 ore
periodo di rivalsa sul FEE	prime 72 ore dall'inizio dell'interruzione	prime 72 ore dall'inizio dell'interruzione	prime 72 ore dall'inizio dell'interruzione	prime 72 ore dall'inizio dell'interruzione	prime 72 ore dall'inizio dell'interruzione
durata massima per il calcolo dei rimborsi	240 ore	240 ore	240 ore	240 ore	240 ore
Tetto massimo al rimborso	n.a.	n.a.	10.000 €	40.000 €	10.000 €

Note:

- si veda l'articolo 53 per i casi di esclusione;
- per gli utenti titolari di impianti di produzione e prelievo si applica il rimborso maggiore tra quello relativo a impianti di prelievo e quello relativo a impianti di produzione;
- il periodo di rivalsa sul FEE si estende, nei casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, limitatamente alla durata di tali casi oltre le prime 72 ore dall'inizio dell'interruzione;
- oltre le 240 ore non sono dovuti rimborsi per interruzioni di qualsiasi causa e origine.

(*) i kW si riferiscono al maggiore dei due valori di potenza prelevata massima mensile utilizzati per la fatturazione del trasporto di energia elettrica relativo ai due mesi precedenti quello in cui ha inizio l'interruzione.

(**) i kW si riferiscono alla potenza disponibile in immissione.

Tabella 11: Aliquote annue di contribuzione al Fondo per eventi eccezionali a carico degli utenti

	<ul style="list-style-type: none"> • utenze domestiche • utenze non domestiche con potenza disponibile inferiore o uguale a 6,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • utenze BT diverse dalle domestiche con potenza disponibile superiore a 6,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • utenze MT
Aliquota annua	0,875 euro/punto di prelievo/anno	2,5 euro/punto di prelievo/anno	25 euro/ punto di prelievo o immissione/anno

Nota: sono esclusi dalla contribuzione al Fondo per eventi eccezionali i punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'illuminazione pubblica.

Scheda n. 1

Sezione 1A – Modalità di calcolo per l'identificazione di periodi di condizioni perturbate (reti MT/BT)

Indicando con:

$Nh6MT^j$	numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT ¹ , per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;
$MTR(Nh6MT^j)$	valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT, per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio di riferimento precedente l'anno t , nell'area territoriale j (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni);
$Nh6BT^j$	numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT ² , per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;
$MTR(Nh6BT^j)$	valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio di riferimento precedente l'anno t , nell'area territoriale j (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni);

dove “Triennio di riferimento precedente l'anno t ” è il periodo per il quale sono disponibili dati completi, composto dagli anni $t-2$, $t-3$, $t-4$.

Per le interruzioni con origine MT (incluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT) e per le interruzioni BT si considerano “periodi di condizioni perturbate” i periodi intercorrenti

¹ Nel calcolo del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT ($Nh6MT$), sono escluse le interruzioni dovute a:

- i. apertura dei trasformatori AT/MT;
- ii. apertura dei trasformatori MT/MT;
- iii. disalimentazione delle linee MT partenti dai centri satellite a seguito dello scatto di linee MT che alimentano i medesimi centri satellite.

² Nel calcolo del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT ($Nh6BT$), sono escluse le interruzioni dovute a:

- i. apertura dei trasformatori MT/BT;
- ii. guasti sulle prese singole;
- iii. manovre che interessano una linea BT già parzialmente disalimentata, necessarie alla ripresa del servizio (es.: interruzione dovuta a guasto monofase seguita da manovra di apertura trifase della linea BT; manovra di apertura dell'intera linea BT a seguito di interruzione di una porzione della medesima linea BT per guasto).

tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia) j servita dalla stessa impresa distributrice:

se in un gruppo di 6 ore $Nh6MT^j \geq \min [2,3 + 9,4 * MTR(Nh6MT^j); 15]$, allora:

H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e

H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato

Per le sole interruzioni con origine BT (incluse le interruzioni con origine sui trasformatori MT/BT) si considerano “periodi di condizioni perturbate”, qualora non già identificati per effetto della regola precedente, i periodi intercorrenti tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia) j servita dalla stessa impresa distributrice:

se in un gruppo di 6 ore $Nh6BT^j \geq \min [3,5 + 7,1 * MTR(Nh6BT^j); 60]$, allora:

H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e

H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato.

Ai fini della determinazione di $Nh6MT^j$ e $Nh6BT^j$, l'impresa distributrice può avvalersi della facoltà di mantenere il criterio di accorpamento con la durata netta come definita nel precedente periodo regolatorio 2004-2007 (ex articolo 4, comma 4.6, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04).

Interruzioni eccezionali lunghe

Una volta identificate le interruzioni lunghe con inizio nei “periodi di condizioni perturbate”, ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, vengono identificate come interruzioni eccezionali lunghe tutte le interruzioni lunghe (registrate con il criterio di utenza), aventi la medesima origine, della provincia considerata, o parte di provincia, servita dalla stessa impresa distributrice, nel Triennio di riferimento precedente l'anno t . Non sono considerate eccezionali le interruzioni con preavviso e le interruzioni dovute a furti o a sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

Interruzioni eccezionali brevi o transitorie

Una volta identificate le interruzioni brevi e transitorie con inizio nei “periodi di condizioni perturbate”, ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, vengono identificate come interruzioni eccezionali brevi o transitorie le sole interruzioni brevi o transitorie (registrate con criterio di utenza) iniziate in un periodo di condizioni perturbate. Non sono considerate eccezionali le interruzioni con preavviso e le interruzioni dovute a furti o a sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

Sezione 1B – Modalità di calcolo per l'identificazione dei giorni con fulminazioni eccezionali (GFE)

A partire dal numero giornaliero di fulminazioni al suolo in una Provincia P, calcolato come segue:

$$nf_{P,d} = \sum_{c=1}^{C_p} f_{c,d}$$

con:

- $f_{c,d}$ n° di fulmini nel Comune c-esimo della Provincia P e nel giorno d-esimo
- C_p ultimo Comune della Provincia P

si calcola il numero di fulminazioni di riferimento per la medesima Provincia, corrispondente al 97° percentile della distribuzione del numero di fulmini giornalieri nel periodo 2005-2014 e considerando i soli giorni con fulminazioni al suolo.

A decorrere dal 2020 i GFE per una Provincia sono i giorni con numero di fulminazioni al suolo superiore al numero fulminazioni di riferimento.

Interruzioni eccezionali brevi o transitorie

Una volta identificate le interruzioni senza preavviso brevi e transitorie con inizio nei GFE, ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, vengono identificate come interruzioni eccezionali brevi o transitorie le sole interruzioni senza preavviso brevi o transitorie con origine MT o BT (registrate con criterio di utenza) iniziate nei GFE.

Provincia P servita da più di una impresa distributrice

Nel caso in cui una Provincia P sia servita da più di una impresa distributrice, è ammissibile che la metodologia di calcolo per l'identificazione dei GFE si applichi a tutti i Comuni della Provincia e a tutte le imprese distributrici che servono nella Provincia P.

Scheda n. 2 – indicatore di distribuzione di utenti BT per numero di interruzioni senza preavviso lunghe annue subite, per ambito territoriale (altre cause; origini RTN o AT o MT o BT o reti interconnesse)

	N° interruzioni										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=10
N° utenti BT											

Scheda n. 3 – Indice di sistema di registrazione

L'indice di sistema di registrazione *ISR* esprime l'adeguatezza complessiva del sistema di registrazione delle interruzioni.

L'*ISR* ha una struttura "a punti". Il valore massimo di 1 (=100%) esprime totale adeguatezza del sistema di registrazione.

$$ISR = 1 - \frac{\sum p_i}{100}$$

I punti p_i saranno attribuiti in relazione alle diverse non conformità di sistema riscontrate durante il controllo tecnico secondo il seguente schema:

Punti p_i	Non conformità di sistema
10	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza del sistema di telecontrollo o altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio afferente agli impianti di cui ai commi 3.2 e 3.3, o guasto per almeno 48 ore consecutive al sistema di telecontrollo o altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio afferente al 20% degli impianti di cui al comma 3.2, ad esclusione dei casi di calamità naturale e di attacchi informatici documentati Mancata registrazione sistematica di interruzioni lunghe o brevi Mancanza del registro delle segnalazioni Errore nell'applicazione della modalità di calcolo per l'identificazione di Periodi di Condizioni Perturbate di cui alla Scheda n. 1
6	<ul style="list-style-type: none"> Non corretta tenuta sistematica dell'elenco delle segnalazioni o chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento per ciascun caso in cui l'utente parli con un operatore, anche di sollecito o riferibili ad un guasto già segnalato, per la determinazione dell'istante di inizio delle interruzioni con origine BT Mancanza di una procedura aziendale per la registrazione delle interruzioni
5	<ul style="list-style-type: none"> Attribuzione sistematica di interruzioni a origine "sistema elettrico" senza che ne ricorrano i presupposti Insufficienza sistematica di documentazione per le interruzioni con preavviso Mancata adozione della cartografia per la rete BT Insufficienza sistematica di documentazione necessaria alla ricostruzione del numero di utenti interrotti e della durata dell'interruzione (es.: mancanza di entrambe schematica di rete MT e cartografia MT) Impossibilità di accedere al registro per ricostruire il momento delle interruzioni esaminate
4	<ul style="list-style-type: none"> Errori sistematici di classificazione delle interruzioni brevi o transitorie anziché lunghe Errori sistematici di attribuzione dell'origine delle interruzioni Errori sistematici di attribuzione della causa delle interruzioni Mancata registrazione sistematica di interruzioni transitorie Mancanza sistematica del file audio della registrazione vocale della chiamata
3	<ul style="list-style-type: none"> Calcolo sistematico del numero di utenti disalimentati con criteri difformi da quelli previsti dal presente provvedimento o da quelli dichiarati dall'impresa distributrice Errore sistematico nel calcolo in riduzione della durata della singola interruzione con origine BT di oltre 10 minuti, oppure nel calcolo in aumento o riduzione della durata della singola interruzione con origine MT o superiore di oltre 3 minuti
2	<ul style="list-style-type: none"> Mancata documentazione sistematica dell'istante di inizio dell'interruzione per malfunzionamento al sistema di telecontrollo o altra strumentazione, inclusa

	<p>indisponibilità dei vettori di comunicazione, salvo documentate condizioni di forza maggiore o di PCP o di GFE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non corretta tenuta sistematica dell'elenco delle segnalazioni o chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento per ciascun caso in cui l'utente non parli con un operatore ma con un risponditore automatico (applicabile alle imprese con registrazione vocale delle chiamate)
1	<ul style="list-style-type: none"> • Incoerenza nell'applicazione sistematica di criteri tecnici dichiarati dall'impresa distributrice ove non specificati dal provvedimento • Errore sistematico nel calcolo in aumento della durata della singola interruzione con origine BT di oltre 10 minuti • Presenza sistematica di un file audio "muto" per entrambi gli interlocutori di durata superiore a 30 secondi

Note:

1. Per "sistematico" si intende una non conformità rilevata almeno due volte nel corso del controllo in esito alla verifica delle interruzioni.
2. Non comportano penalizzazione dell'indice ISR:
 - l'attribuzione alla responsabilità dell'impresa distributrice anche per interruzioni che dovrebbero essere attribuite a cause o origini diverse dalla responsabilità dell'impresa;
 - l'adozione di criteri di accorpamento che utilizzano la durata lorda in luogo di quella netta;
 - la mancata applicazione del criterio di unicità dell'origine in caso di cambi di origine da BT a MT e viceversa, se gli impianti coinvolti sono di proprietà della medesima impresa;
 - il malfunzionamento al sistema di telecontrollo o altra strumentazione che non consente di comunicare con gli impianti di cui al comma 3.3, in assenza di interruzione;
 - il malfunzionamento al sistema di telecontrollo che non consente di inviare telecomandi agli impianti di cui ai commi 3.2 e 3.3;
 - in caso di malfunzionamento al sistema di telecontrollo o altra strumentazione che non consente di comunicare con gli impianti, la registrazione remota dell'istante di inizio e/o fine delle interruzioni su registri locali o cartacei;
 - la presenza di un file audio "muto" per un solo interlocutore o di durata inferiore o uguale a 30 secondi per entrambi gli interlocutori.
3. La procedura aziendale per la registrazione delle interruzioni deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - i. il richiamo alle principali disposizioni riguardanti la registrazione delle interruzioni;
 - ii. la provenienza dei dati per la determinazione dell'istante di inizio e della durata delle interruzioni con e senza preavviso (sistema di telecontrollo o idonea strumentazione, registro delle segnalazioni);
 - iii. la modalità di calcolo del numero degli utenti interrotti ed il regime operativo utilizzato per rilevare il numero reale di utenti coinvolti nell'interruzione;
 - iv. la modalità di effettuazione del preavviso per le interruzioni con preavviso.

Scheda n. 4**INDICE DI PRECISIONE**

L'indice di precisione *IP* stima l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione.

IP assume valori positivi o negativi. Assume il valore 0 quando la precisione è massima. Valori di *IP* di segno positivo indicano che nel campione di interruzioni verificate durante il controllo tecnico il dato calcolato dall'impresa distributrice è approssimato per difetto rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico. Al contrario, valori dell'indice di precisione di segno negativo indicano che il dato calcolato dall'impresa distributrice è approssimato per eccesso rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico.

IP è calcolato secondo la seguente formula:

$$IP = \frac{D_{ver} - D_{eserc}}{D_{ver}} \times 100 [\%]$$

dove:

- a) D_{ver} è la durata complessiva di interruzione per utente BT, riferita alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato in base ai valori reali di durata dell'interruzione e di numero di utenti coinvolti, riscontrati durante il controllo tecnico;
- b) D_{eserc} è l'indicatore di durata complessiva di interruzione per utente BT, riferito alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato dall'impresa distributrice.

In caso di interruzioni non registrate, nell'indice di precisione si assume $D_{eserc} = 0$ e si stima il valore D_{ver} sulla base delle registrazioni automatiche disponibili.

Scheda n. 5

INDICE DI CORRETTEZZA

L'indice di correttezza *IC* stima il grado con cui l'impresa distributrice ha correttamente utilizzato le clausole in base alle quali devono essere attribuite le cause e le origini delle interruzioni. L'indice di correttezza non si applica alle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 24.1 del presente Testo integrato e che non abbiano attribuito a cause di forza maggiore altre interruzioni, se non quelle eccezionali occorse in periodi di condizioni perturbate.

IC assume valori compresi tra 0 e 100%. Il valore dell'indice di correttezza pari a 0 significa totale mancanza di correttezza nell'attribuzione delle cause di forza maggiore e/o delle cause esterne, come definite all'articolo 7 della presente delibera, nonché delle origini delle interruzioni relative alla rete nazionale di trasmissione, alle reti di altri esercenti interconnessi e alle reti di distribuzione in alta tensione dell'esercente, come definite dall'articolo 6 della presente delibera. Il valore di *IC* pari a 100% significa massima correttezza nell'attribuzione delle cause e origini delle interruzioni.

IC è calcolato secondo la seguente formula:

$$IC = \frac{D_{escl}}{D_{escl} + D_A + D_B + D_C + D_D + D_E} \times 100 [\%]$$

dove:

- D_{escl} è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe verificate durante il controllo tecnico, correttamente attribuite dall'impresa distributrice a cause di forza maggiore e/o a cause esterne o con origine RTN o con origine AT o con origine su reti di esercenti interconnessi;
- D_A è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause di forza maggiore dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite ad altre cause;
- D_B è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause esterne dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite a altre cause;
- D_C è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine RTN dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT;
- D_D è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine su reti di esercenti interconnessi dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite a origine MT o BT;
- D_E è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine AT dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT.

Nel calcolo di *IC*, i valori di durata di interruzione per utente sono riferiti ai valori reali, riscontrati durante il controllo tecnico, della durata dell'interruzione e del numero di utenti coinvolti. In tal modo l'indice di correttezza è indipendente dall'indice di precisione.

Scheda n. 6

COMUNICAZIONE DEI DATI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 – FORMATO DEI DATI

Questo formato deve essere utilizzato per:

- numero delle interruzioni con preavviso;
- durata delle interruzioni con preavviso;
- numero delle interruzioni senza preavviso lunghe;
- durata delle interruzioni senza preavviso lunghe;
- numero delle interruzioni senza preavviso brevi;
- numero delle interruzioni senza preavviso transitorie.

	BT	MT	AT	IC	RT	SD	
EAC							SE
BME							
EDA							
PES							
DTR							
GEN							
DGE							
APL							FM
AUP							
FUR							
FMD							
FMS							
SCP							
DPR							
AIS							
SPS							
GFE							CE³
TER							
GUT							
GPR							
LMT							
LMU							AC
TPC							
TCC							
ACA							
CNA							
LAM							
ESE							
RCM							
RES							
FBR							

³ Le celle relative alle interruzioni di qualsiasi origine attribuite a cause esterne devono essere compilate anche dalle imprese distributrici che aderiscono al meccanismo di cui all'articolo 24.

Scheda n. 7

ARTICOLO 78 – CRITERI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DI BENEFICI

La presentazione dei benefici attesi di ciascun intervento nelle tabelle di cui all'articolo 78, comma 6, lettera a), rispetta i criteri minimi illustrati nella tabella seguente:

Codice intervento	Beneficio B1 [kEur / a]	Beneficio B2 [kEur / a]	Beneficio B3 [kEur / a]	Beneficio B4 [kEur / a]	Beneficio B5 [kEur / a]	VAN benefici [kEur]	VAN costi [kEur]
001							
002							
003							

Le categorie di beneficio corrispondono ai benefici:

- B1. minori costi per la riduzione delle interruzioni legate alla scarsa resilienza della rete ottenibile grazie all'intervento allo studio;
- B2. minori costi per gli interventi in emergenza delle imprese distributrici in occasione delle interruzioni legate alla scarsa resilienza della rete;
- B3. minori costi per la riduzione di interruzioni ordinarie ottenibile grazie all'intervento allo studio;
- B4. minori costi di esercizio delle imprese distributrici in occasione di interruzioni ordinarie;
- B5. altri minori costi o altri benefici che non siano oggetto di potenziale doppio conteggio con i benefici suddetti.

Oltre a tale sintesi tabellare, l'impresa distributtrice indica le informazioni quantitative utilizzate per il calcolo dei benefici (ad esempio numero di utenti disalimentati all'anno in situazione pre-intervento e in situazione post-intervento; quantità di energia prelevata dalle varie categorie di utenti in kWh/anno; durata di interruzioni ordinarie evitate all'anno; quantità di personale "risparmiato" in anni-persona; quantità di linea non più oggetto di taglio alberi in km) e le ipotesi assunte per la valorizzazione di ciascuno dei suddetti benefici (es. valorizzazione dei costi operativi evitati in euro/anno-persona, valorizzazione dei costi taglio alberi evitati in euro/km).

Scheda n. 8

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA TENUTA ALLE SOLLECITAZIONI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

La presente scheda tecnica fornisce un ausilio alle imprese distributrici per la valutazione e la selezione degli interventi finalizzati ad incrementare la resilienza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi degli articoli 77 e 78.

CONTESTO METODOLOGICO

Vengono nel seguito descritti i principali elementi metodologici di ausilio all'individuazione degli interventi per l'incremento della resilienza.

Elementi di calcolo di indici di resilienza e degli impatti attesi

L'analisi della resilienza è basata su un indice di rischio di disalimentazione degli utenti di una rete elettrica per ciascun fattore di rischio, come illustrato nella documentazione di riferimento.

Tale indice di rischio (IRI) è il prodotto della probabilità che l'evento produca un disservizio e dell'entità del danno (disalimentazione) prodotto dal disservizio.

La probabilità di disservizio è individuata come l'inverso del tempo di ritorno dell'evento (TR).

L'entità del danno è individuata come il numero di utenti in bassa tensione disalimentati (NUD).

L'indice di rischio risulta quindi $IRI = NUD/TR$.

L'indice di resilienza (IRE) è l'inverso dell'indice di rischio ed è quindi pari al tempo di ritorno dell'evento diviso il numero di utenti in bassa tensione disalimentati ($IRE = TR/NUD$).

L'impatto atteso, cioè il miglioramento dell'indice di rischio, è valutato dalle imprese distributrici come differenza tra l'indice di rischio in condizioni pre-intervento e l'indice di rischio in corrispondenza della situazione post-intervento.

Le imprese distributrici si coordinano con Terna e le imprese distributrici interconnesse al fine di stabilire se gli interventi devono essere effettuati solo sulla rete Alta Tensione (AT), solo sulla rete Media Tensione (MT) o su entrambe le reti.

Elementi di calcolo del beneficio atteso

Si veda anche la Scheda n. 7.

Per quanto riguarda il beneficio B1 devono essere stimati i minori costi per la riduzione delle interruzioni legate alla scarsa resilienza della rete ottenibile grazie all'intervento allo studio (*utilizzando i valori di 12 €/kWh non fornito per gli utenti domestici e 54 €/kWh non fornito per gli utenti non domestici, ed una durata delle interruzioni costante, pari a H ore*).

H è posto convenzionalmente pari a (facendo salva la possibilità per le imprese di definirlo diversamente a seguito di appropriata giustificazione):

- 16 h per le linee aeree;
- 8 h per le linee in cavo.

Per quanto riguarda il beneficio B3 devono essere stimati i minori costi per la riduzione di interruzioni ordinarie ottenibile grazie all'intervento allo studio (*utilizzando i valori di 12 €/kWh non fornito per gli utenti domestici e 54 €/kWh non fornito per gli utenti non domestici*).

Le imprese distributrici adottano e motivano le ipotesi per l'individuazione dell'energia non fornita associata alla disalimentazione degli utenti, facendo riferimento a valori medi di prelievo.

Elementi di calcolo del costo atteso

Il costo comprende almeno:

- a) il costo di investimento per la realizzazione dell'intervento, inclusi costi compensativi esogeni alle infrastrutture dedicate ai servizi di trasmissione e di distribuzione, costi per la eventuale demolizione di infrastrutture preesistenti;
- b) i costi di esercizio e di manutenzione durante la vita economica dell'intervento.

Si vedano anche il comma 78.4, lettera i), il comma 78.6 e la Scheda 7 ivi richiamata. Parallelamente alla determinazione del costo atteso degli interventi le imprese distributrici individuano le eventuali immobilizzazioni nette che sarebbero oggetto di dismissione, qualora si proceda alla sostituzione di linee o altri elementi di rete non completamente ammortizzati.

Altri elementi dell'analisi economica

Deve tenere conto delle seguenti ipotesi:

- tasso di sconto 4% reale;
- vita economica 25 anni di esercizio;
- nessun valore residuale.

Scheda n. 9 – Caratteristiche e deroghe degli esperimenti regolatori

La presente scheda tecnica definisce le caratteristiche degli esperimenti regolatori di cui all'articolo 27bis e le deroghe alla regolazione dell'Autorità di cui al presente Testo integrato usufruibili dalle imprese distributrici. Le istanze devono contenere una specificazione di tali caratteristiche per gli esperimenti proposti.

Sezione 9A - Caratteristiche degli esperimenti regolatori

- C1 identificazione di un obiettivo di miglioramento della qualità non peggiore di quelli già definiti dall'Autorità (livello tendenziale o obiettivo applicabile nell'ultimo anno di sperimentazione) che l'impresa distributtrice si impegna a raggiungere al più tardi entro il 2023 negli ambiti territoriali identificati;
- C2 presentazione di soluzioni innovative che promuovano il ricorso all'innovazione tecnologica per migliorare il servizio ai clienti, principalmente, ma non esclusivamente, a beneficio degli indicatori di durata e numero delle interruzioni oggetto della regolazione premi-penalità;
- C3 riferimento ad ambiti territoriali circoscritti, in modo da poter comprendere gli effetti delle soluzioni innovative adottate e valutare la loro estensione su più larga scala una volta terminato l'esperimento, e caratterizzati dal livello del numero di interruzioni e/o della durata delle interruzioni oltre 1,5 volte i livelli obiettivo applicabili; è ammessa la partecipazione di ambiti territoriali non necessariamente contraddistinti dai suddetti livelli di continuità, purché l'impresa dimostri che possano effettivamente beneficiare delle soluzioni che verranno sperimentate o la loro inclusione negli esperimenti sia funzionale alla buona riuscita dell'esperimento (ad esempio perché contigui);
- C4 proposta di nuovi meccanismi regolatori, anche in deroga alla regolazione attuale; l'impresa distributtrice deve identificare specifici aspetti della regolazione attuale che ostacolano l'innovazione e fornire convincenti elementi atti a dimostrare che senza la rimozione di tali ostacoli non si può ottenere un miglioramento superiore a quello che si otterrebbe senza le deroghe richieste;
- C5 i nuovi meccanismi proposti e le eventuali deroghe richieste non devono ledere né il principio di protezione dei consumatori, né quello di non discriminazione tra gli utenti della rete;
- C6 l'esperimento regolatorio deve prevedere un sistema di *reporting* che evidenzi, con opportuni indicatori e report periodici, gli effetti delle deroghe concesse e delle soluzioni innovative adottate dall'impresa; durante il periodo di sperimentazione è fatta salva ogni regola di registrazione delle interruzioni e di comunicazione all'Autorità degli indicatori di continuità del servizio disciplinati dal presente Testo integrato;

C7 in caso di insuccesso a raggiungere il miglioramento relativo al livello tendenziale fissato dall’Autorità e temporaneamente disattivato, l’impresa distributrice non può invocare cause esimenti di tipo “esogeno”, salvo quelle già definite in tema di attribuzione delle cause di interruzione.

Sezione 9B - Deroghe alla regolazione dell’Autorità

- D1 all’impresa è consentito di scegliere un percorso di miglioramento differente da quello già determinato dall’Autorità con la regolazione ordinaria, fermo restando il raggiungimento del livello tendenziale fissato dall’Autorità o del livello obiettivo entro l’anno in cui termina l’esperimento (2023);
- D2 tale percorso può essere riferibile anche ad un aggregato di ambiti territoriali, anche di diversa concentrazione purchè della stessa provincia, se interessati dalla stessa innovazione, e a meccanismi di valorizzazione dei recuperi di qualità anche diversi da quelli attuali;
- D3 durante tale percorso, sono sospesi i premi e le penalità previsti dalla regolazione vigente e vengano attivati specifici meccanismi di premialità e penalizzazione, definiti dalla stessa impresa sulla base dello scostamento annuale tra il livello effettivo ed il livello previsto dall’impresa;
- D4 in caso di mancato raggiungimento dell’impegno di miglioramento indicato, l’impresa non ha diritto alle premialità disciplinate dal presente Testo integrato e deve versare le eventuali penalità che avrebbe conseguito nel periodo, in assenza della deroga;
- D5 al termine del percorso di miglioramento, i premi complessivamente ottenuti non possono essere maggiori di quelli che l’impresa avrebbe ottenuto, con gli stessi livelli effettivi, grazie alla regolazione ordinaria.

PARTE II

DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA: REGOLAZIONE DEI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 80

Definizioni per la qualità commerciale

80.1 Ai fini della presente Parte, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “accettazione del preventivo” è l'accettazione da parte del richiedente delle condizioni espresse nel preventivo non rapido; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo stesso;
- b) “accettazione del preventivo rapido” è l'accettazione da parte del cliente degli oneri e dei tempi previsti per le prestazioni soggette a preventivo rapido per forniture in bassa tensione;
- c) “alta tensione” (AT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;
- d) “appuntamento posticipato” è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dall'esercente;
- e) “atti autorizzativi” sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del distributore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- f) “attivazione della fornitura” è l'energizzazione di un nuovo punto di consegna o di uno precedentemente disattivato, un aumento o una diminuzione di potenza di un punto già attivo, realizzato attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo; sono da considerarsi attivazioni della fornitura:
 - le energizzazioni, gli aumenti e le diminuzioni di potenza previsti dalla Tabella 12;
 - ogni altra energizzazione, aumento o diminuzione di potenza per forniture in bassa tensione non previsti dalla Tabella 12, con interventi limitati al gruppo di misura, e soggetti al preventivo di cui all'articolo 84;
 - ogni energizzazione, aumento o diminuzione di potenza per forniture in media tensione con interventi limitati al gruppo di misura;

- modifiche contrattuali e subentri che comportino variazioni di potenza con interventi limitati al gruppo di misura;
- le energizzazioni di punti di consegna relativi a forniture temporanee.

Non sono da considerarsi attivazioni:

- le modifiche contrattuali senza variazione di potenza o che comportano interventi sul gruppo di misura limitati alla sola lettura dei registri totalizzatori;
 - i passaggi dal mercato di maggior tutela o di salvaguardia al mercato libero (e viceversa) e i passaggi da un venditore all'altro.
- g) “Autorità” è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- h) “bassa tensione” (BT) è la tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;
- i) “cliente BT” è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione ed alimentato in bassa tensione;
- j) “cliente finale” è la persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;
- k) “cliente MT” è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione ed alimentato in media tensione;
- l) “codice di rintracciabilità” codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- m) “completamento del lavoro richiesto” è la realizzazione, a regola d’arte, del lavoro richiesto dal richiedente, comprese l’installazione del gruppo di misura e l’attivazione della fornitura ove richiesta contestualmente al lavoro medesimo;
- n) “conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura” è l’accettazione da parte del cliente finale degli oneri previsti dal Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 per il caso in cui sia accertato che il funzionamento del gruppo di misura è corretto in riferimento alla normativa vigente;
- o) “conferma della richiesta della verifica della tensione di fornitura” è l’accettazione da parte del cliente finale degli oneri previsti dal Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 per il caso in cui sia accertato che il valore della tensione di fornitura è conforme alla normativa tecnica vigente;
- p) “controllo dei dati di qualità commerciale” è il controllo sui dati di qualità effettuata mediante l’applicazione della metodologia definita dal Titolo 6, Parte II, del presente Testo integrato;

- q) “data di corresponsione dell’indennizzo automatico” è la data di emissione della bolletta o fattura nella quale è contabilizzato il credito a favore del cliente finale o la data di invio dell’assegno nel caso in cui si scelga questa modalità di erogazione;
- r) “data di messa a disposizione” è:
- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell’ esercente;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo dell’ esercente o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- s) “data di ricevimento” è:
- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell’ esercente;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- t) “dati di qualità” sono i dati e le informazioni relativi alla qualità commerciale dei servizi elettrici comunicati dagli esercenti all’Autorità in attuazione del presente Testo integrato;
- u) “dati tecnici” sono le informazioni e/o i dati in possesso del distributore necessari al venditore per inviare al cliente finale la risposta motivata scritta a un reclamo scritto, o a una richiesta scritta di informazioni o per effettuare una rettifica di fatturazione, o per rispondere ad un reclamo o a una richiesta di informazioni formulati dal cliente per telefono, o nell’ambito di una procedura di conciliazione paritetica;
- v) “disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale” è la sospensione della fornitura eseguita con modalità idonea ad impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del gruppo di misura;
- w) “distributore” è l’ esercente che svolge le attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com;
- x) “distribuzione” è l’attività di cui all’articolo 4, comma 4.6, dell’Allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com;
- y) “energizzazione” è l’avvio dell’alimentazione;

- z) “esecuzione di lavori complessi” è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici;
- aa) “esecuzione di lavori semplici” è:
- la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto in bassa tensione di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, eseguita con interventi limitati alla presa; sono da considerarsi lavori semplici in bassa tensione:
 - ogni energizzazione di un punto di consegna, ordinaria o temporanea, non inclusa nella tabella 12, eseguita con interventi sulla presa;
 - ogni aumento o diminuzione della potenza disponibile, per fornitura ordinaria o temporanea, non inclusa nella tabella 12, eseguito con interventi sulla presa;
 - ogni spostamento di un gruppo di misura per forniture ordinarie o temporanee eseguito con interventi sulla presa.
 - la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto in media tensione, di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, eseguita con un intervento limitato alle apparecchiature elettromeccaniche, nell’impianto elettrico esistente, ed eventualmente al gruppo di misura esistente;
- bb) “esercente” è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione e di misura, o vendita dell’energia elettrica, inclusi servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, come previsto dalla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito deliberazione n. 156/07);
- cc) “giorno feriale” è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
- dd) “giorno lavorativo” è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- ee) “gruppo di misura” è l’insieme di apparecchiature poste presso il punto di consegna dell’energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l’energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;
- ff) “livello specifico di qualità” è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo cliente finale;
- gg) “livello generale di qualità” è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti finali di una stessa area territoriale;
- hh) “misura” è l’attività di cui all’articolo 4, comma 4.7, dell’Allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com;
- ii) “media tensione” (MT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;
- jj) “nodo” è il punto del circuito in cui è elettricamente connesso un numero di condutture maggiore o uguale a tre;

- kk) “presa” è la conduttura in bassa tensione, in partenza da un nodo esistente, che alimenta un singolo cliente finale, o un insieme di clienti finali i cui gruppi di misura siano affiancati e direttamente cablati tra di loro; qualora l’alimentazione avvenga mediante linea aerea su pali, si considera che la presa abbia inizio a partire dal sostegno, questo escluso, più prossimo alla fornitura;
- ll) preventivo rapido è il preventivo i cui oneri e tempi vengono comunicati al cliente BT dal venditore in sede di prima chiamata telefonica o di primo contatto, per le prestazioni di cui alla Tabella 12 sulla base dei provvedimenti dell’Autorità;
- mm) produttore di energia elettrica è il soggetto di cui all’articolo 2, comma 18, al decreto legislativo n.79 del 1999;
- nn) “punto di consegna” è il punto di confine tra l’impianto di proprietà del distributore e l’impianto del cliente finale;
- oo) “reclamo scritto” è ogni comunicazione scritta al distributore, anche per via telematica, con la quale il cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui il cliente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra distributore e cliente finale;
- pp) “riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità” è il ripristino dell’alimentazione del punto di consegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura o riduzione della potenza effettuata dall’ esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell’Autorità dalle clausole contrattuali;
- qq) “richiedente” ai fini del presente Testo integrato, è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione ed alimentato in bassa o media tensione; è altresì il venditore che richiede al distributore, per conto di un cliente finale, anche potenziale, l’esecuzione di una prestazione relativa ai servizi elettrici o ogni altro soggetto che, in assenza di un contratto di fornitura in bassa tensione, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede al distributore il preventivo per l’esecuzione di lavori o la loro esecuzione;
- rr) “richiesta scritta di informazioni” è ogni comunicazione scritta al distributore, anche per via telematica, con la quale il richiedente formula una richiesta di informazioni in merito al servizio elettrico non collegabile ad un disservizio percepito;
- ss) “tempo di posticipazione” è il tempo intercorrente tra la data per l’appuntamento con il cliente proposta dall’ esercente e la data dell’ “appuntamento posticipato”;
- tt) “subentro” è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione dei soli dati identificativi, di un punto di prelievo disattivo;

- uu) “tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi” è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell’atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del-distributore, di ricevimento dell’atto perfezionatosi per ultimo;
- vv) “terzi” sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all’ esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell’ esercente medesimo;
- ww) “Testo integrato” è il presente Testo integrato recante le disposizioni dell’ Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’ energia elettrica;
- xx) “vendita” è l’ attività di cui all’ articolo 4, commi 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 dell’ Allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com, disciplinata dall’ Allegato A alla deliberazione del 27 giugno 2007, n. 156/07;
- yy) “verifica del gruppo di misura” è l’ accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura di proprietà del distributore in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente;
- zz) “verifica della tensione di fornitura” è l’ accertamento del rispetto dei limiti di variazione della tensione definiti dall’ articolo 62, secondo quanto previsto dalla più recente edizione della norma CEI EN 50160, attraverso l’ installazione di un apparecchio di registrazione conforme alla norma CEI EN 61000-4-30;
- aaa) “voltura” è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.

Articolo 81

Finalità, principi generali e ambito di applicazione

81.1 La Parte II del presente provvedimento persegue le finalità di:

- a) rafforzare la tutela dei diritti dei clienti finali attraverso livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell’ energia elettrica e indennizzi automatici per il richiedente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità per cause imputabili al distributore;
- b) assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle prestazioni richieste dai clienti per disporre di indicatori di qualità commerciale affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti in merito alla tempestività di esecuzione delle prestazioni richieste;
- c) consolidare la disciplina delle prestazioni il cui importo è determinabile in sede di prima chiamata telefonica o di primo contatto tra il cliente finale ed il venditore.

81.2 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni della presente Parte tutti i distributori e i venditori di energia elettrica.

- 81.3 Il cliente BT richiede le prestazioni del presente Testo integrato di competenza del distributore esclusivamente tramite il proprio venditore, ad eccezione dei seguenti casi nei quali il cliente si può rivolgere al distributore:
- a) reclami scritti o richieste scritte di informazioni, di cui all'articolo 96, relativi ai servizi di distribuzione e misura;
 - b) richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura;
 - c) richieste di esecuzione di lavori senza l'attivazione della fornitura;
 - d) richieste di spostamenti di linee ed impianti elettrici che non siano funzionali allo spostamento del gruppo di misura del cliente finale richiedente;
 - e) richieste di spostamento di prese non attive, se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante;
 - f) richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti.
- 81.4 In presenza di un contratto di fornitura stipulato tra un venditore ed un cliente MT, quest'ultimo può richiedere le prestazioni del presente Testo integrato di competenza del distributore tramite il proprio venditore nel caso in cui abbia conferito mandato al venditore per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento, o direttamente al distributore. In tal caso il distributore informa tempestivamente il venditore delle eventuali variazioni nella fornitura richieste che abbiano risvolti di carattere contrattuale.
- 81.5 In caso di *switching* il distributore informa tempestivamente il venditore entrante delle richieste di prestazioni dei clienti MT e BT inoltrate dal venditore uscente al distributore precedentemente alla data di *switching* e non evase dal distributore entro la data di *switching*. In tali casi il distributore eroga gli eventuali indennizzi automatici al venditore entrante.
- 81.6 Le prestazioni di cui agli articoli 92 e 93, limitatamente al gruppo di misura di proprietà del distributore e le prestazioni di cui agli articoli 94, 95 e 96 possono essere richieste direttamente al distributore dal produttore di energia elettrica per il quale non si applichi la definizione di cliente finale. Anche per tali casi si applica la disciplina degli indennizzi automatici e delle esclusioni, di cui agli articoli 103, 104, 105 e dei soli termini di corresponsione degli indennizzi previsti all'articolo 106.
- 81.7 Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 90, comma 90.2, il venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, invia tale richiesta entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Analogamente, l'eventuale trasmissione al cliente finale della comunicazione dell'esito della prestazione o di altra documentazione deve avvenire dal venditore al cliente finale entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del distributore.
- 81.8 Nel seguito del presente Testo integrato, per gli esercenti non soggetti agli obblighi di separazione societaria ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125, i termini distributore e venditore identificano lo stesso soggetto; pertanto per questi soggetti non sono

applicabili gli obblighi di tempestività previsti dal comma precedente, assumendosi istantaneo il trasferimento della documentazione e delle informazioni.

TITOLO 2 – INDICATORI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Articolo 82

Indicatori di qualità commerciale del servizio

82.1 Al fine di definire i livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi al servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

- tempo di preventivazione;
- tempo di esecuzione di lavori semplici;
- tempo di attivazione della fornitura;
- tempo di disattivazione della fornitura;
- tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
- fascia di puntualità per gli appuntamenti con il cliente finale;
- tempo di esecuzione di lavori complessi;
- tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura;
- tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura;
- tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazione scritte relative al servizio di distribuzione.
- tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura;
- tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura;
- tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto;
- tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazione scritte relative al servizio di misura;
- tempo di messa a disposizione di dati tecnici richiesti dal venditore.

Articolo 83

Disposizioni in merito al preventivo rapido

83.1 All'atto della richiesta di una delle prestazioni di cui alla Tabella 12, il venditore è tenuto a informare il cliente BT:

- a) degli oneri a suo carico;
- b) del tempo massimo previsto per l'esecuzione della prestazione da parte del distributore, di norma dato dal tempo massimo per l'esecuzione di una attivazione della fornitura, salvo taluni casi nei quali:
 - i. la prestazione debba essere eseguita con interventi sulla presa: in tal caso il tempo massimo applicabile è quello di un lavoro semplice;
 - ii. la prestazione debba essere eseguita con interventi sulla rete: in tal caso il tempo massimo applicabile è quello di un lavoro complesso;
- c) che, una volta eseguita la prestazione, al cliente saranno forniti a consuntivo:
 - iii. una descrizione delle attività eseguite;
 - iv. il tempo massimo applicato dal distributore nei casi i. o ii. di cui alla lettera b);
 - v. il tempo effettivo impiegato dal distributore ad eccezione del caso in cui il tempo massimo applicabile sia riferito all'attivazione della fornitura e tale prestazione venga effettuata entro il tempo massimo;
 - vi. il diritto ad un indennizzo automatico.

83.2 Qualora il cliente finale dia il proprio assenso all'esecuzione della prestazione richiesta, il venditore trasmette al distributore l'accettazione del preventivo rapido nei termini previsti dal comma 81.7.

83.3 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a preventivo rapido decorre dalla data di ricevimento da parte del distributore dell'accettazione del preventivo rapido comunicata dal venditore.

83.4 Per ogni altra energizzazione, aumento o diminuzione di potenza non previsto dalla Tabella 12, i cui oneri sono determinabili sulla base dei provvedimenti dell'Autorità, il venditore informa il cliente finale degli oneri attesi a suo carico e, in caso di assenso preliminare da parte del cliente, lo informa che:

- a) nei tempi previsti dal comma 81.7 provvederà ad inoltrare al distributore la richiesta di effettuazione del preventivo;
- b) entro il tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione riceverà il preventivo relativo alla richiesta effettuata.

83.5 Per ogni altra richiesta di prestazione da parte dei clienti finali non rientrante nelle casistiche di cui ai commi 83.1 e 83.4 il venditore informa il cliente finale degli elementi di cui al comma precedente, lettere a) e b).

- 83.6 Nei casi di cui ai commi 83.4 e 83.5 il distributore ha la facoltà di predisporre opportunamente i propri sistemi informativi per favorire una rapida messa a disposizione del preventivo al cliente finale e, allo scopo, di prendere accordi con il venditore.
- 83.7 I clienti finali BT che non possono ricorrere all'assenso del preventivo rapido di cui al comma 83.1 in sede di primo contatto per le specificità del proprio ordinamento finanziario e contabile (es.: Pubblica amministrazione, Enti locali) possono richiedere che il venditore metta a loro disposizione la previsione di spesa in forma scritta.

Articolo 84

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione

- 84.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT viene registrato solo nei casi in cui la prestazione per la quale viene richiesto il preventivo non sia tra quelle previste dalla Tabella 12, anche attraverso le modalità disciplinate al comma 83.6.
- 84.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione deve essere predisposto dal distributore per ogni richiesta di lavori sulla rete di bassa tensione per ogni prestazione non inclusa nella Tabella 12.
- 84.3 Il preventivo deve contenere:
- a) il codice di rintracciabilità di cui all'articolo 107, comma 107.2, lettera a);
 - b) la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo dal richiedente;
 - c) la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
 - d) la tipologia di utenza;
 - e) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente Testo integrato, nonché l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto dal distributore al cliente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
 - f) l'indicazione dei corrispettivi previsti dalle normative vigenti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare, ove previsto dalla normativa tariffaria, quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;

- g) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
- h) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta, precisando in tal caso che la richiesta di attivazione deve essere presentata tramite un venditore;
- i) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- j) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo, che non devono essere discriminatorie nei confronti dei venditori per i preventivi da loro richiesti;
- k) la durata di validità del preventivo;
- l) il riferimento e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del distributore nel caso di lavori complessi;
- m) l'eventuale richiesta di locali e/o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione di eventuali cabine di trasformazione, in conformità alle disposizioni del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015.

84.4 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione deve avere validità non inferiore a tre mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dall' esercente nei confronti del cliente finale per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

84.5 Nel caso di trasmissione informatica del preventivo da parte del distributore al venditore, il venditore medesimo conferma per via informatica al distributore la ricezione del preventivo.

84.6 Fatta salva la facoltà di offrire, a proprio carico, condizioni migliorative nel mercato libero, il venditore ha l'obbligo di fornire al cliente finale un'offerta nella quale è riportato integralmente il preventivo predisposto dal distributore e di accludere altresì lo schema del contratto di fornitura.

Articolo 85

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione

85.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del

distributore, della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente.

- 85.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione deve essere predisposto dal distributore per ogni richiesta di lavori sulla rete di media tensione, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto al cliente finale.
- 85.3 Fatta salva la facoltà di offrire, a proprio carico, condizioni migliorative nel mercato libero, il venditore ha l'obbligo di fornire al cliente finale un'offerta nella quale è riportato integralmente il preventivo predisposto dal distributore, che deve contenere quanto previsto dall'articolo 84, comma 84.3.
- 85.4 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione deve avere validità non inferiore a sei mesi e deve contenere il riferimento e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del distributore. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo può essere successivamente preteso dal distributore nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Articolo 86

Tempo di esecuzione di lavori semplici

- 86.1 Il tempo di esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore dell'accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento del lavoro richiesto.

Articolo 87

Tempo di esecuzione di lavori complessi

- 87.1 Il tempo di esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento del lavoro richiesto.
- 87.2 Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i seguenti lavori complessi:
- a) le elettrificazioni di zone urbanistiche (residenziali, artigianali, industriali o rurali) realizzate su richiesta di soggetti diversi dai clienti finali;
 - b) le richieste di spostamento di linee e di impianti elettrici, che non sia funzionale allo spostamento del gruppo di misura del cliente finale richiedente;
- 87.3 Il distributore comunica al richiedente, anche telefonicamente, l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro i cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta.

Articolo 88

Tempo di attivazione della fornitura

- 88.1 Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di attivazione della fornitura, inviata dal richiedente e la data di attivazione della fornitura.
- 88.2 Nel caso in cui il richiedente richieda l'attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di attivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.
- 88.3 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione della stessa per morosità del cliente finale.

Articolo 89

Tempo di disattivazione della fornitura

- 89.1 Il tempo di disattivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di disattivazione della fornitura inviata dal richiedente e la data di disattivazione della fornitura stessa.
- 89.2 Nel caso in cui il richiedente richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.
- 89.3 La rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura. E' inoltre assimilata alla disattivazione la semplice chiusura contrattuale, con acquisizione della lettura finale, che assicuri al cliente che non gli saranno addebitati ulteriori consumi. Tale rilevazione non si effettua per le richieste di disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione della fornitura, quali volture o subentri immediati. Non sono considerate disattivazioni i casi di passaggio dal mercato di maggior tutela o di salvaguardia al mercato libero (e viceversa), nonché i passaggi da un venditore all'altro.

Articolo 90

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

- 90.1 Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di riattivazione della fornitura da parte del venditore e la data di riattivazione della fornitura.
- 90.2 Relativamente a ciascuna fattura che ha comportato la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il venditore è tenuto all'invio immediato al distributore, mediante fax o per via telematica, della richiesta di riattivazione della fornitura di un proprio cliente finale, a seguito del pagamento da parte del cliente finale al venditore delle somme dovute ovvero di dimostrazione dell'avvenuto pagamento, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime. Qualora la documentazione dimostrante l'avvenuto pagamento pervenga al venditore oltre le ore 18 nei giorni feriali, l'invio al distributore può avvenire nel giorno successivo.
- 90.3 Il distributore ha facoltà di comunicare ai venditori modalità e termini, compatibili con il comma precedente, entro i quali devono pervenire le richieste relative alla riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità. Qualora sia rispettato il termine indicato dal distributore, la data di ricevimento ai fini del comma 90.1 è la data risultante dal fax o comunicazione telematica inviata dal venditore per inoltrare al distributore la richiesta di riattivazione. Le richieste pervenute oltre il termine indicato dal distributore potranno essere trattate dal distributore come pervenute nel giorno successivo.
- 90.4 Per i soli clienti finali a cui, in caso di morosità, il distributore applichi una procedura che preveda in luogo della disattivazione la riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, il tempo di riattivazione della fornitura è computato in giorni lavorativi.

Articolo 91

Tempo di messa a disposizione di dati tecnici richiesti dal venditore

- 91.1 Il tempo di messa a disposizione di dati tecnici richiesti dal venditore è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di dati tecnici inoltrata dal venditore al distributore e la data di messa a disposizione dei dati tecnici richiesti al venditore. La richiesta del venditore deve essere conforme a quanto previsto dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale e può riguardare tanto l'acquisizione di dati tecnici in possesso del distributore quanto la verifica di correttezza e/o completezza di dati tecnici già forniti dal distributore al venditore, qualora il reclamo del cliente metta in evidenza una possibile non correttezza e/o incompletezza.

- 91.2 Qualora per fornire al venditore i dati tecnici richiesti il distributore debba accedere al gruppo di misura e lo stesso risulti inaccessibile, il distributore è tenuto a dimostrare di aver effettuato il tentativo di accesso e ad informare tempestivamente il venditore, il quale potrà richiedere un secondo tentativo, anche previa fissazione di un appuntamento con il cliente finale. Ai fini della verifica dello standard di qualità, la prima richiesta si considera annullata.
- 91.3 Nel caso in cui la richiesta non sia conforme a quanto previsto dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, il distributore informa tempestivamente il venditore, il quale dovrà riformulare la richiesta. Ai fini della verifica dello standard di qualità, la prima richiesta si considera annullata.
- 91.4 AI fini dell'individuazione dello standard applicabile, si considerano richieste di altri dati tecnici complesse di cui alla tabella 20 quelle riferite a:
- a) ricostruzione consumi per malfunzionamento del gruppo di misura;
 - b) richieste relative a dati di misura per periodi superiori a 2 anni;
 - c) richieste relative a POD trattati orari;
 - d) verifiche relative a dati anagrafici del punto di prelievo relativi a periodi in cui la rete era gestita da un diverso operatore;
 - e) verifiche relative a dati anagrafici del punto di prelievo relativi a periodi anteriori di più di 12 mesi alla data della richiesta;
 - f) richieste relative ad interruzioni del servizio di distribuzione;
 - g) richieste relative a contestazioni del cliente in sede di esecuzione lavori di aspetti tecnici.
- 91.5 I dati tecnici messi a disposizione dal distributore devono essere completi e pertinenti rispetto alla richiesta.
- 91.6 Qualora, a partire dal 1 luglio 2017, la richiesta di altri dati tecnici di cui alla tabella 20 da parte del venditore, riferita ad un reclamo scritto o ad una richiesta scritta di informazioni o nell'ambito di una procedura di conciliazione paritetica richieda, in via eccezionale, un sopralluogo, il distributore ne dà comunicazione motivata al venditore e provvede a riclassificare la richiesta come altri dati tecnici complessi.

Articolo 92

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura

- 92.1 Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura inviata dal

richiedente e la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica.

92.2 Il distributore è tenuto a registrare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 107, l'esito delle verifiche del gruppo di misura.

92.3 Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di limiti di tolleranza entro i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente e del corretto funzionamento dell'orologio/calendario, il distributore è tenuto ad informare il richiedente, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica, che gli sarà addebitato il corrispettivo di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.

92.4 Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente o del non corretto funzionamento dell'orologio/calendario, il distributore registra le cause di malfunzionamento secondo la seguente classificazione:

- a) guasto o anomalia al misuratore che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente;
- b) guasto o anomalia ai riduttori di misura che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente;
- c) guasto o anomalia all'orologio/calendario;
- d) altro guasto o anomalia.

92.5 Nei casi di cui al comma 92.4 contestualmente alla messa a disposizione dell'esito della verifica al richiedente, il distributore informa il richiedente che il gruppo di misura necessita di sostituzione immediata e che nei casi di cui al precedente comma 92.4, lettere a), b) e c) il distributore, in materia di ricostruzione dei consumi, applicherà le disposizioni di cui al Titolo IV della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99. Allo scopo il distributore comunica al richiedente:

- a) la data prevista di sostituzione del gruppo di misura;
- b) il riferimento e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del distributore;
- c) che il cliente finale ha tempo cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica per concordare con la persona di cui alla lettera b) una data alternativa, entro quindici giorni lavorativi rispetto alla data di cui alla lettera a), per la sostituzione del gruppo di misura;

- d) che il cliente finale deve assicurare la disponibilità, propria o di persona da lui incaricata, a ricevere il distributore per la sostituzione del gruppo di misura;
- e) che, a fine sostituzione del gruppo di misura, sarà consegnata al cliente finale copia del verbale di sostituzione che il cliente stesso controfirmerà per presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura sostituito;
- f) che, in caso di mancato rispetto della data di cui alla lettera a), al netto del posticipo di cui alla lettera c), è previsto un indennizzo automatico.

92.6 La disposizione di cui al comma 92.5, lettera e), sostituisce la disposizione di cui al comma 11.2 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 nella parte in cui disciplina che “Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.”.

Articolo 93

Tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto

- 93.1 Il tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica e la data di sostituzione del gruppo di misura guasto.
- 93.2 Qualora il cliente eserciti la facoltà di cui al comma 92.5, lettera c), posticipando la data proposta dal distributore, il tempo intercorrente tra la data proposta dal distributore e la data posticipata richiesta dal cliente non deve essere computato ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma precedente.
- 93.3 Qualora il gruppo di misura risulti inaccessibile, il distributore è tenuto a dimostrare di aver effettuato il tentativo di cui al comma 92.5.

Articolo 94

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura

- 94.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura inviata dal richiedente e la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica.
- 94.2 Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura compresi nei limiti di variazione definiti dall'articolo 62, il distributore è tenuto ad informare il richiedente, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica, che gli sarà addebitato il corrispettivo di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità

per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.

- 94.3 Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti di variazione definiti dall'articolo 62, il distributore è tenuto a informare il richiedente, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica, del tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura, in conformità alle disposizioni dell'articolo 95, e che in caso di mancato rispetto di tale tempo è previsto un indennizzo automatico.
- 94.4 Nel caso in cui la prestazione venga richiesta dal produttore, questi può disconnettere le proprie unità di generazione dalla rete purché tale condizione si applichi per l'intera durata di effettuazione della verifica.
- 94.5 Nel caso in cui siano già stati accertati sulla medesima linea valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti di variazione definiti dall'articolo 62, il distributore ha la facoltà di non eseguire la verifica della tensione, fermi restando gli obblighi di cui al comma 94.3 nei confronti del richiedente. In tale caso il tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura di cui all'articolo 95 decorre dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente.

Articolo 95

Tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura

- 95.1 Il tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica della tensione di fornitura di cui all'articolo 94 e la data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura.

Articolo 96

Tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte

- 96.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di informazioni relativi al servizio di distribuzione e misura indirizzata dal cliente finale al distributore e la data di messa a disposizione della risposta motivata al cliente finale.
- 96.2 La risposta motivata deve contenere:
- a) il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta di informazioni inoltrato dal cliente finale;

- b) l'indicazione del riferimento organizzativo della persona incaricata di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- c) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi, contrattuali o tecnici applicati;
- d) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal distributore;
- e) l'elenco della documentazione allegata.

96.3 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi in cui un cliente finale invii con la stessa comunicazione un medesimo reclamo scritto sia al proprio venditore sia al proprio distributore. In tali casi, la risposta motivata al reclamo scritto dovrà essere fornita al cliente finale dal solo venditore, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08.

96.4 Il presente articolo non si applica nel caso in cui il venditore abbia la necessità di acquisire dati tecnici o altre informazioni necessarie per la risposta ad un reclamo o ad una richiesta di informazioni pervenuta da un cliente finale. In tali casi si applica il livello specifico previsto dall'articolo 91.

96.5 Nel caso in cui la richiesta di informazioni sia inviata da un cliente MT e riguardi la conoscenza del livello di potenza di cortocircuito presso il proprio punto di connessione alla rete, il distributore esegue la verifica con modalità documentale ed analitica ed include nella risposta:

- a) i livelli di potenza di cortocircuito trifase minima di esercizio e minima convenzionale al punto di connessione con la rete MT e confronto con i valori riportati nella tabella 35 dell'Allegato informativo F alla norma CEI 0-16, allegata alla deliberazione 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
- b) i livelli di potenza di cortocircuito nel punto "a monte" di connessione alla rete AT o AAT (riportando il valore puntuale di minima convenzionale calcolato e pubblicato da Terna in ottemperanza al comma 34.3 della deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/04) e confronto con i livelli previsionali a cinque anni di potenza di cortocircuito minima convenzionale (al corrispondente livello di tensione) pubblicati da Terna in ottemperanza al comma 34.4 della deliberazione 250/04;
- c) i tempi e l'effetto atteso di azioni previste per l'eventuale innalzamento dei livelli di potenza di cortocircuito.

Articolo 97

Fascia di puntualità per gli appuntamenti

97.1 La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitano la presenza del cliente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con il richiedente per effettuare un sopralluogo o

un intervento ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità. La fascia di puntualità per gli appuntamenti non può superare le due ore.

- 97.2 Al momento di concordare un appuntamento con il richiedente, il distributore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente.
- 97.3 Il cliente finale deve assicurare la disponibilità, propria o di persona da lui incaricata, a ricevere il distributore per tutta la fascia di puntualità concordata con il distributore medesimo.

Articolo 98

Appuntamenti posticipati

- 98.1 In caso di appuntamento posticipato il distributore deve registrare almeno le seguenti informazioni garantendone la verificabilità:
- a) codice di rintracciabilità della prestazione a cui si riferisce l'appuntamento;
 - b) data per l'appuntamento proposta dal distributore;
 - c) data e fascia di puntualità concordata;
 - d) data e ora di inizio effettivo della prestazione o del sopralluogo.
- 98.2 L'esercente informa altresì il cliente finale o la persona da lui incaricata che per il mancato rispetto della fascia di puntualità è riconosciuto un indennizzo automatico.

Articolo 99

Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura

- 99.1 Il tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura è il tempo, registrato in ore e minuti, intercorrente tra l'istante di richiesta del cliente finale interessato dal guasto, registrato in ore e minuti, e l'istante di ripristino della fornitura di energia elettrica su detto punto di consegna, registrato in ore e minuti.
- 99.2 Qualora il cliente finale richieda, contestualmente alla segnalazione del guasto, un intervento posticipato, si applica quanto definito al precedente comma 98.1. In tal caso il tempo per l'esecuzione della prestazione decorre dalla data e ora fissate per l'appuntamento.

Articolo 100

Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale

- 100.1 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza del cliente finale.
- 100.2 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza del cliente finale e per i quali il richiedente non abbia richiesto un appuntamento posticipato.
- 100.3 Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo con appuntamento posticipato, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo di posticipazione.
- 100.4 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 siano necessari lavori da realizzarsi a cura del cliente finale e tali lavori siano stati tutti indicati nel preventivo di cui agli articoli 84 e 85, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.
- 100.5 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici o generali di qualità siano necessari atti autorizzativi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.
- 100.6 Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi siano necessari atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente. Il distributore è tenuto a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo al medesimo.
- 100.7 Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità sia impedita dalla praticabilità del terreno, ad esempio per innevamento persistente, il distributore comunica al richiedente la sospensione della prestazione, che si protrae per lo stretto tempo necessario per il ritorno alla praticabilità dei terreni interessati.

- 100.8 Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità sia ritardata a causa di attività da realizzarsi a cura del richiedente la prestazione quali ad esempio, opere o autorizzazioni, invio di documentazione mancante o incompleta, o ritardi dipendenti da decisioni del richiedente, i tempi per l'esecuzione delle prestazioni non comprendono i tempi associati a tali attività.
- 100.9 Nel caso in cui sia stato concordato un appuntamento ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale e tale appuntamento non venga rispettato a causa della mancata presenza del cliente documentata dal distributore, il computo del tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre dal momento in cui il richiedente fissa un nuovo appuntamento con il distributore. È fatto divieto al distributore di addebitare direttamente o indirettamente costi al richiedente nei casi di mancata presenza cliente all'appuntamento concordato ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale.
- 100.10 Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni valgono altresì le seguenti regole.
- a) non si tiene conto del giorno di ricevimento della richiesta;
 - b) il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di consegna si considera festivo.

TITOLO 3 – LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Articolo 101

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio

- 101.1 I livelli specifici di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 13.
- 101.2 I livelli specifici di qualità relativi al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici sono fissati in tabella 20.
- 101.3 I livelli specifici di qualità di cui ai precedenti commi 101.1 e 101.2 devono essere calcolati:
- a) con riferimento al distributore, se il distributore fornisce il servizio in un ambito territoriale compreso in una sola regione;
 - b) con riferimento alla regione, se il distributore fornisce il servizio in un ambito territoriale non compreso in una sola regione.

Articolo 102

Livelli generali di qualità commerciale del servizio

- 102.1 I livelli generali di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 14. I livelli generali relativi al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici sono definiti nella tabella 20.
- 102.2 I livelli generali di qualità di cui al precedente comma 102.1 devono essere calcolati:
- a) con riferimento al distributore, se il distributore fornisce il servizio in un ambito territoriale compreso in una sola regione;
 - b) con riferimento alla regione, se il distributore fornisce il servizio in un ambito territoriale non compreso in una sola regione.

Articolo 103

Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità

- 103.1 Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:
- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, quali la mancata presenza del cliente finale ad un appuntamento concordato con l' esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
 - c) cause imputabili all'esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).
- 103.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma 103.1, lettere a) e b), il distributore documenta la causa del mancato rispetto.

TITOLO 4 – INDENNIZZI AUTOMATICI

Articolo 104

Casi di indennizzo automatico

- 104.1 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'articolo 101, comma 101.1, l'indennizzo automatico è corrisposto al cliente finale, anche tramite il venditore, il quale ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile, o anche tramite rimessa diretta.
- 104.2 Gli indennizzi automatici sono definiti, per ciascuna tipologia di clientela, nelle tabelle 15, 16 e 17, e, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
 - b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
 - c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.
- 104.3 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'articolo 101, comma 101.2, è corrisposto al venditore un indennizzo automatico base di 30 euro, crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione secondo quanto definito dal comma precedente.

Articolo 105

Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

- 105.1 Il distributore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui all'articolo 104 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'articolo 101 sia riconducibile ad una delle cause di cui all'articolo 103, comma 103.1, lettere a) e b).
- 105.2 Il distributore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente articolo 104 qualora il cliente finale non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all' esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.

- 105.3 Il riconoscimento dell'indennizzo per mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti non è motivo di esclusione dal riconoscimento, ove dovuto, dell'indennizzo per mancato rispetto degli altri standard specifici.
- 105.4 Il distributore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico di cui all'articolo 104:
- a) per mancato rispetto del tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura per clienti finali alimentati in bassa tensione se l'interruzione della fornitura è causata dal solo allentamento dei morsetti fermacavi presenti sul gruppo di misura, dall'intervento del limitatore per prelievi irregolari o da danneggiamenti arrecati al gruppo di misura se installato all'interno di locali di esclusivo accesso del cliente finale;
 - b) per mancato rispetto del tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura nel caso in cui questo risulti inaccessibile.

Articolo 106

Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico

- 106.1 Gli indennizzi automatici di cui all'articolo 104, tenuto conto dei casi di esclusione di cui all'articolo 105, sono corrisposti dal distributore al richiedente la prestazione entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello standard, esclusi gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, per i quali il medesimo termine decorre dalla data dell'appuntamento.
- 106.2 L'esercente è tenuto ad accreditare al cliente finale che ha richiesto la prestazione, per la quale il distributore non ha rispettato il livello specifico per le cause indicate dall'articolo 103, comma 103.1 lettera c), l'indennizzo automatico ricevuto dal distributore di cui all'articolo 101, comma 101.1, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. Nel caso di richiesta del produttore l'accredito avviene attraverso rimessa diretta da parte del distributore.
- 106.3 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del distributore entro 6 mesi a partire dalla data di effettuazione della prestazione richiesta, o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello standard in caso di mancata effettuazione della prestazione, la corresponsione dell'indennizzo automatico dovrà avvenire in misura pari a tre volte l'indennizzo dovuto. L'indennizzo automatico deve comunque essere corrisposto entro 7 mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta.

Gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto del tempo di messa a disposizione di dati tecnici di cui all'articolo 101, comma 101.2, devono essere corrisposti entro 6 mesi dalla data della richiesta di dati tecnici.

- 106.4 Per i soli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data dell'appuntamento.
- 106.5 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

TITOLO 5 – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI INFORMAZIONE

Articolo 107

Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale

- 107.1 Il distributore deve predisporre un registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime.
- 107.2 Per ogni richiesta di prestazione, di sua competenza, soggetta a livelli specifici e generali di qualità, il distributore deve registrare:
- a) il codice di rintracciabilità con cui il distributore identifica la singola richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 92, 94 e le prestazioni di cui agli articoli 93 e 95;
 - b) il codice con cui il distributore individua la prestazione;
 - c) la tipologia di utenza, suddividendo tra clienti BT domestici, clienti BT non domestici, clienti MT, produttori BT e produttori MT;
 - d) i dati identificativi del richiedente;
 - e) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 92 e 94;

- f) la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica del gruppo di misura o della tensione di fornitura di cui agli articoli 92 e 94;
- g) il tipo di guasto del gruppo di misura come classificato al comma 92.4;
- h) le date di richiesta degli atti autorizzativi e le date di ottenimento degli atti stessi;
- i) le date di inizio e fine delle eventuali sospensioni per attività da realizzarsi a cura del richiedente di cui all'articolo 100, comma 100.8;
- j) la data di esecuzione della prestazione; per le prestazioni di cui agli articoli 88 e 89 anche l'eventuale data ritardata richiesta dal richiedente;
- k) la data di sostituzione del gruppo di misura guasto, la data proposta dal distributore per la sostituzione del gruppo di misura guasto e l'eventuale data posticipata richiesta dal cliente;
- l) la data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura;
- m) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 103, comma 103.1, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto per la prestazione richiesta;
- n) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione;
- o) l'indicazione che la richiesta di informazioni ha riguardato il comma 96.5 e, in tal caso, le informazioni di cui al comma 96.5, lettere da a) a c) ;
- p) il codice dell'eventuale appuntamento con il cliente finale di cui all'articolo 97, comma 97.1 inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'articolo 98;
- q) l'eventuale indicazione che l'appuntamento di cui alla precedente lettera p) è posticipato per richiesta del cliente finale;
- r) l'ammontare dell'eventuale indennizzo corrisposto;
- s) il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD) di cui all'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09.

107.3 Per ogni appuntamento con il cliente finale di cui all'articolo 97, comma 97.1, inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'articolo 98, il distributore deve registrare:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il distributore identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 92 e 94, alla quale si riferisce l'appuntamento;
- b) la data proposta dal distributore per l'appuntamento con il cliente finale;
- c) la data, l'ora di inizio della fascia di puntualità dell'appuntamento;

- d) il rispetto o meno dell'appuntamento con il cliente finale;
- e) l'eventuale assenza del cliente finale all'appuntamento durante la fascia di puntualità di cui alla precedente lettera c);
- f) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 103, comma 103.1, dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualità fissata dall'articolo 97;
- g) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento;
- h) il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale riferito al cliente finale (POD) di cui all'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09.

107.3bis Per ogni prestazione richiesta dal venditore di cui al precedente articolo 91 l'impresa distributrice registra:

- a) il codice identificativo del punto di prelievo e la tipologia di utenza a cui si riferisce la richiesta;
- b) la data di ricevimento della richiesta;
- c) la tipologia della richiesta (M01, M02, M02C);
- d) per le tipologie di richieste M01 ed M02 se la richiesta è stata effettuata sulla base di un reclamo o di una richiesta di informazione telefonica;
- e) la data di messa a disposizione al venditore dei dati tecnici richiesti;
- f) i dati tecnici comunicati;
- g) in caso di gruppo di misura parzialmente accessibile o non accessibile, la data di effettuazione dei tentativi di accesso;
- h) la data di corresponsione e l'ammontare dell'eventuale indennizzo corrisposto.

107.4 Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livello specifico di qualità di cui all'articolo 99, il distributore deve registrare:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il distributore identifica la richiesta di prestazione;
- b) i dati identificativi del cliente finale;
- c) l'istante di richiesta del cliente finale interessato dal guasto;
- d) l'istante di ripristino della fornitura di energia elettrica;
- e) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 103, comma 103.1, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto per la prestazione richiesta;
- f) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione o alla corresponsione dell'indennizzo.

- 107.5 Il venditore registra i casi di trasmissione al cliente finale della comunicazione dell'esito della prestazione o di altra documentazione.
- 107.6 Il venditore registra altresì la data di ricevimento da parte del distributore dell'elenco dei clienti ai quali spetta l'indennizzo per mancato rispetto dei livelli specifici di cui all'articolo 101, comma 101.1, nonché l'ammontare degli indennizzi da corrispondere a ciascuno dei clienti finali interessati.
- 107.7 Per ognuna delle prestazioni di cui agli articoli 84, 85, 86 e 87 il distributore registra inoltre l'informazione indicante se la prestazione di riferisce ad una connessione alla rete.
- 107.8 A far data dal 1° gennaio 2018, per ogni reclamo o richiesta di informazioni di cui all'articolo 96, il distributore deve registrare, oltre alle informazioni e ai dati di cui al comma 96.2, la classificazione attribuita ai sensi della tabella 20bis.
- 107.9 L'impresa distributrice registra il numero di casi di sostituzione del misuratore per display guasto.

Articolo 108

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

- 108.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo articolo 109 e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte II, il distributore deve:
- a) mantenere il registro di cui all'articolo 107 aggiornato con le informazioni e i dati richiesti;
 - b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali e archivi tecnici e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.
- 108.2 Ogni anno l'Autorità può richiedere a un campione di distributori di fornire un estratto informatico del registro di cui all'articolo 107.

Articolo 109

*Comunicazioni all’Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati
forniti per la qualità commerciale*

- 109.1 Entro il 31 marzo di ogni anno il distributore con più di 5.000 tra clienti finali e produttori al 31 dicembre dell’anno precedente è tenuto a comunicare all’Autorità le informazioni e i dati di cui ai successivi commi 109.2, 109.3 e 109.4.
- 109.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell’anno precedente a quello di comunicazione all’Autorità, il distributore è tenuto a comunicare:
- a) per ogni tipologia di utenza e per le prestazioni di cui agli articoli 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 99 comprese quelle prestazioni eseguite con gli appuntamenti di cui agli articoli 97 e 98:
 - il numero totale delle richieste di prestazioni e delle conferme delle richieste di verifica di cui agli articoli 92 e 94;
 - il numero totale delle richieste di prestazioni e delle conferme delle richieste di verifica di cui agli articoli 92 e 94 per le quali il distributore non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito dall’articolo 101, ovvero dall’articolo 102, suddividendo le richieste o le conferme medesime in base alle cause di cui all’articolo 103, comma 103.1;
 - il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni e delle conferme delle richieste di verifica di cui agli articoli 92 e 94 calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito dall’articolo 101, ovvero dall’articolo 102, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all’articolo 103, comma 103.1, lettera c);
 - il numero totale di richieste di informazioni di cui al comma 96.5;
 - b) per ogni tipologia di utenza e per le prestazioni di cui agli articoli 101 e 102, e limitatamente a quelle prestazioni eseguite con gli appuntamenti di cui agli articoli 97 e 98:
 - il numero totale di appuntamenti con il cliente finale di cui all’articolo 97, comma 97.1;
 - il numero totale di appuntamenti posticipati di cui all’articolo 98, comma 98.1;
 - il numero totale di appuntamenti con il cliente finale di cui all’articolo 97, comma 97.1, per i quali il distributore non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente finale, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui all’articolo 103, comma 103.1;

- il numero totale di appuntamenti posticipati di cui all'articolo 98, comma 98.1, per i quali il distributore non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente finale, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui all'articolo 103, comma 103.1;
- c) per ogni tipologia di utenza per le prestazioni di cui agli articoli 92 e 94, il distributore è tenuto a comunicare il numero di conferme delle richieste di verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste di verifica della tensione di fornitura, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa vigente;
- d) per ogni tipologia di utenza per le prestazioni di cui agli articoli 93 e 95, il numero di gruppi di misura sostituiti a seguito di verifica del gruppo di misura, separatamente per tipologia di anomalia o guasto, e il numero di ripristini del valore corretto della tensione di fornitura;
- e) il numero totale di clienti BT domestici, di clienti BT non domestici, di clienti MT, di produttori BT e di produttori MT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione;
- f) per ogni tipologia di utenza e per le prestazioni di cui agli articoli 84, 85, 86 e 87 corrispondenti a connessioni alla rete, comprese quelle eseguite con gli appuntamenti di cui agli articoli 97 e 98:
 - il numero totale delle prestazioni;
 - il numero totale delle prestazioni per le quali il distributore non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito dall'articolo 101, ovvero dall'articolo 102, suddividendole in base alle cause di cui all'articolo 103, comma 103.1;
 - il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito dall'articolo 101, ovvero dall'articolo 102, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'articolo 103, comma 103.1, lettera c);
- g) per ogni tipologia di utenza e per le prestazioni di cui agli articoli 86 e 87 il distributore comunica anche i tempi medi effettivi per l'ottenimento degli atti autorizzativi;
- h) per ogni tipologia di utenza e per le prestazioni di cui all'articolo 96, il numero dei reclami e delle richieste di informazioni scritte di cui all'articolo 96, classificati in base alla classificazione di primo e di secondo livello di cui alla tabella 20bis.

- 109.3 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui all'articolo 104, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, il distributore è tenuto a comunicare per ogni tipologia di utenza e per ogni livello specifico di qualità definito dall'articolo 101:
- a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
 - b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.
- 109.4 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:
- a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte;
 - b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi, inclusi i tempi medi per l'ottenimento degli atti autorizzativi.

Articolo 110

Informazione ai clienti finali per la qualità commerciale

- 110.1 In occasione della richiesta di prestazioni soggette a livelli specifici di qualità, da parte di clienti finali, il distributore fornisce a tali clienti informazioni per quanto concerne i livelli specifici e le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il cliente finale, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. Il distributore fornisce tali informazioni ai venditori in occasione della prima richiesta di prestazione per conto del cliente finale e, successivamente, almeno una volta all'anno ed in occasione di ogni eventuale aggiornamento dei livelli specifici e/o dei livelli generali e/o degli indennizzi automatici.
- 110.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, distributore, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, è tenuto ad informare il venditore, per ogni cliente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il venditore stesso, dei livelli specifici e generali di qualità di sua competenza, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, limitatamente alla categoria di clientela cui appartiene il cliente finale e del grado di rispetto dei livelli specifici, con riferimento all'anno precedente a quello di informazione ai richiedenti.
- 110.3 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità o della fissazione di un appuntamento l'esercente comunica al richiedente un codice di rintracciabilità.

TITOLO 6 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DEI DATI

Articolo 111

Ambito di applicazione

- 111.1 Il presente Titolo definisce la procedura semplificata di verifica dei dati di qualità commerciale comunicati dagli esercenti all'Autorità in attuazione di quanto previsto dal presente Testo integrato. Il presente Titolo si applica a tutti i distributori.
- 111.2 L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli di altro tipo rispetto a quelli definiti dal presente Titolo, anche a campione, per accertare la veridicità di tutti i dati ed informazioni comunicati dagli esercenti ai fini del rispetto delle presenti disposizioni.
- 111.3 E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell'esercente per l'irrogazione al medesimo delle sanzioni previste dall'Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per mancato adempimento degli obblighi di servizio previsti dal presente Testo integrato sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui al precedente comma, dei controlli effettuati con la metodologia definita dal presente Titolo o degli ulteriori controlli di cui all'articolo 121, comma 121.5.

Articolo 112

Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità commerciale

- 112.1 Il controllo dei dati di qualità commerciale riguarda per i distributori tutte le prestazioni di qualità commerciale del servizio di distribuzione.
- 112.2 L'Autorità comunica al il distributore, tramite lettera inviata dai propri uffici via fax o telematica, la data di effettuazione del controllo dei dati di qualità commerciale con un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi; nella comunicazione vengono indicati:
- a) le prestazioni di qualità commerciale dei servizi elettrici oggetto del controllo;
 - b) l'anno interessato dalla verifica, comunque non anteriore al 2012;
 - c) per quali province viene effettuato il controllo dei dati di qualità, se il distributore fornisce il servizio di distribuzione o vendita non compreso in una sola provincia.
- 112.3 Il distributore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della lettera di comunicazione di cui al comma precedente, sulla base delle informazioni contenute in tale lettera, comunica all'Autorità via fax o telematica il recapito presso il

quale rende disponibile la documentazione necessaria per l'effettuazione del controllo dei dati di qualità commerciale.

- 112.4 In sede di controllo, il distributore fornisce su supporto elettronico per le prestazioni di qualità commerciale oggetto del controllo, un elenco contenente per ogni richiesta di prestazione i campi indicati in tabella 18. Gli elenchi di cui sopra sono acquisiti dall'Autorità per eventuali successive verifiche dei dati di qualità commerciale. Dagli elenchi di cui sopra, ciascuno dei quali costituisce la popolazione delle relative prestazioni di qualità commerciale, viene estratto, con campionamento casuale semplice, un campione di prestazioni di qualità commerciale da sottoporre al controllo dei dati di qualità commerciale.
- 112.5 Il distributore che non fornisce gli elenchi di cui al precedente comma entro un tempo massimo fissato in 4 ore dall'avvio delle attività ispettive, entro 15 giorni solari dalla data di completamento del controllo comunica all'Autorità le motivazioni, supportate da idonea documentazione, della mancata consegna di tali elenchi.
- 112.6 Il numero delle prestazioni di qualità commerciale dei servizi elettrici riportati negli elenchi di cui al precedente comma 112.5, deve essere coerente con i relativi dati comunicati dal distributore all'Autorità. Nel caso in cui si riscontrassero eventuali discrepanze il distributore dovrà fornire ai controllori la motivazione documentata delle difformità in assenza della quale il valore complessivo della popolazione utilizzato per il calcolo delle penalità di cui all'articolo 121 sarà il più elevato tra quello comunicato dal-distributore all'Autorità e quello fornito in sede di controllo.

Articolo 113

Validazione dei dati

- 113.1 In tabella 19 sono indicati gli elementi, per le diverse tipologie di prestazioni di qualità commerciale, in assenza dei quali la prestazione esaminata viene classificata non valida.
- 113.2 Nel caso in cui gli elementi per la validazione di cui al precedente comma non riportino il codice di rintracciabilità della prestazione di qualità commerciale oppure nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dal distributore, le relative prestazioni vengono classificate non valide. Nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dall' esercente è fatta salva la facoltà per l' esercente di chiarire in sede di controllo quali siano le regole per la composizione del codice di rintracciabilità riportato negli elenchi e di fornire eventuali tabelle per la decodifica dei codici, ferma restando la necessità di individuazione univoca della prestazione di qualità commerciale.

Articolo 114

Criteri di conformità dei dati validi

- 114.1 Ogni prestazione di qualità commerciale classificata come valida secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 113.1, viene sottoposto a verifica di conformità mediante uno o più dei seguenti criteri:
- corrispondenza;
 - completezza;
 - correttezza dell'indennizzo;
 - documentabilità delle cause;
 - esattezza del tempo.
- 114.2 La prestazione di qualità commerciale che non supera positivamente anche uno solo dei precedenti criteri viene classificato/a come non conforme.
- 114.3 Le prestazioni di qualità commerciale classificate valide secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 113.1, sono sottoposte:
- a) nel caso di richiesta di preventivo, alla verifica in sequenza dei criteri di:
 - corrispondenza;
 - completezza;
 - correttezza dell'indennizzo automatico (solo per mancato rispetto del relativo livello specifico per le cause indicate dall'articolo 103, comma 103.1, lettera c));
 - documentabilità delle cause (solo per mancato rispetto del relativo livello specifico per le cause indicate dall'articolo 103, comma 103.1, lettere a) e b));
 - esattezza del calcolo del tempo di effettuazione della prestazione (solo se la prestazione è effettuata entro il tempo indicato dallo standard);
 - b) nel caso di prestazioni diverse dalla richiesta di preventivo vale quanto definito alla precedente lettera a), con la sola esclusione della verifica di completezza.

Articolo 115

Verifica di corrispondenza

- 115.1 La verifica di corrispondenza accerta, per la prestazione di qualità commerciale esaminata, la corrispondenza e la coerenza tra i dati riportati nel relativo elenco fornito dal distributore di cui al comma 112.5 e i documenti operativi di riscontro ad esclusione del campo “tempo effettivo rilevato” oggetto della sola verifica di cui all’articolo 119.

Articolo 116

Verifica di completezza

- 116.1 Il criterio di completezza si applica esclusivamente alle richieste di preventivo per l’esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione o media tensione di cui agli articoli 84 e 85.
- 116.2 La verifica di completezza accerta, per la richiesta di preventivo per l’esecuzione di lavori esaminata, la completezza delle informazioni fornite ai clienti previste dal comma 84.3; la verifica non ha esito positivo qualora il preventivo risulti mancante anche di uno solo dei dati indicati dal comma 84.3.

Articolo 117

Verifica di correttezza dell’indennizzo automatico

- 117.1 Il criterio di correttezza dell’indennizzo automatico si applica alle prestazioni di qualità commerciale soggette a livelli specifici di cui all’articolo 101 o definiti dal distributore di cui all’articolo 125.
- 117.2 La verifica di correttezza dell’indennizzo automatico, per la prestazione di qualità commerciale esaminata, accerta che il distributore abbia correttamente provveduto al pagamento dell’indennizzo automatico al cliente finale o al produttore, ove dovuto; la verifica non ha esito positivo anche in uno solo dei seguenti casi:
- importo corrisposto al cliente finale o al produttore diverso da quello previsto dal comma 104.2, per la tipologia di utenza al quale si riferisce la prestazione esaminata, solo se a svantaggio di tale tipologia di utenza;
 - importo pagato al cliente finale o al produttore non maggiorato correttamente secondo quanto previsto dal comma 104.2;
 - importo non corrisposto entro il tempo massimo previsto dal comma 106.3.

Articolo 118

Verifica di documentabilità delle cause

- 118.1 Il criterio di documentabilità delle cause si applica alle prestazioni di qualità commerciale, soggette a livello specifico di cui all'articolo 101 o soggette a livello generale di cui all'articolo 102 o definiti dal distributore di cui all'articolo 125.
- 118.2 La verifica di documentabilità delle cause accerta per la prestazione di qualità commerciale esaminata, che l'esercente abbia correttamente documentato i casi di mancato rispetto dei livelli specifici e generali riconducibili alle cause indicate dall'articolo 103, comma 103.1, lettere a) e b); la verifica non ha esito positivo:
- per le cause indicate dall'articolo 103, comma 103.1, lettere a), in caso di assenza di atto di Autorità competente o di ente esterno attestante la causa di forza maggiore;
 - per le cause indicate dall' dall'articolo 103, comma 103.1, lettere b) in caso di assenza di documento operativo che attesti il motivo per cui il richiedente o un soggetto terzo ha impedito il rispetto del livello specifico o generale.

Articolo 119

Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione

- 119.1 Il criterio di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione si applica alle prestazioni di qualità commerciale, soggette a livelli specifici di cui all'articolo 101 o soggette a livelli generali di cui all'articolo 102 o definiti dall'esercente di cui all'articolo 125.
- 119.2 La verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione accerta, per la prestazione di qualità commerciale esaminata, la correttezza del tempo riportato nel relativo elenco fornito dal distributore di cui all'articolo 112, comma 112.5 rispetto a quello ricalcolato in base ai documenti operativi.
- 119.3 Nel caso di impossibilità di verifica di esattezza nel calcolo del tempo, la prestazione di qualità commerciale esaminata viene classificata come non conforme.
- 119.4 Qualora il ricalcolo del tempo di effettuazione della prestazione di qualità commerciale evidenzi un mancato rispetto del relativo livello specifico di cui all'articolo 101, o definito dal distributore di cui all'articolo 125 o del relativo livello generale di cui all'articolo 102, o definito dal distributore di cui all'articolo 125, la prestazione di qualità commerciale esaminata viene classificata come non conforme. Nel caso di prestazione soggetta a livello specifico, l'esercente provvede altresì al pagamento dell'indennizzo automatico secondo quanto previsto agli articoli 104 e 106.

Articolo 120

Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato

120.1 Al termine di ogni controllo dei dati di qualità commerciale presso il distributore, tra le prestazioni di qualità commerciale esaminati sono individuate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 113 e 114:

- n_1 prestazioni di qualità commerciale non valide;
- n_2 prestazioni di qualità commerciale non conformi.

120.2 A partire da n_1 o da n_2 di cui al precedente comma, dalla dimensione n del campione e dalla dimensione N della popolazione da cui è stato estratto, vengono stimati mediante un modello statistico il numero delle prestazioni di qualità commerciale non valide e il numero delle prestazioni di qualità commerciale non conformi per la popolazione di riferimento:

- N_1 numero delle prestazioni di qualità commerciale non valide;
- N_2 numero delle prestazioni di qualità commerciale non conformi.

Il modello statistico di cui sopra stima N_1 e N_2 per mezzo dell'estremo inferiore di un intervallo di confidenza destro di livello $1-\alpha$ pari al 95%. Lo stimatore N_i è determinato dalla formula seguente:

$$N_i = \min\{M \in [0, N] : P_M(X \geq n_i) > 0,05\}$$

dove X è una variabile aleatoria ipergeometrica di parametri N, M, n .

Il programma di calcolo utilizzato per le elaborazioni che implementano il modello statistico di cui sopra è reso disponibile nel sito internet dell'Autorità.

Articolo 121

Penalità per le prestazioni di qualità commerciale stimate non valide e non conformi

121.1 Per ciascuno degli N_1 e degli N_2 determinati con la metodologia di cui all'articolo 120, comma 120.2, il distributore è tenuto al pagamento delle seguenti penalità unitarie:

- per ogni N_1 , una penalità unitaria pari a euro 1.000 (mille);
- per ogni N_2 , una penalità unitaria pari a euro 400 (quattrocento).

121.2 Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della penalità a carico del distributore, sono definite le seguenti franchigie:

- a) per N_1 , una franchigia dello 0,5%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni di qualità commerciale della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato;
- b) per N_2 , una franchigia dell'1%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni di qualità commerciale della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato al netto di N_1 .

121.3 L'ammontare complessivo della penalità a carico del distributore è pari alla somma delle penalità unitarie di cui al precedente comma 121.1, moltiplicate per i corrispondenti N_1 ed N_2 , determinati con la metodologia di cui all'articolo 120, comma 120.2, e diminuiti delle franchigie di cui al comma 121.2.

121.4 Qualora il distributore intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, lo stesso, entro i 15 giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità, provvede al pagamento della penalità complessiva, ridotta al 25% dell'ammontare calcolato secondo quanto disposto dal precedente comma 121.3, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, secondo le modalità definite dalla Cassa medesima. Il distributore non è tenuto al pagamento qualora l'ammontare complessivo della penalità, ridotto secondo le modalità sopraindicate, sia inferiore a euro 1.000. Il distributore comunica all'Autorità entro i 20 giorni solari successivi alla data di comunicazione dell'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, via fax o telematica, l'avvenuto pagamento della penalità complessiva indicando altresì l'ammontare pagato e gli estremi del pagamento.

121.5 Qualora il distributore non intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, lo comunica all'Autorità entro i 15 giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità. In tal caso il distributore:

- a) indica nella lettera di comunicazione di cui sopra il recapito presso il quale rende disponibili, per i 120 giorni solari successivi alla data di effettuazione del controllo, i dati e le informazioni necessarie per consentire l'effettuazione di un ulteriore controllo, su tutti o parte di tali dati e informazioni, per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità ed il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato in relazione alla provincia per i quali è stato effettuato il controllo dei dati di qualità commerciale;
- b) non è tenuto al pagamento della penalità complessiva calcolata ai sensi del precedente comma.

L'ulteriore controllo di cui sopra viene effettuato dall'Autorità con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi.

Articolo 122

Penalità per prestazioni di qualità commerciale riscontrati non validi o non conformi

- 122.1 Qualora in esito all'ulteriore controllo di cui all'articolo 121, comma 121.5, siano riscontrate prestazioni di qualità commerciale classificati come non validi e/o non conformi in base a quanto disposto dall'articolo 113 e dall'articolo 114, il distributore è tenuto al pagamento delle penalità unitarie definite dall'articolo 121, comma 121.1.
- 122.2 Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della penalità a carico del distributore si tiene conto delle franchigie definite dall' articolo 121, comma 121.2.
- 122.3 L'ammontare complessivo della penalità a carico del distributore è pari alla somma delle penalità unitarie di cui al comma 121.1, moltiplicate per i corrispondenti numeri di prestazioni di qualità commerciale riscontrati in esito all'ulteriore controllo di cui all' articolo 121, comma 121.5 e classificati come non validi/e o non conformi, tenuto conto delle franchigie di cui al comma 121.2, con arrotondamento al numero intero superiore. Il distributore non è tenuto al pagamento della penalità qualora l'ammontare complessivo della penalità sia inferiore a euro 1.000.
- 122.4 Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, il distributore è tenuto al pagamento della penalità complessiva alla Cassa entro i 15 giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito dell'ulteriore controllo di cui all'articolo 121, comma 121.5, secondo le modalità definite dalla Cassa medesima. Il distributore comunica all'Autorità entro i 20 giorni solari successivi alla data di comunicazione dell'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, via fax o telematica, l'avvenuto pagamento della penalità complessiva indicando altresì l'ammontare pagato e gli estremi del pagamento.

TITOLO 7 – CONNESSIONI E ATTIVAZIONI MASSIVE

Articolo 123

Connessioni e attivazioni massive

- 123.1 Si definiscono massive le connessioni richieste da un singolo soggetto che siano almeno pari al minimo tra:
- a) lo 0,5% del numero di clienti finali in bassa tensione serviti dall'impresa distributrice;
 - b) 500 richieste formulate dal medesimo soggetto.

123.2 Si definiscono massive le attivazioni richieste da un singolo soggetto che siano almeno pari al minimo tra:

- a) il 2% del numero di clienti finali in bassa tensione serviti dall'impresa distributrice;
- b) 500 richieste formulate dal medesimo soggetto.

123.3 L'impresa distributrice ed il soggetto richiedente connessioni o attivazioni massive possono stipulare, anche tramite la società di vendita, accordi bilaterali o contratti finalizzati alla definizione di tempi personalizzati per la realizzazione delle connessioni e/o delle attivazioni, in funzione di parametri indicati nei medesimi contratti (es.: numerosità di connessioni per intervallo di tempo, potenza disponibile per i singoli punti di connessione, etc). Tali accordi bilaterali o contratti devono garantire condizioni non discriminatorie rispetto a possibili diversi richiedenti.

123.4 L'accordo bilaterale o il contratto deve altresì contenere, almeno:

- a) il cronoprogramma di realizzazione delle connessioni e/o delle attivazioni delle forniture;
- b) meccanismi di flessibilità ed aggiornamento del programma di realizzazione delle connessioni e/o delle attivazioni;
- c) meccanismi di compensazione economica qualora il richiedente si faccia carico di opere di competenza dell'impresa distributrice;
- d) i corrispettivi a carico del richiedente;
- e) gli indennizzi a favore del richiedente in caso mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle connessioni e/o attivazioni;
- f) gestione delle comunicazioni formali tramite l'utilizzo di strumenti massivi informatici di tipo standard e/o della posta elettronica certificata.

123.5 L'impresa distributrice deve dare adeguata motivazione del rifiuto alla stipula di un accordo bilaterale o di un contratto avente ad oggetto connessioni o attivazioni massive.

TITOLO 8 – PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 124

Performance dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici

- 124.1 Con successivo provvedimento l’Autorità disciplina la pubblicazione comparativa della performance dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici.

TITOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 125

Standard di qualità definiti dal distributore

- 125.1 Qualora il distributore definisca propri standard specifici e generali di qualità commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dall’articolo 101, comma 101.1 e dall’articolo 102, commi 102.1 e 102.2, ovvero riguardare prestazioni non previste dal presente Testo integrato.
- 125.2 Qualora il distributore definisca standard specifici di qualità commerciale ai sensi del precedente comma 125.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quelli definiti dall’articolo 104.
- 125.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dal distributore, sia degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 107, di comunicazione all’Autorità di cui all’articolo 109, e di informazione di cui all’articolo 110, il distributore che definisce propri standard di qualità fa riferimento a tali standard anziché ai corrispondenti livelli di qualità definiti dall’articolo 101, comma 101.1 e dall’articolo 104, commi 104.1 e 104.2.

Tabella 12 – Prestazioni per forniture in bassa tensione soggette a preventivo rapido a cura del venditore

Prestazione	Descrizione della prestazione	Livello applicabile
Variazione contrattuale o voltura a parità di condizioni di fornitura		N. A.
Energizzazione di un punto di consegna preoposato disattivo, monofase o trifase, a parità di condizioni	Avvio dell'alimentazione per una singola fornitura (ordinaria o temporanea) precedentemente disattivo a parità di condizioni	Attivazione della fornitura
Energizzazione di un punto di consegna monofase precedentemente disattivo, con variazione di potenza	Avvio dell'alimentazione per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 6,6 kW	Attivazione della fornitura
Energizzazione di un punto di consegna trifase precedentemente disattivo, con variazione di potenza	Avvio dell'alimentazione per una singola fornitura trifase ordinaria con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 33 kW o temporanea con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 40 kW	Attivazione della fornitura
Aumento o diminuzione di potenza	Aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 6,6 kW	Attivazione della fornitura
Aumento o diminuzione di potenza	Aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura trifase ordinaria con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 33 kW o temporanea con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 40 kW	Attivazione della fornitura
Aumento o diminuzione di potenza su fornitura trifase	Aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura trifase ordinaria con potenza disponibile oltre i 33 kW ed entro i 50 kW prima e dopo la variazione	Attivazione della fornitura

Tabella 13 – Livelli specifici di qualità commerciale

	Clienti finali BT	Clienti finali MT
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 84 per connessioni ordinarie	15 giorni lavorativi	non applicabile
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 84 per connessioni temporanee	10 giorni lavorativi	non applicabile
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete MT, di cui all'articolo 85	non applicabile	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni ordinarie	10 giorni lavorativi	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti	5 giorni lavorativi	non applicabile
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione oltre i 40 kW e/o distanza massima superiore a 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti	10 giorni lavorativi	20 giorni lavorativi ⁽¹⁾
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 88	5 giorni lavorativi	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'articolo 89	5 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'articolo 90	1 giorno feriale ⁽²⁾	1 giorno feriale
Fascia massima di puntualità per appuntamenti con il cliente finale di cui all'articolo 97 (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'articolo 98)	2 ore	2 ore
Tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura di cui all'articolo 99	3 ore ⁽³⁾ 4 ore ⁽⁴⁾	non applicabile
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, di cui all'articolo 92	15 giorni lavorativi ⁽⁵⁾	15 giorni lavorativi ⁽⁶⁾
Tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all'articolo 93	15 giorni lavorativi ⁽⁵⁾	15 giorni lavorativi ⁽⁶⁾

Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale, di cui all'articolo 94	20 giorni lavorativi ⁽⁵⁾	20 giorni lavorativi ⁽⁶⁾
Tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura di cui all'articolo 95	50 giorni lavorativi ⁽⁵⁾	50 giorni lavorativi ⁽⁶⁾
Tempo massimo per l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'articolo 87	50 giorni lavorativi	50 giorni lavorativi

(1) si applica indipendentemente dalla distanza dagli impianti di rete permanenti esistenti;

(2) in caso di riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, lo standard applicabile è 1 giorno lavorativo;

(3) richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00; nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore

(4) richieste pervenute nei giorni non lavorativi o nei giorni lavorativi dalle 18.00 alle 8.00 nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore

(5) si applica anche ai produttori BT

(6) si applica anche ai produttori MT

Tabella 14 - Livelli generali di qualità commerciale

	Clienti finali BT	Clienti finali MT
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o richieste di informazioni scritte, di cui all'articolo 96, messe a disposizione entro il tempo massimo di 30 giorni solari ⁽¹⁾	95%	95%

(1) si applica anche ai produttori BT e MT

Tabella 15– Livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti BT domestici e produttori BT

	Standard	Rimborso in € per esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Rimborso in € per esecuzione entro un tempo triplo dello standard	Rimborso in € per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 84 per connessioni ordinarie	15 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 84 per connessioni temporanee	10 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni ordinarie	10 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti	5 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 88	5 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'articolo 89	5 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'articolo 90	1 giorno feriale ⁽¹⁾	35,00	70,00	105,00
Fascia di puntualità per appuntamenti con il cliente finale di cui all'articolo 97, (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'articolo 98)	2 ore	35,00	Non applicabile	Non applicabile
Tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura di cui all'articolo 99	3 ore ⁽²⁾ 4 ore ⁽³⁾	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, di cui all'articolo 92	15 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all'articolo 93	15 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00

Allegato A

Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale, di cui all'articolo 94	20 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura di cui all'articolo 95	50 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00
Tempo massimo per l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'articolo 87	50 giorni lavorativi	35,00	70,00	105,00

(1) in caso di riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, lo standard applicabile è 1 giorno lavorativo;

(2) richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00; nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore

(3) richieste pervenute nei giorni non lavorativi o nei giorni lavorativi dalle 18.00 alle 8.00 nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore

Tabella 16 – Livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti BT non domestici

	Standard	Rimborso in € per esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Rimborso in € per esecuzione entro un tempo triplo dello standard	Rimborso in € per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 84 per connessioni ordinarie	15 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 84 per connessioni temporanee	10 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni ordinarie	10 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti	5 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione oltre i 40 kW e/o distanza massima superiore a 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti	10 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 88	5 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'articolo 89	5 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'articolo 90	1 giorno feriale ⁽¹⁾	70,00	140,00	210,00
Fascia di puntualità per appuntamenti con il cliente finale di cui all'articolo 97, (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'articolo 98)	2 ore	70,00	Non applicabile	Non applicabile
Tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura di cui all'articolo 99	3 ore ⁽²⁾ 4 ore ⁽³⁾	70,00	140,00	210,00

Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, di cui all'articolo 92	15 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all'articolo 93	15 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale, di cui all'articolo 94	20 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura di cui all'articolo 95	50 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00
Tempo massimo per l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'articolo 87	50 giorni lavorativi	70,00	140,00	210,00

(1) in caso di riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, lo standard applicabile è 1 giorno lavorativo;

(2) richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00; nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore

(3) richieste pervenute nei giorni non lavorativi o nei giorni lavorativi dalle 18.00 alle 8.00 nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore

Tabella 17 – Livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti MT e produttori MT

	Standard	Rimborso in € per esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Rimborso in € per esecuzione entro un tempo triplo dello standard	Rimborso in € per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete MT, di cui all'articolo 85	30 giorni lavorativi	140,00	280,00	420,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86 per connessioni ordinarie o temporanee	20 giorni lavorativi	140,00	280,00	420,00
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 88	5 giorni lavorativi	140,00	280,00	420,00
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'articolo 89	7 giorni lavorativi	140,00	280,00	420,00
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'articolo 90	1 giorno feriale	140,00	280,00	420,00
Fascia di puntualità per appuntamenti con il cliente finale di cui all'articolo 97, (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'articolo 98)	2 ore	140,00	Non applicabile	Non applicabile
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, di cui all'articolo 92	15 giorni lavorativi	140,00	280,00	420,00
Tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all'articolo 93	15 giorni lavorativi	140,00	280,00	420,00
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale, di cui all'articolo 94	20 giorni lavorativi	140,00	280,00	420,00
Tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura di cui all'articolo 95	50 giorni lavorativi	140,00	280,00	420,00
Tempo massimo per l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'articolo 87	50 giorni lavorativi	140,00	280,00	420,00

Tabella 18 – Campi dell’elenco di prestazioni di qualità commerciale

N. Progr.	Tipologia prestazione (ad esempio: Preventivazione per esecuzione di lavori semplici)	Codice di rintracciabilità individuazione prestazione	Tipologia utenza (1 = clienti finali BT domestici 2 = clienti finali BT non domestici 3 = clienti finali MT 4 =produttori BT 5=produttori MT	POD	Data ricevimento richiesta prestazione o inizio della prestazione (gg/mm/aa)	Tipo di guasto del gruppo di misura come da articolo 92 1= 2= 3= 4=	Atto autorizzativo		Sospensione		Data esecuzione prestazione (compresi sostituzione del misuratore guasto e ripristino del valore corretto della tensione) (gg/mm/aa)	Eventuale data ritardata richiesta dal cliente (gg/mm/aa)	Mancato rispetto livello specifico di riferimento (1=per cause di forza maggiore/ 2=per cause cliente finale o terzi/ 3=per causa esercente)	Tempo effettivo rilevato come da articolo 82 (cifra intera)
							Data richiesta atto autorizzativo richiesto per ultimo (gg/mm/aa)	Data ottenimento atto autorizzativo ottenuto per ultimo (gg/mm/aa)	Data inizio sospensione (gg/mm/aa)	Data fine sospensione (gg/mm/aa)				

segue

Ammontare indennizzo corrisposto [€/00]	Informazioni su potenza di corto circuito	Appuntamento			Appuntamento posticipato		Appuntamento effettivo		Appuntamento	Appuntamento per sostituzione del misuratore	
		Codice app.	Data proposta dall’ercente per l’appuntamento con il cliente (gg/mm/aa)	Ora o fascia di puntualità proposta dall’ercente (hh:mm)	Data proposta dal cliente per l’appuntamento con l’ercente (gg/mm/aa)	Ora o fascia di puntualità proposta dal cliente (hh:mm)	Data appuntamento effettivo (gg/mm/aa)	Ora o fascia di puntualità effettiva (hh:mm)		Mancato rispetto livello specifico di riferimento (1=per cause di forza maggiore/ 2=per cause cliente finale o terzi/ 3=per causa esercente)	Data proposta dall’ercente per l’appuntamento con il cliente (gg/mm/aa)

Tabella 19 – Elementi di validazione per le diverse tipologie di prestazioni di qualità commerciale

		Elementi indispensabili per la validazione
Qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura	Richiesta di preventivo non rapido	Copia del preventivo
	Prestazione soggetta ad indennizzo automatico diversa dalla richiesta di preventivo	Copia del modulo attestante l'esecuzione della prestazione
	Richiesta di esecuzione di lavori	Copia del modulo attestante l'esecuzione della prestazione
	Richiesta di verifica del gruppo di misura o della tensione di fornitura	Copia del resoconto della verifica
	Sostituzione del gruppo di misura guasto	Copia del modulo attestante l'esecuzione della sostituzione del gruppo di misura
	Ripristino del valore corretto della tensione di fornitura	Copia del modulo attestante il ripristino del valore corretto della tensione di fornitura.
	Reclami scritti o richieste scritte di informazioni	Copia della risposta motivata

Tabella 20 – Livelli specifici e generali di qualità commerciale riferiti al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici

Tipologia dati tecnici	Motivazione richiesta da parte del venditore	Tipologia livello	Livello dal 1° gennaio 2017	Livello dal 1° luglio 2017	Livello dal 1° gennaio 2018	Livello dal 1° gennaio 2019
Dati acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01)	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	6 giorni lavorativi
Altri dati tecnici (M02)	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	15 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi.	6 giorni lavorativi.
Altri dati tecnici complessi (M02C)	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	n.a.	15 giorni lavorativi	15 giorni lavorativi	12 giorni lavorativi
Dati acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01)	Reclami/ricieste ricevute dal venditore per telefono	Generale	n.a.	10 giorni lavorativi nel 95% dei casi	10 giorni lavorativi nel 95% dei casi	6 giorni lavorativi nel 95% dei casi
Altri dati tecnici semplici (M02)	Reclami/ricieste ricevute dal venditore per telefono	Generale	n.a.	10 giorni lavorativi nel 95% dei casi	10 giorni lavorativi nel 95% dei casi	6 giorni lavorativi nel 95% dei casi

Tabella 20bis – Classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni di cui all'articolo 96

1 gennaio 2018	
Argomento (1° livello)	Sub argomento (2° livello)
Morosità e sospensione <i>Reclami e richieste relativi alle sospensioni, riduzioni della potenza e riattivazioni della fornitura.</i>	-
Mercato <i>Reclami relativi alle tempistiche dello switching</i>	-
Misura <i>Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento</i>	Mancate letture
	Cambio misuratore
	Verifica e ricostruzioni
	Altro
Conessioni, lavori e qualità tecnica <i>Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza.</i>	Preventivi/attivazioni/lavori (tempi e costi)
	Continuità
	Valori della tensione
	Sicurezza
	Altro
Bonus sociale <i>Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni ecc.</i>	Validazioni
	Cessazioni
	Altro
Qualità commerciale <i>Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione</i>	Servizio clienti (call center, sportelli, altri servizi)
	Indennizzi
	Altro
Altro <i>Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti</i>	

PARTE III
PROMOZIONE SELETTIVA DEGLI INVESTIMENTI
NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 126

Definizioni

126.1 Alla presente Parte, oltre alle definizioni di cui all'articolo 1, anche le seguenti:

- a) colonna montante è la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di distribuzione di energia elettrica che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i punti di connessione, in stabili con misuratori di energia elettrica non collocati in vani centralizzati;
- b) GAUDÌ è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto dal gestore del sistema di trasmissione, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08, e alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- c) potenza efficiente di generazione è la potenza efficiente lorda di generazione riportata nel sistema GAUDÌ;
- d) sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT è la parte di una cabina primaria costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire l'energia elettrica dalla rete a tensione AAT/AT alla rete a tensione MT, con apparecchiature, organi di manovra, un trasformatore AAT/MT o AT/MT e una sbarra MT di distribuzione di energia elettrica a utenti della rete di distribuzione sottesa alla sbarra stessa.

Articolo 127

Finalità

127.1 Le disposizioni contenute nella presente parte sono finalizzate a incentivare lo sviluppo appropriato di investimenti nelle reti di distribuzione, indirizzando le scelte delle imprese distributrici verso investimenti che permettono di massimizzare i benefici netti di sistema tramite meccanismi incentivanti di natura *output-based*, sviluppati secondo criteri di selettività.

*TITOLO 2 – FUNZIONALITA' INNOVATIVE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
NELLE AREE AD ELEVATA PENETRAZIONE DELLA GENERAZIONE
DISTRIBUITA A FONTE RINNOVABILE*

Articolo 128

Ambito di applicazione

- 128.1 Le norme del presente titolo si applicano per il periodo di regolazione 2020-2023 ad ogni impresa distributrice, che gestisca almeno una sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT.

Articolo 129

Soppresso

Articolo 130

Regolazione di tensione delle reti di distribuzione

- 130.1 Le disposizioni di cui al presente articolo definiscono i requisiti minimi che caratterizzano il livello di complessità della funzionalità denominata “regolazione di tensione sulle reti di distribuzione MT” o per brevità “regolazione di tensione MT”, applicate a sezioni di trasformazione AAT/MT o AT/MT.
- 130.2 La funzionalità di regolazione di tensione MT si applica al livello di complessità REGV-1: regolazione avanzata del variatore sotto-carico del trasformatore della sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT.
- 130.3 Il livello REGV-1 è caratterizzato dall’effettivo utilizzo di un sistema di regolazione avanzato del variatore sotto-carico del trasformatore della sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT che consente la definizione in tempo reale della tensione ottimale della sbarra MT; con riferimento alla rete di distribuzione in MT sottesa alla sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT, gli algoritmi per la definizione del livello ottimale di tensione si dovranno basare almeno sui seguenti elementi:
- a) adeguata modellizzazione della rete di distribuzione MT in tempo reale: stato degli interruttori e stato di eventuale inibizione del variatore sotto-carico o altri vincoli determinati dal sistema di trasmissione;
 - b) adeguata modellizzazione dei profili orari dei carichi e generatori di ciascuna utenza connessa in MT e delle cabine secondarie, sulla base dei dati storici di misura;

- c) utilizzo dei dati provenienti dai messaggi di diagnostica, ove presenti, di cui all'Allegato M della norma CEI 0-16, ai fini della disponibilità dei generatori;
- d) calcoli dei flussi di potenza (*load flow*) in tempo reale e relative variabili (correnti, potenze attive e reattive, tensioni in modulo e fase);
- e) correzione dei risultati dei calcoli di *load flow* tramite le misure in tempo reale disponibili (ad es. tensione e corrente di linea in cabina primaria o in cabina secondaria).

130.4 *Soppresso.*

130.5 L'impresa distributrice che realizza la funzionalità di regolazione MT pubblica annualmente sul proprio sito internet un rapporto sullo sviluppo di tale funzionalità, indicando l'effettivo miglioramento valutato in termini di aumento di *hosting capacity* nelle reti sottese alle sezioni di trasformazione AAT/MT e AT/MT delle cabine primarie interessate e di numero di disconnessioni degli impianti di generazione per sovratensione evitate per effetto di tale funzionalità.

130.6 *Soppresso.*

Articolo 131

Selettività

131.1 Sono considerate prioritarie nell'anno t le sezioni di trasformazione AAT/MT o AT/MT che presentano un transito di potenza dalla rete in MT alla rete in AAT/AT (c.d. inversione di flusso) per un tempo maggiore o uguale all'1% del tempo annuo di funzionamento nell'anno $t-1$.

Articolo 132

Incentivi output-based per le funzionalità innovative

132.1 I premi di cui al presente articolo si applicano per gli anni dal 2020 al 2023 esclusivamente a sezioni di trasformazione AAT/MT o AT/MT considerate prioritarie ai sensi dell'Articolo 131 nelle quali sia stata effettivamente implementata la funzionalità innovativa di cui all'Articolo 130.

132.2 *Soppresso.*

132.3 Con riferimento ad ogni sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT in cui l'impresa distributrice è stata effettivamente implementata la funzionalità regolazione di tensione MT di cui all'Articolo 130, l'impresa distributrice ha diritto a un premio correlato al beneficio netto atteso per il sistema, a valere sul "Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali" presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in misura pari a:

I_{REGV} X S_{CP}

dove:

- I_{REGV} [€/MVA]: incentivo unitario legato al livello di complessità più elevato implementato nella sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT, che assume i valori indicati nella tabella 21;
- S_{CP} [MVA]: potenza nominale del trasformatore della sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT.

132.4 *Soppresso.*

TITOLO 3 – EVOLUZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE NELLE AREE URBANE

Articolo 133

Ambito di applicazione

133.1 Le norme del presente titolo si applicano sino al 2023 ad ogni impresa distributrice in relazione agli articoli da 134 a 134undecies, e ad ogni impresa distributrice che gestisca almeno 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2015 in relazione all'articolo 135.

SOTTOTITOLO 3A – REGOLAZIONE SPERIMENTALE IN MATERIA DI AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI VETUSTE

Articolo 134

Finalità e durata della regolazione sperimentale

134.1 È istituita una regolazione sperimentale finalizzata a disciplinare e favorire l'ammodernamento delle colonne montanti vetuste dei condomini, come definite al comma 126.1, lettera a), anche in caso di centralizzazione dei misuratori, dove per ammodernamento si intende il rinnovo delle opere elettriche e, limitatamente alle attività strettamente correlate, le opere edili, anche di ripristino (opere murarie o cavidotti esterni al muro).

134.2 La regolazione sperimentale di cui al comma precedente riguarda gli interventi effettuati a partire dall'1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2023 e persegue i seguenti obiettivi:

- a. acquisire informazioni ed elementi utili alla messa a regime di un quadro regolatorio stabile e sostenibile, a partire dal 1° gennaio 2023;

- b. effettuare un censimento delle colonne montanti vetuste, come identificate al successivo comma 134bis.1, da parte di ogni impresa distributrice;
- c. verificare l'efficacia e l'efficienza del coinvolgimento dei condomini nell'effettuazione dei lavori di ammodernamento delle colonne montanti;
- d. rafforzare il quadro regolatorio in relazione all'impegno richiesto alle imprese distributrici per assicurare la fornitura di energia elettrica anche a fronte delle mutate e future condizioni di prelievo.

Articolo 134bis

Ambito di applicazione

- 134bis.1 Ai fini della presente regolazione sperimentale avente ad oggetto il rifacimento di colonne montanti vetuste, si distinguono le seguenti casistiche in funzione dell'anno di prima realizzazione:
- a. è antecedente al 1970;
 - b. è compresa tra il 1970 e il 1985 ma che a giudizio dell'impresa distributrice, sulla base di analisi o elementi oggettivi documentabili, presentino potenziali criticità in relazione alla contemporaneità dei prelievi.
- 134bis.2 Ai fini della presente regolazione sperimentale è incluso, se presente e se necessita di intervento di ammodernamento, il tratto compreso tra il perimetro dell'edificio nel quale è/sono situata/e la/e colonna/e montante/i e il confine di proprietà del condominio.
- 134bis.3 Tra gli importi di cui ai commi 134quinquies.4, 134septies.2 lettera a. e 134octies.3 non possono essere inclusi costi relativi a qualsiasi altro servizio che non sia riconducibile alla disciplina di cui alla presente regolazione sperimentale.

Articolo 134ter

Individuazione delle colonne montanti da ammodernare e informativa ai condomini interessati

- 134ter.1 Nelle more del completamento del censimento di cui all'articolo 134novies, le imprese distributrici individuano le colonne montanti - rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 134bis.1 e secondo valutazioni di priorità - da sottoporre ad ammodernamento nel periodo gennaio 2020 – giugno 2023, e informano gli amministratori di condominio, con iniziative e modalità appropriate, delle condizioni disciplinate dalla presente regolazione sperimentale.

134ter.2 Le informazioni di cui al comma precedente da fornire ai condomìni devono includere almeno:

- a. l'esigenza di ammodernamento della colonna montante e le possibili conseguenze del mancato ammodernamento, come ad esempio l'impossibilità per l'impresa distributrice nel dare seguito ad aumenti di potenza richiesti dai condòmini o la eventuale necessità per la stessa impresa distributrice di installare limitatori di potenza alla base della colonna montante in grado di intervenire in caso di prelievi contemporanei eccessivi rispetto alla portata massima della colonna montante;
- b. la possibilità che il condominio e l'impresa distributrice si accordino sull'eventuale centralizzazione dei misuratori, se tecnicamente possibile;
- c. le regole e le responsabilità nel caso di ammodernamento della colonna montante senza centralizzazione dei misuratori:
 - i. le opere edili sono eseguite a cura del condominio tramite una impresa privata dallo stesso selezionata che dovrà attenersi alle istruzioni tecniche ed operative fornite dall'impresa distributrice, mentre le opere elettriche sono eseguite dall'impresa distributrice;
 - ii. è previsto un rimborso massimo dei costi complessivi sostenuti dal condominio per l'esecuzione delle opere edili, e tale rimborso massimo si riferisce al mero ripristino della situazione preesistente in relazione alle finiture edili; il livello di pregio delle finiture edili, come definito al comma 134quater.2, deve essere attestato dall'Amministratore del condominio tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 (nel caso di cavidotto esterno si applica il livello di pregio di cui al comma 134quater.2, lettera a.);
 - iii. le opere di ammodernamento della colonna montante consentiranno ai condòmini di contrattualizzare una potenza disponibile secondo quanto disposto al comma 134quater.3, lettera a);
- d. le regole e le responsabilità nel caso di ammodernamento con centralizzazione dei misuratori: oltre a quanto definito alla precedente lettera c., le opere elettriche relative alla porzione di impianto di utenza a valle dei misuratori centralizzati non possono essere eseguiti dall'impresa distributrice, in conformità all'articolo 8, comma 2bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e restano pertanto a cura del condominio;
- e. il riferimento e il recapito di un responsabile operativo per conto dell'impresa distributrice.

134ter.3 L'impresa distributrice ha l'obbligo di rispondere alle richieste provenienti dai condomìni, anche in esito all'informativa di cui al comma precedente,

fornendo tempestivamente e accuratamente i chiarimenti richiesti e gli approfondimenti necessari rispetto ai singoli casi specifici.

Articolo 134quater

Accordo tra impresa distributrice e condominio

134quater.1 L'impresa distributrice e il condominio, informato ai sensi dell'articolo precedente, sottoscrivono un accordo sull'ammodernamento della/e colonna/e montante/i, il quale prevede, in coerenza con i contenuti oggetto dell'informativa del comma 134ter.2:

- a. il tipo di intervento: senza centralizzazione o con centralizzazione dei misuratori;
- b. l'eventuale inclusione nei lavori di ammodernamento del collegamento tra il perimetro dell'edificio e il confine di proprietà del condominio, con ripartizione delle opere secondo quanto disposto al comma 134ter.2, lettera c), con indicazione del numero di metri lineari oggetto di ammodernamento;
- c. il livello di pregio delle finiture edili, così come definito al comma 134quater.2, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) redatta dall'Amministratore del condominio;
- d. il numero di colonne montanti da ammodernare;
- e. il numero di piani per ogni colonna montante da ammodernare; ai fini della presente regolazione sperimentale il piano terra o il piano rialzato, qualora abitati o sede di uffici o attività commerciali, sono considerati un piano a tutti gli effetti;
- f. il numero di utenti per ogni colonna montante da ammodernare;
- g. nel caso di non centralizzazione dei misuratori, la consegna, contestuale alla sottoscrizione dell'accordo, da parte dell'impresa distributrice al condominio, delle specifiche tecniche e dei riferimenti normativi riguardanti le opere edili funzionali all'attività dell'impresa distributrice;
- h. tempi e modalità per il coordinamento delle attività ai fini dell'entrata in esercizio della colonna montante ammodernata;
- i. gli adempimenti a carico del condominio specificati all' articolo 134quinquies e al comma 134sexies.4;
- j. la disciplina degli importi cui il condominio ha diritto ai sensi dell'articolo 134sexies;
- k. le disposizioni di cui al comma 134sexies.5.

134quater.2 Il livello di pregio delle finiture edili è così definito:

- a. basso: rasatura e tinteggiatura con pittura lavabile;
- b. medio: rasatura e pittura al quarzo graffiato, stucchi e modanature;

c. alto: rasatura e tinteggiatura con marmi e rivestimenti in legno; in caso di presenza di più livelli di pregio delle finiture edili, deve essere fatto riferimento al livello di pregio prevalente.

134quater.3 Ogni intervento di ammodernamento di una colonna montante deve essere tale da:

- a. garantire la possibilità di contrattualizzare una potenza disponibile fino ad almeno 6,6 kW per ogni utente da essa alimentato, sia in caso di non centralizzazione che di centralizzazione dei misuratori, fermo restando quanto disposto dalla norma CEI 0-21 per le connessioni monofase o trifase con potenza impegnata fino a 10 kW; sono fatte salve le potenze disponibili superiori a 6,6 kW già contrattualizzate al momento dell'ammodernamento della colonna montante;
- b. consentire, in caso di non centralizzazione dei misuratori, l'eventuale futura sostituzione o aggiunta dei cavi elettrici senza interventi edili.

134quater.4 Ai fini della dichiarazione del numero dei metri lineari di cui al comma 134quater.1, lettera b., i tratti di collegamento tra il perimetro dell'edificio e il confine di proprietà del condominio devono essere conteggiati una sola volta laddove tali tratti siano funzionali all'ammodernamento di più colonne montanti.

Articolo 134quinqüies

Adempimenti a carico del condominio

134quinqüies.1 Il condominio comunica all'impresa distributrice, entro novanta giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 134quater.1:

- a. la data di inizio dei lavori, che deve essere successiva alla data di detta comunicazione all'impresa distributrice;
- b. la data di conclusione dei lavori;
- c. i riferimenti dell'impresa o delle imprese selezionata/e dal condominio per l'effettuazione dei lavori;
- d. il riferimento e il recapito del Direttore dei lavori di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove previsto dalla normativa vigente, unitamente alla lettera d'incarico firmata per accettazione;
- e. il riferimento e il recapito del Coordinatore in materia di sicurezza e salute di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove previsto dalla normativa vigente, unitamente alla lettera d'incarico firmata per accettazione;
- f. nel caso di non centralizzazione dei misuratori, il progetto esecutivo in conformità alle norme e specifiche tecniche di cui al comma 134quater.1, lettera g..

134quinquies.2 Il condominio comunica con tempestività all'impresa distributrice eventuali ritardi nella conclusione dei lavori di propria competenza e la motivazione di tali ritardi.

134quinquies.3 Entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori di ammodernamento, il condominio predispone, e conserva per cinque anni, la seguente documentazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori:

- a. descrizione degli interventi eseguiti, e di eventuali vincoli architettonici e strutturali dei quali il condominio ha dovuto tener conto, anche con supporto di documentazione fotografica;
- b. la dichiarazione del livello di pregio delle finiture edili secondo quanto disposto al comma 134quater.1, lettera c;
- c. evidenza del mero ripristino delle finiture originarie, come definite al comma 134quater.2, o del cavidotto esterno, anche con supporto di documentazione fotografica;
- d. in caso di non centralizzazione dei misuratori, dichiarazione che le opere sono state eseguite in conformità alle norme e specifiche di cui al comma 134quater.1, lettera g;
- e. quantità, tipologia e costi dei materiali edili relativi alle colonne montanti, (escluso quanto indicato alla successiva lettera i.);
- f. numero di ore di manodopera e costo orario della manodopera per le opere edili di cui alla precedente lettera e.;
- g. fatture di pagamento dei materiali e della manodopera di cui alle precedenti lettere e. e f. (inclusi i costi di conferimento del materiale di risulta a centri di raccolta);
- h. in caso di centralizzazione dei misuratori:
 - i. la dichiarazione di conformità alla normativa tecnica vigente (DM 37/08) delle nuove linee elettriche poste a valle dei misuratori centralizzati (impianto di utenza);
 - ii. quantità, tipologia e costi dei materiali elettrici delle nuove linee elettriche;
 - iii. numero di ore di manodopera e costo orario della manodopera per le opere elettriche di cui al precedente sub ii;
 - iv. fatture di pagamento dei materiali e della manodopera di cui ai precedenti sub ii e iii;
- i. quantità, tipologia e costi dei materiali edili relativi al collegamento tra il perimetro dell'edificio e il confine di proprietà del condominio;
- j. numero di ore di manodopera e costo orario della manodopera per le opere edili di cui alla precedente lettera i.;
- k. fatture di pagamento dei materiali e della manodopera di cui alle precedenti lettere i. e j. (inclusi i costi di conferimento del materiale di risulta a centri di raccolta).

134quinquies.4 Entro il termine di cui al comma 134quinquies.3 il condominio trasmette all'impresa distributrice la seguente documentazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori:

- a. in caso di non centralizzazione dei misuratori, l'importo complessivo di cui al comma 134quinquies.3, lettera g.;
- b. in caso di centralizzazione dei misuratori, l'importo complessivo di cui al comma 134quinquies.3, lettere g. e h. sub iv.;
- c. se applicabile, l'importo complessivo di cui al comma 134quinquies.3, lettera k.;
- d. coordinate bancarie per l'accredito del rimborso al condominio di cui all'articolo 134sexies.

Alla documentazione di cui alle precedenti lettere da a. a d. è aggiunta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'amministratore di condominio, ai sensi del DPR 445/2000, che attesta la veridicità del rimborso richiesto.

Articolo 134sexies

Importo riconosciuto al condominio

134sexies.1 Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 134quinquies.4, l'impresa distributrice riconosce al condominio:

- a. in caso di non centralizzazione dei misuratori, un importo pari al valore minimo tra:
 - i. importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera a.;
 - ii. somma, per l'insieme delle colonne montanti di cui al comma 134quater.1, lettera d., dei prodotti dei costi unitari applicabili di cui alla Tabella 22a per piano e per utente rispettivamente per il numero di piani di cui al comma 134quater.1, lettera e. e per il numero di utenti di cui al comma 134quater.1, lettera f.;
- b. in caso di centralizzazione dei misuratori, un importo pari al valore minimo tra:
 - i. importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera b.;
 - ii. somma, per l'insieme delle colonne montanti di cui al comma 134quater.1, lettera d., dei prodotti dei costi unitari applicabili di cui alla Tabella 22b per piano e per utente rispettivamente per il numero di piani di cui al comma 134quater.1, lettera e. e per il numero di utenti di cui al comma 134quater.1, lettera f.;
- c. se applicabile, un importo pari al valore minimo tra:
 - i. importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera c.;

- ii. per l'insieme delle colonne montanti di cui al comma 134quater.1, lettera d., prodotto del costo unitario di cui alla Tabella 22c per il numero di metri lineari di cui al comma 134quater.1, lettera b., con applicazione dell'importo massimo di cui alla Tabella 22.c.
- 134sexies.2 Nel caso di non centralizzazione dei misuratori, qualora venga accertata la non conformità delle opere edili eseguite dal condominio funzionali all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, anche tramite ispezioni in loco, l'impresa distributrice ne dà immediata notizia al condominio con comunicazione scritta circostanziata e sospende i lavori di propria competenza fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento da parte del condominio.
- 134sexies.3 È fatta salva la facoltà per l'impresa distributrice di richiedere al condominio la documentazione di cui al comma 134quinquies.3, e di informare l'Autorità nel caso in cui vengano riscontrate violazioni alle disposizioni di cui alla presente regolazione sperimentale.
- 134sexies.4 Il condominio acconsente alla effettuazione di ulteriori controlli, secondo modalità stabilite dall'Autorità, presso le colonne montanti ammodernate ai sensi della presente regolazione sperimentale anche fornendo, ove richiesto, la documentazione di cui al comma 134quinquies.3.
- 134sexies.5 Qualora, in esito ai controlli di cui ai commi 134sexies.3 e 134sexies.4 si accertino violazioni delle disposizioni di cui alla presente regolazione sperimentale, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità, con apposito provvedimento, dispone la rideterminazione dell'importo riconosciuto al condominio e la conseguente restituzione della quota parte non dovuta o, nei casi più gravi, la sua integrale restituzione. Nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché nei casi di omessa collaborazione del condominio rispetto ai controlli di cui al comma 134sexies.4 è disposta l'integrale restituzione dell'importo erogato al condominio. È fatto salvo l'obbligo di procedere alle necessarie denunce all'autorità giudiziaria.

Articolo 134septies

Disposizioni per le imprese distributrici in materia di attribuzione dei costi

- 134septies.1 Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'ammodernamento delle colonne montanti vetuste, è introdotto, nell'ambito del servizio di distribuzione, il cespite "Colonne montanti vetuste" con durata convenzionale pari a 15 anni.

- 134septies.2 Con riferimento agli anni compresi nel periodo della presente regolazione sperimentale, le imprese distributrici attribuiscono:
- a. al cespite “Linee di bassa tensione” di cui alla tabella 6 del TIT, i costi relativi a fatture di pagamento dei materiali e della manodopera funzionali alle opere elettriche realizzate dalla medesima impresa distributtrice;
 - b. al cespite “Colonne montanti vetuste”, i seguenti importi riconosciuti al condominio:
 - i. i costi di cui al comma 134sexies.1, lettera a.;
 - ii. i costi di cui al comma 134sexies.1, lettera b.;
 - iii. i costi di cui al comma 134sexies.1, lettera c.;
 - iv. gli importi di cui al comma 134octies.3;
 - v. l’importo di cui al comma 134novies.4.
- 134septies.3 Il riconoscimento alle imprese distributrici dei costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” avviene a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all’articolo 54 del TIT, coerentemente con le tempistiche di riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione disciplinati dal TIT medesimo, salvo conguaglio al termine della regolazione sperimentale qualora le imprese non rispettino le disposizioni dell’articolo 134novies, commi 1 e 2, e dell’articolo 134decies, commi 1 e 2.

Articolo 134octies

Opere edili realizzate dall’impresa distributtrice

- 134octies.1 In deroga e subordinatamente alle disposizioni di cui al comma 134ter.2, lettera c, sub i, nell’ambito dell’accordo tra impresa distributtrice e condominio di cui all’articolo 134quater le opere edili possono essere eseguite dall’impresa distributtrice qualora tale scelta rappresenti per entrambe le parti l’opzione più efficace in ragione dell’entità e delle caratteristiche delle opere da realizzare. In tal caso il livello di pregio è posto convenzionalmente pari a quello indicato al comma 134quater.2, lettera a..
- 134octies.2 La possibilità di cui al precedente comma è inserita nell’informativa ai condomini di cui all’articolo 134ter e nell’accordo di cui all’articolo 134quater.
- 134octies.3 Nel caso in cui sia l’impresa distributtrice ad eseguire le opere edili si applicano le disposizioni di cui al comma 134sexies.1, lettere a) e c) ai fini degli importi da riconoscere all’impresa distributtrice.

Articolo 134novies

Censimento delle colonne montanti vetuste

- 134novies.1 Entro il 31 marzo 2023 ogni impresa distributrice ha l'obbligo di comunicare all'Autorità il censimento di tutte le proprie colonne montanti vetuste, come identificabili in applicazione delle lettere a. e b. del comma 134bis.1.
- 134novies.2 Il censimento di cui al comma precedente include le seguenti informazioni:
- a. il numero di colonne montanti di cui al comma 134bis.1, lettera a.;
 - b. il numero di utenti, suddivisi tra domestici e non domestici, alimentati dalle colonne montanti di cui alla precedente lettera a.;
 - c. il numero di condomini collegati alle colonne montanti di cui alla precedente lettera a., suddivisi per ciascun livello di pregio di cui al comma 134quater.2;
 - d. il numero di colonne montanti di cui al comma 134bis.1, lettera b.;
 - e. il numero di utenti, suddivisi tra domestici e non domestici, alimentati dalle colonne montanti di cui alla precedente lettera d.;
 - f. il numero di condomini collegati alle colonne montanti di cui alla precedente lettera d., suddivisi per ciascun livello di pregio di cui al comma 134quater.2;
 - g. il numero di condomini per i quali è stata effettuata l'ispezione in loco.
- 134novies.3 Per ogni condominio censito di cui al comma 134novies.2 con ispezione in loco, è riconosciuto un importo pari a 20,00 € a condizione che l'impresa disponga e conservi per almeno 5 anni la documentazione atta a dimostrare le ispezioni effettuate e i relativi esiti. L'importo complessivo relativo a tutti i condomini con ispezione in loco è riconosciuto ad ogni impresa distributrice entro il 30 giugno 2023 nel solo caso in cui l'impresa abbia effettuato la comunicazione di cui al comma 134novies.1. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti in capo al conto "Qualità dei servizi elettrici".
- 134novies.4 Per ogni condominio censito di cui al comma 134novies.2 con ispezione in loco, è inoltre riconosciuto un importo pari a 70,00 € capitalizzabile nel cespite "Colonne montanti vetuste".

Articolo 134decies

Comunicazioni all’Autorità

- 134decies.1 Entro il 31 marzo di ogni anno del periodo 2021-2024, ogni impresa distributrice comunica all’Autorità, con riferimento all’anno precedente, per ogni colonna montante ammodernata:
- a. il condominio di riferimento, individuato con modalità tali da rendere univoca e verificabile la colonna oggetto di rifacimento;
 - b. se l’ammodernamento è stato eseguito senza centralizzazione o con centralizzazione dei misuratori;
 - c. il numero di piani;
 - d. il numero di utenti, suddivisi tra domestici e non domestici;
 - e. il pregio della finitura,
 - f. l’importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera a;
 - g. l’importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera b;
 - h. l’importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera c;
 - i. i costi attribuiti al cespite “Linee di bassa tensione” di cui al comma 134septies.2, lettera a.;
 - j. i costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134septies.2, lettera b., sub i;
 - k. i costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134septies.2, lettera b., sub ii;
 - l. i costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134septies.2, lettera b., sub iv
- e, per ogni condominio:
- m. i costi attribuiti al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134septies.2, lettera b., sub iii;
 - n. l’importo attribuito al cespite “Colonne montanti vetuste” di cui al comma 134novies.4.
- 134decies.2 Con la comunicazione di cui al comma precedente l’impresa distributrice trasmette all’Autorità il numero di condomini informati ai sensi dell’articolo 134ter con i quali non ha sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 134quater e le motivazioni di tale mancato accordo, nonché il numero dei condomini con quali l’impresa distributrice ha concordato di avvalersi della deroga prevista ai sensi del comma 134octies.1, indicandone le ragioni sottostanti.
- 134decies.3 Ai fini del riconoscimento dei costi di cui al comma 134septies.3, le imprese distributrici comunicano i costi attribuibili al cespite “colonne montanti vetuste” con le modalità e tempistiche previste per la comunicazione dei dati patrimoniali prevista dall’articolo 4 del TIT.

Articolo 134undecies

Informazioni per le Società di telecomunicazioni

- 134undecies.1 Ogni impresa distributrice che partecipa alla presente sperimentazione dà notizia dell'avvio del programma di ammodernamento delle proprie colonne montanti vetuste e dell'effettivo avvio dei lavori di ammodernamento di ogni colonna montante tramite il proprio sito internet, includendo un recapito (es.: PEC) al quale possa essere contattata dalle Società di telecomunicazioni.

SOTTOTITOLO 3B – SPERIMENTAZIONE SMART CITY

Articolo 135

Sperimentazioni smart city

- 135.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce una procedura e i criteri di selezione di sperimentazioni di evoluzione del paradigma elettrico e dello *smart distribution system* verso le *smart city*, sulla base dei seguenti principi generali:
- a) il coinvolgimento di aree urbane densamente popolate (con popolazione minima di 300.000 abitanti);
 - b) l'implementazione effettiva da parte del distributore di energia elettrica di funzionalità innovative sulla rete di energia elettrica in bassa tensione;
 - c) il coinvolgimento di clienti finali al fine di accrescere la consapevolezza del proprio *energy footprint* e di aumentare la flessibilità del sistema elettrico;
 - d) la gestione avanzata di misuratori di energia elettrica che traggano i requisiti funzionali della "seconda generazione", in integrazione con tecnologie di comunicazione avanzate e con la sperimentazione di soluzioni di telegestione multiservizio.
- 135.2 Saranno considerati prioritari i progetti cofinanziati nei programmi europei sul tema "*smart city*" e le proposte che minimizzano il contributo a carico del sistema elettrico.
- 135.3 I progetti possono essere presentati dalle imprese distributrici di energia elettrica, anche in forma associata, che costituiscono raggruppamenti con gli esercenti locali dei servizi di pubblica utilità coinvolti e con le amministrazioni comunali interessate.
- 135.4 Ai distributori di energia elettrica, per ogni sperimentazione selezionata, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi sostenuti legato al grado di innovazione dimostrato in sede di istanza per la selezione e articolato come somma di un contributo forfettario *una tantum* riconosciuto al completamento

della messa in servizio dei requisiti minimi e di un contributo annuale per la durata massima di due anni decorrenti dalla messa in servizio.

- 135.5 La selezione delle sperimentazioni e l'ammissibilità al contributo è demandata ad un'apposita commissione di esperti nominata dall'Autorità che valuta i progetti in relazione ai costi delle soluzioni e ai benefici per la società, nonché alla replicabilità delle sperimentazioni su più ampia scala; l'onere relativo alla valutazione delle istanze sarà posto a carico dell'impresa distributrice richiedente.

TITOLO 4 – OBBLIGHI INFORMATIVI E CONTROLLI

Articolo 136

Obblighi informativi in capo alle imprese distributrici

- 136.1 Per ciascun anno t , a partire dall'anno 2020, ciascuna impresa distributrice che ha diritto a un premio ai sensi dell'Articolo 132 e intende essere ammessa al meccanismo incentivante comunica all'Autorità, entro il 31 marzo dell'anno $t+1$ i dati e le informazioni riportate nei commi successivi.
- 136.2 *Soppresso.*
- 136.3 Con riferimento all'anno t e per ogni nella sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT prioritaria per cui si richiede l'ammissione al meccanismo incentivante di cui al comma 132.3, relativo alla funzionalità regolazione di tensione MT:
- a) *Soppresso;*
 - b) la potenza nominale del trasformatore della sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT di cabina primaria (MVA);
 - c) il valore percentuale del tempo annuo di funzionamento del transito di potenza dalla rete in MT alla rete in alta/altissima tensione nell'anno $t-1$ e nell'anno t (c.d. inversione di flusso).
- 136.4 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione, la congruità dei dati e delle informazioni inviate dai distributori di energia elettrica.
- 136.5 Entro il 30 novembre dell'anno $t+1$, in base ai dati forniti ai sensi del presente articolo, l'Autorità accerta e pubblica per ciascuna impresa di distribuzione i premi relativi all'anno t , anche sulla base dell'esito dei controlli a campione. Eventuali esiti negativi dei controlli comportano la restituzione dei premi eventualmente ottenuti e la sospensione di quelli in corso di accertamento.
- 136.6 La mancata comunicazione delle informazioni ovvero il mancato rispetto dei termini previsti di cui al presente articolo, comportano la non ammissione al meccanismo incentivante in relazione alle funzionalità implementata per l'anno t , senza conguaglio.

Tabella 21 - Incentivi *output-based* per la funzionalità innovativa REGV-1

Premio per imprese distributrici
250 €/MVA per ogni MVA di potenza nominale del trasformatore della sezione di trasformazione AAT/MT o AT/MT (comma 132.3)

Tabella 22a – Importi unitari massimi riconoscibili all’impresa distributtrice o al condominio per l’ammodernamento delle colonne montanti senza centralizzazione dei misuratori, per le sole opere edili

	basso pregio	medio pregio	alto pregio
€/piano	400,00	500,00	600,00
€/utente	700,00	800,00	900,00

Tabella 22b – Importi unitari massimi riconoscibili al condominio per l’ammodernamento delle colonne montanti, con centralizzazione dei misuratori, comprensivi delle opere elettriche ed edili del nuovo impianto d’utenza

	basso pregio	medio pregio	alto pregio
€/piano	700,00	800,00	900,00
€/utente	1.000,00	1.100,00	1.200,00

Tabella 22c – Importo unitario massimo riconoscibile al condominio per l’effettuazione delle opere edili relative al tratto compreso tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà e importo massimo riconoscibile al condominio

Importo unitario massimo (€/m)	Importo massimo (€)
100,00	1.500,00